

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 143° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	27
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	34
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	51
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	55
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	59
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	70

### Comitato paritetico

11 <sup>a</sup> (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera) .....	<i>Pag.</i>	77
--	-------------	----

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	79
RAI-TV .....	»	85
Informazione e segreto di Stato .....	»	111
Mafia .....	»	112
Finanza pubblica .....	»	139
Accorpamento ministeri .....	»	140

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	141
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	144
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	145
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	146

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	156
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

53ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA  
COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 13, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)***

(R135 000, C21ª, 0028°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'8 maggio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, VALENTINO, RUSSO, BERTONI e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

*VERIFICA DEI POTERI*

**Regione Sicilia**

(R019 000, C21ª, 0013°)

Il senatore VALENTINO, relatore per la regione Sicilia, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta, con l'astensione del senatore Milio, eletto nella regione, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:

- a) di respingere il ricorso proposto dal signor Angelini;
- b) di respingere il ricorso proposto dal candidato Grippaldi avverso i risultati nel Collegio uninominale n. 13;
- c) di respingere il ricorso proposto dal candidato Grippaldi avverso i risultati elettorali per la quota proporzionale riguardanti il Gruppo del Polo per le Libertà;
- d) di non dar corso alle richieste del candidato Vincenzo La Russa;
- e) di non dar corso alle richieste del signor Diego Maggio;
- f) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Barrile, Battaglia, Caruso Luigi, Centaro, Cirami, Corrao, Corsi Zeffirelli, Cusimano, D'Alì, Figurelli, Firtarello, Germanà, La Loggia, Lauria Baldassare, Lauria Michele, Lauricella, Lo Curzio, Milio, Minardo, Montagnino, Occhipinti, Pettinato, Porcari, Ragno, Russo Spena, Schifani e Scivoletto.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**140<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.** – *Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia*

**(2188) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *COLLINO e CALLEGARO.* – *Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il relatore VILLONE illustra una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, fondata sulle valutazioni condivise nel corso dell'esame già svolto. Quanto all'ipotesi di una disciplina transitoria per le elezioni del 1998, ritiene che la questione debba essere considerata in un momento successivo. Espone, quindi, il contenuto della sua proposta, limitata a interventi minimi nella normativa statutaria, rivolti a trasferire tra le competenze legislative primarie della regione anche la materia elettorale e a riformulare l'articolo 13 dello statuto, eliminando il vincolo proporzionalista e ogni riferimento alle circoscrizioni elettorali, da definire invece con legge regionale; viene da lui accolta, inoltre, l'ipotesi di una legge regionale a procedimento rinforzato, per la disciplina elettorale. Per la rappresentanza delle minoranze linguistiche, egli ha predisposto due soluzioni alternative, fondate rispettivamente sul principio di favore e su un vincolo negativo verso ostacoli alla rappresentanza, da

parte della legge elettorale regionale. Il relatore non ritiene opportuno introdurre ulteriori questioni nell'esame del disegno di legge, in particolare in tema di controlli sugli atti degli enti locali e circa lo scioglimento del consiglio regionale, considerando preferibile un intervento ispirato al principio di autonomia.

Il senatore MARCHETTI esprime un dissenso complessivo sia dai disegni di legge che dalla proposta di testo unificato, ritenendo inopportuna qualsiasi modifica costituzionale nell'attuale fase di riforma, che investe il complessivo assetto delle regioni e anche le regioni a statuto speciale. Reputa preferibile, pertanto, sospendere l'esame dei disegni di legge.

Il relatore VILLONE ricorda che una delle proposte di modifica dello Statuto proviene dallo stesso Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore MARCHETTI conferma la sua opinione negativa.

Il senatore SPERONI osserva che la realizzazione delle novità istituzionali in corso di elaborazione presso la Commissione per le riforme costituzionali, non potrebbe comunque precedere la scadenza elettorale prevista per la primavera del 1998: i disegni di legge, pertanto, corrispondono a un'esigenza di tempestività del tutto ragionevole.

Il senatore ANDREOLLI esprime consenso alla proposta di testo unificato elaborata dal relatore, ritiene opportuno un intervento normativo distinto dalle complessive riforme in corso di elaborazione e condivide l'orientamento, enunciato dallo stesso relatore, per una scelta normativa fondata sul principio di autonomia anche in materia elettorale. Quanto alla questione delle minoranze linguistiche, dichiara di preferire la prima alternativa indicata dal relatore, ma sottolinea la necessità di individuare le minoranze meritevoli di tutela.

Il relatore VILLONE considera meno vincolante e più elastica la seconda alternativa da lui predisposta.

Il senatore GUERZONI giudica singolare un intervento normativo statale per risolvere problemi di origine locale, di natura prevalentemente politica e ritiene opportuno elaborare una soluzione normativa in base a indicazioni condivise in sede regionale.

Il senatore CAMBER condivide la proposta di testo unificato formulata dal relatore, ma trova fondati alcuni dei rilievi formulati dai senatori Marchetti, Speroni e Guerzoni. Reputa preliminare, comunque, una valutazione sul coordinamento temporale con le modifiche costituzionali in corso di elaborazione, tenendo conto della peculiarità del caso in esame. Sulla tutela delle minoranze linguistiche, dichiara di preferire la seconda alternativa elaborata dal relatore.

Il senatore BESOSTRI rileva una contraddizione tra il vincolo di una procedura di tipo concordato per le modifiche agli statuti delle regioni ordinarie, e l'assenza di qualsiasi vincolo di tale natura, per modificare gli statuti speciali. Paradossalmente, quest'ultimo è pertanto un procedimento normativo meno rispettoso del principio di autonomia: dichiara di preferire, in ogni caso, un intervento normativo contenuto in limiti minimi e si sofferma quindi sull'ipotesi di una disciplina transitoria, contenuta nel disegno di legge n. 2188, che va coordinata al principio, di livello costituzionale, in base al quale la disciplina elettorale è determinata da una legge regionale. La proposta di ricorrere per una sola volta al sistema elettorale in vigore per le regioni a statuto ordinario, comporta a suo avviso ulteriori questioni, per il necessario adattamento ad alcuni altri vincoli derivanti dallo statuto regionale, concernenti ad esempio il numero dei consiglieri e per lo stesso sistema di trasformazione in seggi dei voti che si concentrano su una lista regionale. Riguardo ai seggi aggiuntivi, infatti, vi potrebbe essere una contraddizione con il sistema di determinazione previsto dallo statuto, riferito alla popolazione locale, derivandone anche il rischio di una perpetuazione della disciplina elettorale *ex lege* n. 43 del 1995, per i prevedibili impulsi di conservazione.

Il relatore VILLONE rileva che tale rischio è possibile anche per l'attuale Consiglio regionale.

Il senatore BESOSTRI prosegue nel suo intervento, con la raccomandazione ad escludere l'applicazione di norme invasive dell'autonomia regionale, ove si preveda la disciplina transitoria proposta dal disegno di legge n. 2188. Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, dichiara di preferire la seconda alternativa indicata dal relatore, pur con alcuni adattamenti di formulazione.

Il relatore VILLONE fa proprie tali ultime indicazioni.

Il senatore PASSIGLI esprime consenso alla proposta di testo unificato avanzata dal relatore e sottolinea che negli ordinamenti di tipo federale la tutela dei diritti civili e politici è demandata a scelte normative uniformi: a suo avviso, anche la materia elettorale dovrebbe essere condizionata da tale principio. Quanto alle minoranze linguistiche, ritiene preferibile riferirsi a quelle riconosciute.

Il senatore COLLINO condivide la soluzione normativa indicata dal relatore, dichiara di preferire la seconda alternativa in tema di minoranze linguistiche e si associa alle considerazioni già svolte sulla necessità di rispettare il principio di autonomia anche in materia elettorale. Nondimeno, ricorda che il Friuli-Venezia Giulia dispone già da tempo di una specifica disciplina costituzionale, che consentirebbe il più ampio decentramento amministrativo verso gli enti locali, ma non è stata ancora attuata a causa delle ricorrenti crisi politiche, dovute alla frammentazione della rappresentanza. Osserva, pertanto, che l'esigenza di stabilità

del governo regionale impone una scelta tempestiva da parte del Parlamento nazionale. Quanto alla tutela delle minoranze, ricorda che in una delle proposte normative avanzate a tale riguardo, sono considerate anche le minoranze tedesca, veneta e friulana, oltre a quella slovena. Rammenta, inoltre, che in sede locale è stata avanzata l'ipotesi di una elaborazione normativa per la nuova disciplina elettorale, che anticipi la revisione costituzionale, ma sia deliberata definitivamente solo dopo la soppressione del vincolo statutario. Ribadisce, quindi, l'opportunità di una disciplina transitoria, che si riserva di riproporre come emendamento al testo del relatore, e conclude auspicando una soluzione idonea per scongiurare l'ingovernabilità della regione, che determina notevoli danni anche di natura economica e sociale.

Il senatore SPERONI obietta che il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia non potrebbe discutere una proposta di legge regionale che contraddice un vincolo imposto dallo Statuto.

Il senatore PINGGERA rileva che la presenza di numerose minoranze linguistiche, come nel caso in esame, rende assai problematica l'introduzione di sistemi elettorali di tipo maggioritario, che potrebbero vanificare lo stesso principio di rappresentanza delle minoranze.

Il sottosegretario BETTINELLI considera la proposta avanzata dal relatore sulla questione delle minoranze linguistiche, quale seconda alternativa, come la più idonea a non introdurre vincoli verso le autonome potestà regionali: ritiene inopportuno, pertanto, riferirsi esclusivamente a minoranze già riconosciute.

Il senatore ANDREOLLI riconosce la maggiore elasticità della seconda formulazione predisposta dal relatore per la tutela delle minoranze linguistiche, ma insiste nel considerare prioritaria la stessa individuazione delle minoranze. Quanto all'esigenza di stabilità del governo regionale, ad essa si può corrispondere soprattutto in base a un'intesa tra le forze politiche locali.

Il senatore ROTELLI osserva che l'autonomia statutaria non è un requisito dell'autonomia in quanto tale, che invece si realizza fondamentalmente attraverso la potestà normativa, quella amministrativa e una disponibilità finanziaria propria. Quanto alle minoranze linguistiche, considera superflua la seconda formulazione normativa predisposta dal relatore, poichè un principio normativo di segno contrario sarebbe radicalmente illegittimo. In ordine alla prima formulazione proposta a tale riguardo, ritiene che essa sia di dubbia legittimità, perchè potrebbe contraddire il principio di eguaglianza.

Il senatore MARCHETTI, quindi, avanza una richiesta di sospensiva, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento: la richiesta non è condivisa dalla Commissione.



Egli propone quindi di fissare un termine congruo per la proposizione degli emendamenti al testo unificato elaborato dal relatore.

Il relatore VILLONE ritiene preferibile che la Commissione si pronunci intanto sulla proposta da lui illustrata, riservando a un secondo momento la valutazione dell'eventuale disciplina transitoria.

Il senatore MARCHETTI insiste per la fissazione immediata di un termine per emendamenti e auspica che si tratti di un tempo congruo.

Il senatore PINGGERA domanda al Governo di fornire indicazioni sulla consistenza reale delle minoranze linguistiche in Friuli-Venezia Giulia.

Il relatore VILLONE ribadisce che in tema di tutela delle minoranze linguistiche è opportuno adottare formulazioni normative elastiche, riservando alla disciplina regionale la normativa di dettaglio.

Il sottosegretario BETTINELLI prospetta una formulazione fondata sulla mera considerazione delle esigenze di rappresentanza delle minoranze linguistiche.

Il senatore ROTELLI dissente dalla soluzione normativa appena indicata.

Si conviene, quindi, di fissare alle ore 13 di giovedì 22 maggio il termine per la proposizione di eventuali emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**(1023) BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica**

**(2152) CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica**

**(2243) MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista**

**(2253) FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione.**

**(2366) SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Su proposta del relatore PASSIGLI, si conviene di assumere a base dell'esame il testo unificato da questi predisposto; si conviene,

inoltre, di fissare alle ore 14 di giovedì 22 maggio il termine per la presentazione di emendamenti allo stesso testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(782) PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 maggio.

Su proposta del relatore PARDINI, si conviene di rinviare alla settimana successiva l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, previo differimento del relativo termine di presentazione, alle ore 14 di martedì 27 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1831 E 2188**

Art. 1.

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, dopo il numero 1-*bis*, è inserito il seguente:  
“1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel Capo II del Titolo III;”;

b) all'articolo 5, è abrogato il numero 1;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale a intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a un nuovo esame da parte del Governo si applica l'articolo 29.

La legge regionale può dettare norme per favorire la rappresentanza di minoranze linguistiche (*in alternativa*: La legge regionale non può dettare norme che pongano ostacoli alla rappresentanza di minoranze linguistiche)».

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**129<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(334-B) PALUMBO ed altri. Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio della discussione)

In attesa del parere della Commissione affari costituzionali, il presidente CIRAMI propone alla Commissione di rinviare la discussione alla seduta pomeridiana.

Avverte che, il senatore BUCCIERO ha presentato l'emendamento 2.1 che sarà trasmesso per il parere alla 1 Commissione permanente.

La discussione è quindi rinviata.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1406) Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(205) SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene**

**(472) GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario**

**(1064) MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali**

**(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale**

**(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari**

**(1430) MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive**

**(1529) BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il relatore FASSONE fa presente di aver predisposto, conformemente al mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile, un testo contenente un quadro riassuntivo dei disegni di legge in titolo e ricorda come il disegno di legge n. 1406, già approvato dalla Camera dei deputati, si proponga anzitutto un intervento sulla normativa processuale attraverso la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, mentre altre disposizioni del disegno di legge incidono su aspetti diversi quali quelli relativi all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare. Il problema che la Commissione deve a questo punto affrontare è quello di stabilire se i suoi lavori dovranno proseguire avendo come riferimento il testo del disegno di legge n. 1406 – limitatamente ai soli profili di carattere processuale e affrontando però in questa sede anche il tema delle competenze della magistratura di sorveglianza – oppure proseguire avendo come obiettivo l'elaborazione di una riforma di ampio respiro che affronti complessivamente anche il tema delle misure alternative.

Il senatore GRECO sottolinea che dovrebbe valutarsi l'opportunità del ricorso ad un comitato ristretto in quanto, in ogni caso, al disegno di legge n. 1406 dovrebbero apportarsi modifiche rilevanti.

Il senatore RUSSO ritiene che la scelta di limitare il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1406, restringendone l'oggetto ai soli profili di carattere processuale, gli appare riduttiva oltre che poco rispettosa del testo varato dall'altro ramo del Parlamento. Risulta pertanto preferibile elaborare un progetto di riforma di carattere più complessivo o dando mandato al relatore in questo senso o attraverso lo strumento del comitato ristretto.

Il presidente CIRAMI considera opportuno che la Commissione affronti in primo luogo tutte le problematiche sottese al disegno di legge n. 1406 in modo da licenziarlo in tempi contenuti. Successivamente la Commissione potrebbe passare ad esaminare le proposte contenute negli altri disegni di legge e, a tale scopo, dovrebbe senz'altro valutarsi positivamente l'istituzione di un comitato ristretto che consenta di rielaborare l'intera materia in un testo organico.

Il senatore GRECO condivide la proposta di proseguire i lavori della Commissione facendo riferimento in questa fase essenzialmente al disegno di legge n. 1406, ma richiama comunque l'attenzione sul fatto che, pur limitandosi alla materia da questo trattata, alcune correzioni sono necessarie e potranno essere introdotte attraverso appositi emendamenti.

Anche il senatore RUSSO ritiene che le disposizioni del disegno di legge n. 1406 rendono necessarie alcune correzioni, in particolare avuto riguardo al tema della detenzione domiciliare.

Il relatore FASSONE sottolinea, a sua volta che, in materia di detenzione domiciliare, il disegno di legge n.1406 non può essere licenzia-

to nel testo attuale e, a questo riguardo, richiama, in particolare, l'attenzione sulle perplessità sollevate dalla soppressione, prevista dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, della parola «anche» all'articolo 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni. Si dice, comunque, disponibile ad elaborare un testo che potrebbe avere come riferimento l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e che, nei limiti della materia di questo, potrebbe recepire le indicazioni contenute negli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore BERTONI, nel ritenere, tra l'altro, fondate le perplessità manifestate dal relatore circa la soppressione della parola «anche» nell'articolo 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975, condivide la soluzione di prendere comunque come riferimento il disegno di legge n.1406. Per apportare però ad esso le correzioni e le integrazioni che appaiono opportune, la soluzione migliore sembra, piuttosto, quella di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario AYALA ritiene che sarebbe più opportuno limitare l'esame al solo disegno di legge n. 1406, circoscrivendolo agli aspetti processuali, in particolare, alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Su proposta del presidente CIRAMI, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione conviene quindi che il disegno di legge n. 1406 venga assunto come testo base al quale verranno riferiti gli emendamenti. Il termine per la presentazione degli emendamenti viene poi fissato per il 5 giugno 1997, alle ore 15.

**(1960) FASSONE ed altri. Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.**

**(2134) GRECO e SCHIFANI. Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento.**

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione del disegno di legge n. 1960; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 2134)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 1960, assunto come testo base.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti alternativi 1.1 e 1.3, rilevando come il primo di questi debba, a suo avviso, considerarsi senz'altro preferibile in quanto lascia sostanzialmente immutato l'impianto dell'articolo 432 del codice penale. In particolare il secondo comma di tale emendamento, come il vigente secondo comma dell'articolo 432 del codice penale, delinea un'ipotesi di reato a condotta vincolata, per la sussistenza della quale non è richiesta, a differenza del primo

comma, la concreta messa in pericolo. L'emendamento 1.1 pertanto modificherebbe l'articolo 432 citato soltanto con l'estenderne l'applicabilità ai mezzi di trasporto privati. L'oratore propone, poi, di modificare l'emendamento 1.1 aggiungendo al secondo comma, dopo le parole «per terra, per acqua o per aria», le parole «ovvero compie altri atti idonei a provocare la perdita del controllo di tali mezzi» e invita il relatore Meloni a presentare una proposta in tal senso.

Il senatore GRECO fa presente che la ragione per cui non è stato possibile concordare una soluzione unitaria per i due provvedimenti in titolo è rappresentata dal fatto che egli ritiene inopportuno intervenire attraverso una modifica dell'articolo 432 del codice penale. I comportamenti ai quali si intende fare riferimento, per le loro concrete caratteristiche, non sempre appaiono suscettibili di configurare un vero e proprio attentato alla sicurezza dei trasporti. Rimanere nell'ambito dell'articolo 432 implicherebbe – ad avviso dell'oratore – il rischio di una modifica della normativa vigente che potrebbe poi non essere applicabile ai comportamenti specifici che – diversamente – il disegno di legge da lui presentato intendeva prendere in considerazione. Proprio per tali motivi considera preferibile configurare una fattispecie extra codicistica. A tale scopo è diretto l'emendamento 1.4 da lui presentato ed altresì un altro emendamento – che egli aveva avuto modo di preannunciare – il cui contenuto sarebbe stato identico a quello del disegno di legge n. 2134.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti sul secondo comma dell'emendamento 1.1 ove viene prevista una pena inferiore rispetto all'ipotesi del comma precedente.

Il sottosegretario AYALA rileva come, a suo avviso, nel secondo comma dell'emendamento 1.1, così come nel secondo comma dell'articolo 432 del codice penale, vengano delineate condotte alle quali si ricollega una presunzione assoluta di pericolosità.

Il senatore VALENTINO ritiene possibile pervenire ad una riformulazione dell'emendamento che riprenda la formulazione del disegno di legge n. 2134, inserendo peraltro in esso anche la modifica prefigurata dal senatore Fassone al suo emendamento 1.1.

Il senatore GRECO ribadisce le ragioni che rendono opportuno che taluni comportamenti – quali ad esempio il lancio di sassi da un cavalcavia – siano oggetto di una specifica previsione extra codicistica, vista la difficoltà di riportarli nell'ambito di applicazione dell'articolo 432 del codice penale.

Il senatore RUSSO, prendendo nuovamente la parola, ritiene più opportuno mantenere la normativa proposta nell'ambito della disciplina codicistica. Messo in evidenza che sia nella formulazione del primo comma dell'emendamento che in quella del secondo comma non sia rinvenibile una differenza che impedisca la configurazione del reato a pre-

scindere dal dolo, propone al relatore di procedere ad una riformulazione dell'emendamento che ne unifichi i commi, eliminando anche la differenza di pene irrogate.

Il senatore FASSONE non è pregiudizialmente contrario alle considerazioni del senatore Russo nè gli sembra infondata la valutazione del sottosegretario Ayala circa la natura di reato di pericolo anche della fattispecie di cui al secondo comma dell'emendamento. Ritiene peraltro di dover mantenere la propria formulazione, atteso che in tal modo l'articolo 432 del codice penale verrebbe ad essere modificato per permettere di intervenire anche sul gesto isolato che metta in pericolo il singolo veicolo. Al riguardo, anzi, il senatore Fassone chiede chiarimenti al senatore Greco, presentatore dell'emendamento 1.4, in merito ai rapporti che si verrebbero a configurare tra la sua proposta emendativa intesa a prefigurare una fattispecie non codicistica e il testo attuale dell'articolo 432 del codice penale, articolo del quale il senatore Greco propone una abrogazione limitata al secondo comma.

Il senatore GRECO dichiara di essere orientato a modificare il proprio emendamento eliminando la parte in questione.

Interviene nuovamente il senatore RUSSO il quale dopo aver preso atto che il primo comma dell'emendamento 1.1 esprime una fattispecie di portata più generale del secondo comma del medesimo, suggerisce nuovamente di unificare i due commi e prevedere una sanzione unica per le due ipotesi.

Il presidente CIRAMI sottolinea come l'esigenza cui la Commissione deve andare incontro è rappresentata dalla introduzione di una fattispecie che si distingua dall'atto di vandalismo e sia mirata a punire anche atti che realizzino ipotesi di pericolo, non escluso il danneggiamento del veicolo in movimento. Anche il Presidente ritiene opportuna una riformulazione dell'emendamento, unificando la pena nell'ambito di un massimo e di un minimo.

Seguono interventi dei senatori VALENTINO, RUSSO e del presidente CIRAMI sulla opportunità di procedere alla riformulazione in questione.

Il relatore MELONI ritiene preferibile mantenere l'impianto dell'emendamento 1.1, come proposto, in particolare rilevando che il primo comma delinea un evento a condotta libera che – a suo giudizio – comprende tutte le ipotesi di pericolo. Esprime, altresì, perplessità in ordine all'emendamento 1.4 il quale, nella parte in cui propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 432 del codice penale, lasciando sopravvivere la restante parte dell'articolo, teme ponga le basi per conflitti interpretativi che gli appaiono di difficile soluzione. Il relatore è inoltre favorevole al mantenimento



delle pene come definite dall'emendamento 1.1, anche se si dichiara disponibile a riconsiderare tale aspetto.

Il senatore GRECO ritiene che occorra mantenere la distinzione fra il reato commesso a danno dei mezzi pubblici e quello contro i mezzi privati, prevedendo altresì pene diverse per tali diverse fattispecie.

Il presidente CIRAMI rileva, quindi, la difficoltà di trovare il criterio per definire la natura pubblica o privata dei mezzi di trasporto.

A tale obiezione il senatore GRECO fa presente che nella legge n. 584 del 1975 in materia di divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico la giurisprudenza ha rinvenuto – tra l'altro – i criteri per tale distinzione.

Il sottosegretario AYALA ritiene preferibile accogliere la riformulazione del secondo comma proposta dal senatore Fassone. Torna ad esprimere perplessità sul diverso ammontare della pena di cui al primo e secondo comma dell'emendamento 1.1 apparendogli entrambe le ipotesi ricollegate alla messa in pericolo del bene protetto anche se nel primo comma la condotta del reato si configura in forma libera mentre nel successivo comma essa viene proposta in una forma vincolata. Sollecita altresì la Commissione a varare un testo che stabilisca una sanzione adeguata, eventualmente predisponendo un massimo della pena di entità rilevante, del quale lasciare al giudice la graduazione. Ritiene che anche sulla scia degli eventi luttuosi il cui ripetersi il provvedimento si propone di impedire sia necessario dare una risposta adeguata nella forma e nella pena.

Conclude dichiarando di preferire che l'emendamento 1.1 sia approvato nel testo comprensivo della riformulazione proposta dal presentatore Fassone, ma di non essere comunque contrario all'approvazione dell'emendamento 1.1 anche come proposto inizialmente.

Il senatore FASSONE si dichiara, comunque, più convinto del testo nei termini da lui originariamente formulati quanto alla determinazione delle pene: tale redazione, infatti, rende più chiara la differenza fra il primo comma, che risponde ad una fattispecie improntata alla caratteristica della pericolosità diffusa ed il secondo comma che tali caratteristiche non presenta.

Seguono interventi del presidente CIRAMI, del senatore RUSSO e della senatrice BONFIETTI i quali sottolineano che il secondo comma dell'emendamento rappresenterebbe una ipotesi di pericolo più grave, in quanto correlata alla fattispecie del veicolo in movimento: sembrerebbe pertanto agli intervenuti più opportuno aumentare la pena ivi prevista.

Il relatore MELONI prefigura, quindi, una ulteriore formulazione dell'emendamento 1.1 tendente a collocare l'ipotesi di cui al secondo comma all'inizio del primo comma.

Seguono, su tale ipotesi di modifica, interventi del sottosegretario AYALA e del senatore SENESE.

Il senatore BERTONI propone, a sua volta, senza formalizzare la proposta, di sostituire alla parola: «mezzi di trasporto» la parola «veicoli» al fine di sottolineare che mentre i primi sono generalmente pubblici i secondi esprimono meglio la natura di mezzi di trasporto privato.

Il senatore FASSONE si dichiara, quindi, disponibile a rivedere la misura della pena prevista dal secondo comma, unificandola a quella prevista dal primo comma.

Il senatore Antonino CARUSO, invece, preferirebbe che fosse inserita la parte già proposta dal relatore Fassone, relativa alla ipotesi di perdita del controllo del mezzo a seguito di atti a ciò idonei.

Intervengono, poi, il sottosegretario AYALA e il presidente CIRAMI i quali ritengono opportuno tornare al testo dell'emendamento 1.1, nella sua iniziale predisposizione, anche se con la unificazione della pena prevista.

Prendono poi la parola il presidente CIRAMI e i senatori RUSSO e VALENTINO, in merito alla opportunità di meglio specificare il secondo comma dell'emendamento 1.1 inserendo dopo la parola: «proiettili» le altre: «o altri oggetti».

Il relatore MELONI propone, quindi, una riformulazione dell'emendamento 1.1 in un nuovo testo, che viene accolto dal proponente.

L'emendamento 1.3 viene successivamente ritirato dal senatore FASSONE.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) è poi accolto dalla Commissione. Restano, conseguentemente, preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.4.

L'articolo unico, di cui consta il disegno di legge è poi approvato con le modifiche apportate.

I senatori MELONI, CIRAMI, RUSSO, Antonino CARUSO e GRECO, a nome dei rispettivi Gruppi, propongono di richiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, preso atto degli assensi manifestati si riserva di acquisire l'assenso del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente di quello di Rifondazione Comunista e del Partito popolare i cui rappresentanti non sono presenti alla seduta odierna, e di trasmettere in tal caso la richiesta di trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Meloni a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1960, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 2134.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

### **130ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(334-B) PALUMBO ed altri.** – *Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(Discussione e approvazione)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana.

Il presidente CIRAMI dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale, comunica che la Commissione affari costituzionali si è espressa sul provvedimento e sull'emendamento 2.1, senza effettuare rilievi.

Intervenendo poi nella sua qualità di relatore sul disegno di legge n. 334-B, rileva come la Camera dei deputati abbia confermato il testo dell'articolo 1 licenziato dal Senato, mentre, per quel che riguarda l'articolo 2 introdotto dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che tale modifica debba essere valutata in termini sostanzialmente positivi.

Preannuncia inoltre fin da ora il suo parere contrario sull'emendamento 2.1 presentato dai senatori Bucciero e Antonino Caruso e dichiara aperta la discussione generale.

Nonostante la previsione di cui all'articolo 2 debba – a suo avviso – considerarsi superflua, il senatore RUSSO ritiene opportuno che la Commissione approvi il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento,

mentre, per quel che concerne l'emendamento 2.1, invita i presentatori a ritirarlo non condividendone i contenuti, tra l'altro anche in considerazione del fatto che dall'articolo 83 del codice di procedura civile è già implicitamente desumibile che la procura debba esistere prima della notificazione dell'atto o del deposito del ricorso. Preannuncia pertanto fin da ora il suo voto contrario su tale emendamento.

Il senatore CARUSO Antonino ricorda le ragioni che lo hanno indotto a votare contro il disegno di legge in titolo in sede di prima lettura al Senato e preannuncia fin da ora il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1, ritenendone l'approvazione condizione necessaria per esprimere un voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BERTONI osserva che, qualora l'emendamento 2.1 venisse approvato, la previsione in esso contenuta troverebbe applicazione con esclusivo riferimento ai processi in corso, mentre a regime varrebbe unicamente quanto stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge. Si tratta di una soluzione chiaramente incongrua alla quale deve aggiungersi il fatto che la formulazione dell'emendamento 2.1 appare suscettibile di creare non trascurabili difficoltà interpretative. Auspica pertanto il ritiro dell'emendamento 2.1, ritenendo opportuno che l'articolo 2 del disegno di legge sia approvato nel testo votato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CENTARO rileva come l'emendamento 2.1 tenda a circoscrivere, per quanto riguarda i processi in corso, l'effetto di sanatoria derivante dall'applicazione dell'articolo 1, subordinandone l'operatività alle condizioni previste nello stesso emendamento. In questo senso tale proposta sembra avere una sua indubbia utilità pratica.

Il senatore PREIONI propone che l'emendamento 2.1 venga modificato sopprimendo le parole da «e a condizione» fino alla fine.

Il senatore BUCCIERO fa presente che il riferimento alla certificazione della congiunzione evita la possibilità di abusi e rileva, più in generale, come l'emendamento 2.1 sia il riflesso di un'impostazione fortemente contraria alle previsioni contenute negli articoli 1 e 2. Preannuncia pertanto fin da ora il suo voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MELONI, pur ritenendo che l'articolo 2 introdotto dalla Camera dei Deputati sia da ritenersi superfluo, rileva comunque come esso non modifichi la sostanza del disegno di legge e come sembri pertanto opportuno che esso venga approvato dalla Commissione nello stesso testo votato dall'altro ramo del Parlamento. Non appaiono invece condivisibili le proposte contenute nell'emendamento 2.1.

Il senatore PASTORE sottolinea come l'approvazione dell'emendamento 2.1 determinerebbe effetti controproducenti.

Il senatore CARUSO Antonino modifica l'emendamento 2.1 riformulandolo, nel senso prospettato dal senatore Preioni, nell'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il presidente CIRAMI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) e sottolinea come gli articoli 1 e 2 del disegno di legge siano volti a consentire il superamento di una serie di contrasti giurisdizionali che implicano rischi non trascurabili dal punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini in sede processuale.

Sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) la senatrice SILIQUINI annuncia il suo voto contrario, il sottosegretario MIRONE esprime parere contrario mentre il senatore PREIONI annuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 (nuovo testo) è respinto.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso con il voto contrario del senatore BUCCIERO e con l'astensione del senatore PREIONI.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(320) DE LUCA Michele.** *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

**(401) PREIONI.** *Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

**(840) DIANA Lino e COVIELLO.** *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

**(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 12 marzo 1997.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n.1800, assunto come testo-base.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 1.1, dichiarandosi peraltro disponibile a modificare il termine di novanta giorni da esso previsto.

Il senatore BUCCIERO rileva che attese le difficoltà che presenta, soprattutto in alcuni luoghi, il reperimento della documentazione catasta-

le, potrebbe essere opportuno un aumento ulteriore del termine di novanta giorni previsto dall'emendamento 1.1 e ciò anche in considerazione della rigidità della previsione di cui all'ultimo comma dello stesso emendamento.

Il senatore PASTORE ritiene che sarebbe eccessiva una riduzione del termine a trenta giorni e che invece potrebbe essere opportuno fissarne la durata in sessanta. Più in generale, considera sostanzialmente condivisibili le indicazioni contenute nell'emendamento 1.1.

Ad una richiesta formulata dal senatore RUSSO, il senatore CARUSO Antonino precisa che l'emendamento da lui presentato si propone anche di far emergere il diffuso fenomeno dei falsi pignoramenti effettuati a scopo ricattatorio da taluni debitori nei confronti del proprio creditore.

Il senatore MELONI sottolinea poi come l'emendamento 1.1 sia volto a porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalle difficoltà che spesso caratterizzano il reperimento della documentazione catastale. In questa prospettiva, anche la previsione di cui all'ultimo comma dell'emendamento appare apprezzabile.

Ritiene peraltro che la eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 non debba precludere l'emendamento 1.3, di cui è presentatore, il quale intende sostituire il certificato notarile con quello del curatore dell'esecuzione.

Su tale aspetto procedurale conviene il presidente CIRAMI.

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e propone di modificarlo sostituendo le parole «novanta giorni» con le parole «sessanta giorni» e inserendo dopo le parole «relative all'immobile pignorato» le parole «tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.», nonchè sopprimendo le parole «e in sostituzione della stessa, può essere depositato un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Dopo interventi del senatore BUCCIERO, del relatore CENTARO e dei senatori CARUSO Antonino e RUSSO, il sottosegretario MIRONE fa presente che il Governo ritiene eccessivo il termine di novanta giorni, ma non è, in generale, contrario alla fissazione di un termine per le finalità di cui all'emendamento 1.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 334-B****Art. 2.**

*In fine aggiungere:* «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito e a condizione altresì che la congiunzione sia stata certificata sin dalla costituzione in giudizio».

**2.1**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*In fine aggiungere:* «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito».

**2.1** (nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1960****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

«1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 432. - (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*. – Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza di mezzi di trasporto, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi lancia corpi contundenti o proiettili contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”».

**1.1**

FASSONE

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

«1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 432. (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei trasporti, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la stessa pena a chi lancia corpi contundenti, proiettili o altri oggetti contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”».

**1.1** (Nuovo testo)

FASSONE

*All'articolo unico, sostituire le parole successive ad:* «articoli precedenti» *con le altre:* «lancia corpi contundenti contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, o per aria, o comunque, con altri metodi, ne mette in pericolo la sicurezza, è punito con la reclusione sino a 5 anni.



Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

**1.2**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 432. - (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*). – Chiunque lancia corpi contundenti o proiettili contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, per acqua o per aria, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei mezzi di trasporto, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”».

**1.3**

FASSONE

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

«Art. 1. – Chiunque lancia corpi contundenti contro mezzi di trasporto privati in movimento, per terra o per acqua o per aria, è punito con la reclusione sino a cinque anni.

La pena non può essere inferiore a sei mesi se il mezzo di trasporto è pubblico.

Il comma 2 dell'articolo 432 del codice penale è abrogato».

**1.4**

GRECO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Documenti da allegare all'istanza di vendita*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo e, in sostituzione della stessa, può essere depositato un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma”».

**1.1** CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

*Sostituire le parole: «da un certificato notarile» con le seguenti: «da un certificato del curatore dell'esecuzione».*

**1.3** MELONI, CALLEGARO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**57ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(830) Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura**

(Esame)

La senatrice DE ZULUETA riferisce sul provvedimento in titolo, che anzitutto rifinanzia la legge 28 marzo 1991, n. 118, che stanziò per il triennio 1991-93 i contributi volontari a favore di organismi dell'ONU o di altri enti italiani o stranieri, per iniziative nel settore del disarmo. A tal proposito rileva che quella legge prevedeva contributi ben più cospicui - rispettivamente 210, 230 e 250 milioni di lire - a fronte dei soli 50 milioni all'anno che il disegno di legge in esame prevede per il quinquennio 1994-98. Ciò contraddice apertamente il grande impegno che l'Italia ha sempre profuso nei negoziati per il disarmo, nonchè nell'organizzazione dei convegni internazionali tenutisi a Firenze e nel sostegno all'attività dei centri per il disarmo regionale, istituiti dall'ONU in Sudamerica, in Africa e in Asia.

Con riferimento agli specifici contributi indicati nella relazione tecnica, osserva poi che si prevede di spendere in ciascuno dei prossimi cinque anni 20 milioni di lire quale contributo al centro regionale per la pace e il disarmo di Kathmandu (per l'Asia), altri 20 milioni di lire quale contributo al programma di informazione dell'ONU a favore del disarmo e, infine, 10 milioni di lire per gli enti italiani e stranieri - o per eventuali ulteriori iniziative da parte di organismi delle Nazioni Unite - allo scopo di finanziare studi, convegni o altre iniziative nel settore del

disarmo. C'è da chiedersi quali iniziative possano essere finanziate con somme così irrisorie.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede poi la concessione di un contributo volontario di 160 milioni di lire all'anno, per il periodo 1994-98, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Sostanzialmente si rifinanzia l'intervento previsto dalla legge 30 ottobre 1989, n.353, che recava un contributo volontario di 30.000 dollari annui nel periodo 1989-93: accogliendo un appello del Segretario Generale aggiunto dell'ONU per i diritti umani, il Governo ha accettato di elevare tale contributo a 100.000 dollari.

In considerazione dell'importanza che l'Italia attribuisce a tutti gli interventi a favore delle vittime della tortura e in coerenza con la posizione italiana in materia di diritti dell'uomo, la relatrice De Zulueta sollecita una rapida approvazione del disegno di legge, nonostante le perplessità già espresse sulla riduzione dei contributi per le iniziative nel settore del disarmo.

Il sottosegretario SERRI si associa alle conclusioni della relatrice.

La Commissione all'unanimità dà mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

**(1834) BOCO ed altri. Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**  
(Esame e rinvio)

La relatrice DE ZULUETA esprime un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, presentato da parlamentari appartenenti a numerosi Gruppi della maggioranza e dell'opposizione, che sembra ispirato a un apprezzabile impegno di civiltà. Non è pensabile infatti che la legislazione italiana ammetta la deducibilità delle erogazioni liberali per varie finalità e, invece, la escluda per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), che vive quasi esclusivamente di contributi volontari.

Ricorda poi che nel mondo vi sono attualmente circa 26 milioni di rifugiati, costretti a vivere al di fuori del loro paese, cui bisogna aggiungere circa 27 milioni di sfollati che vivono all'interno della loro patria. L'ACNUR non ha certo le risorse necessarie per poter corrispondere a tutte le esigenze, ma svolge comunque un'opera di fondamentale importanza, come dimostra l'ottimo lavoro svolto nello Zaire e nella regione dei Grandi Laghi.

In concreto il disegno di legge reca alcune modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che le persone fisiche possano dedurre dall'imponibile le erogazioni liberali a favore dell'ACNUR, entro il limite massimo di due milioni di lire, mentre le persone giuridiche potranno farlo entro un limite massimo pari al due per cento del reddito complessivo dichiarato. L'onere complessivo è valutato in 500 milioni di lire all'anno, per minori entrate, e decorrerà dal 1998.

Il senatore BOCO fa presente di aver presentato il disegno di legge, assieme ad altri membri della Commissione e ad alcuni Capigruppo del Senato, per colmare una grave lacuna legislativa, che ha fortemente limitato la possibilità di raccogliere contribuzioni per l'ACNUR anche in occasione delle ultime crisi internazionali. Eppure si tratta di un organismo delle Nazioni Unite insignito due volte del premio Nobel per la pace e che ogni anno paga un elevato prezzo di sangue per il proprio impegno in tutti i teatri di guerra.

Ricordato che oltre l'80 per cento dei 5.000 dipendenti dell'ACNUR operano sul terreno, in situazioni precarie e pericolose, il senatore Boco auspica che il Parlamento italiano voglia dare un doveroso riconoscimento a tale attività, approvando il disegno di legge in esame.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge, chiede se altri organismi dell'ONU, come l'UNICEF, già godano della deducibilità dell'erogazione in loro favore. Inoltre domanda per quali ragioni la deducibilità delle erogazioni sia limitata a due milioni di lire o, nel caso di persone giuridiche, al 2 per cento del reddito.

Il senatore BASINI si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma osserva che la via maestra dovrebbe essere quella, già seguita dagli Stati Uniti, di defiscalizzare tutti i versamenti di denaro per finalità sociali e filantropiche. Anche in questo campo lo Stato italiano sconta un'impostazione dirigistica, in forza della quale la deducibilità fiscale è un'eccezione, ammessa soltanto in casi particolari; in tal modo non si fa che comprimere le potenzialità della società italiana, anche rispetto alle iniziative umanitarie.

Il senatore PIANETTA dichiara che anche il Gruppo di Forza Italia è favorevole al disegno di legge, nella consapevolezza dell'estrema gravità del problema dei rifugiati.

Il sottosegretario SERRI esprime apprezzamento per le finalità del disegno di legge, dal momento che il Governo italiano sostiene l'attività dell'ACNUR con contributi volontari e anche attraverso il co-finanziamento di programmi di cooperazione. Ritiene però che non si possa procedere con interventi frammentari, discriminando il trattamento di questo organismo rispetto alle altre agenzie dell'ONU, anche perchè iniziative di tal fatta inevitabilmente provocherebbero la presentazione di disegni di legge analoghi. È preferibile intervenire in sede di disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo, ovvero nell'ambito del disegno di legge sulle organizzazioni senza fini di lucro, con opportuni emendamenti volti ad ampliare le ipotesi di deducibilità fiscale.

Propone pertanto una pausa di riflessione, che consentirebbe di tener conto anche del parere delle Commissioni competenti sui profili economici e finanziari. Un'approvazione affrettata del disegno di legge in esame potrebbe addirittura ottenere l'effetto contrario a quello cui mirano i proponenti, poichè il Governo potrebbe essere indotto a ridurre il

contributo volontario o a escludere il co-finanziamento di alcuni progetti dell'ACNUR.

Il presidente MIGONE fa presente che è pervenuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, mentre la Commissione bilancio, riunitasi questo pomeriggio, ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in esame e sugli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna. Nel merito del provvedimento, pur prendendo atto dei rilievi del senatore Basini e del sottosegretario Serri, ritiene che sia opportuno approvare le disposizioni riguardanti l'ACNUR, che costituiranno un primo passo verso una globale revisione della materia.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di condividere le perplessità del sottosegretario Serri, che avrebbero maggior forza proprio se il Parlamento accettasse l'ampia defiscalizzazione proposta dal senatore Basini.

Il senatore BOCO prende nuovamente la parola per rispondere ai quesiti della senatrice Squarcialupi, cui fa notare che se non si fosse posto un limite massimo alla deducibilità, sarebbe stato impossibile quantificare l'onere finanziario del disegno di legge; si è quindi ritenuto di mantenere il limite già fissato per la deducibilità fiscale di altre erogazioni liberali.

Chiede poi al sottosegretario Serri di chiarire per quali ragioni il Governo dovrebbe ridurre i propri contributi all'ACNUR, a seguito delle erogazioni di privati.

Il sottosegretario SERRI precisa che, se si prevede tale possibilità solo per le erogazioni a favore dell'ACNUR, inevitabilmente il Governo dovrà privilegiare le altre agenzie dell'ONU o diverse organizzazioni internazionali, nella scelta dei programmi di cooperazione da finanziare.

Il senatore BOCO fa presente che la deducibilità delle erogazioni all'ACNUR è già prevista da altri paesi europei. Procedendo nella stessa direzione, l'Italia non farebbe che compiere un salto di civiltà.

La relatrice DE ZULUETA ricorda che la legge n.49 del 1987 già prevede la deducibilità dei contributi erogati da persone fisiche e giuridiche in favore di organizzazioni non governative italiane per attività di cooperazione; con il disegno di legge in esame si estenderebbe tale possibilità a favore di uno degli organismi più impegnati nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo. D'altra parte ciò non è in contraddizione con l'esigenza, prospettata dal senatore Basini, di una generale defiscalizzazione, poichè creare un precedente non può che favorire la successiva estensione dei casi di deducibilità fiscale.

Il presidente MIGONE, ricordato che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(2390) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BRATINA, sottolinea il notevole significato politico del Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, firmato in occasione della visita in Italia del presidente dell'Ucraina Kuchma. Si tratta infatti di un accordo di collaborazione, esteso a tutti i settori, con un paese la cui popolazione è equivalente a quella dell'Italia, mentre il suo territorio è circa il doppio di quello italiano. Nel preambolo del Trattato si esprime l'importanza che le parti attribuiscono ai valori di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze nazionali: ciò acquista un particolare rilievo per un paese come l'Ucraina, dove vive una minoranza di nazionalità russa pari al 22 per cento dell'intera popolazione.

Sotto il profilo politico, tra le disposizioni più rilevanti occorre ricordare l'articolo 4 – in cui si riconosce l'importanza di una sicurezza basata su livelli di armamenti sempre più bassi e si auspica la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa – nonché l'articolo 12 riguardante la sicurezza delle centrali nucleari. I due paesi si impegnano a promuovere specifici programmi, con particolare riguardo all'adeguamento degli impianti esistenti alle norme internazionali di sicurezza: e ciò ha un particolare significato per un paese come l'Ucraina, che dispone notoriamente di numerose centrali nucleari in condizioni tutt'altro che ottimali.

In conclusione il relatore raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ANDREOTTI si rallegra per la stipulazione di un Trattato di amicizia e di collaborazione con l'Ucraina, che ha saputo compiere scelte di eccezionale importanza nel campo del disarmo nucleare, favorendo la distensione e la sicurezza nell'Europa orientale. Ricordato poi il recentissimo accordo tra la NATO e la Russia sull'adesione alla Alleanza di alcuni paesi dell'Europa centrale, osserva che anche da questo punto di vista le cose procedono nella giusta direzione.

Il senatore GAWRONSKI si associa alle considerazioni del senatore Andreotti e auspica che la politica estera dell'Ucraina e la politica dell'Occidente verso l'Ucraina continuino ad essere ispirate ad equilibrio e prudenza.

Il presidente MIGONE rileva che, se in futuro la NATO si trasformerà in un sistema di sicurezza collettiva, un suo ulteriore allargamento potrà essere compatibile con le esigenze dell'Ucraina.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere le considerazioni del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che la 1<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge; non sono ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni consultate. Pertanto rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## IN SEDE DELIBERANTE

### *(2256) Contributo italiano per le celebrazioni del 50 anniversario del Piano Marshall*

(Discussione e rinvio)

Il presidente MIGONE ricorda brevemente il significato storico del Piano Marshall, che non fu soltanto un indubbio atto di generosità ma fu anche lo strumento di un lungimirante processo di ricostruzione dell'economia occidentale. Fu inoltre un'arma vincente degli Stati Uniti nel confronto con l'URSS, che fu costretta ad esercitare pressioni sui paesi dell'Europa orientale perchè rifiutassero gli aiuti dell'*European Recovery Program*. Inoltre le modalità degli aiuti costituirono anche un incentivo alla cooperazione fra gli Stati europei che, ad esempio, dovettero presentare un piano comune nel settore elettrico. In seguito l'appoggio degli USA all'integrazione europea è stato intermittente, rimanendo convinto solo nei periodi in cui l'Amministrazione ha avuto fiducia nella propria forza.

Nel merito del disegno di legge, il Presidente osserva che l'entità complessiva dello stanziamento è piuttosto modesta, ma comunque non appare appropriato che esso sia posto interamente a carico dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, avendo avuto il Piano Marshall un significato rilevantissimo per l'intero Stato italiano. Per quanto riguarda poi l'articolo 1, è degno di nota che finalmente si istituisca un comitato non pletorico, ma composto di soli nove membri, per organizzare manifestazioni di carattere storico-politico. Sarebbe però opportuno riformulare tale disposizione, prevedendo espressamente che i membri del comitato siano scelti anche tra esponenti del Parlamento, nonchè del mondo del lavoro. Preannunzia quindi la presentazione di un emendamento all'articolo 1. Per quanto riguarda infine gli esponenti del mondo scientifico, ritiene opportuno che essi non siano di esclusiva estrazione storico-diplomatica, ma siano espressione anche di scuole diverse.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CORRAO esprime perplessità sul testo del disegno di legge, che sembra avere i limiti solitamente riscontrati in provvedimenti analoghi, volti a istituire comitati per la celebrazione di eventi storici. Sarebbe tanto più opportuno utilizzare le stesse risorse per finanziare studi seri, affidati a istituzioni già esistenti e di comprovato valore. Pertanto, mentre si dichiara favorevole ai contributi a favore del *The George Marshall International Center* nonchè dell'Accademia italiana di studi avanzati, propone di individuare alcune università italiane che organizzino un importante convegno in Italia e ne curino poi la pubblicazione degli atti.



Il presidente MIGONE fa presente che il comitato di cui all'articolo 1 non spenderà certo 500 milioni di lire per il proprio funzionamento, ma dovrà finanziare iniziative simili a quella auspicata dal senatore Corrao, tra cui vi sarà sicuramente un convegno organizzato dalla SIOI con la collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Il senatore ANDREOTTI ricorda di aver sollecitato da oltre un anno e mezzo la presentazione del disegno di legge in esame, nonchè di aver inutilmente rivolto a soggetti privati – come la Confindustria – l'invito a contribuire con propri fondi alla celebrazione del 50 anniversario del Piano Marshall. Sarebbe stato paradossale che l'Italia non facesse nulla per celebrare un evento così importante, poichè fu tra i maggiori beneficiari dell'*European Recovery Program* sia per l'entità delle risorse, sia perchè l'80 per cento degli aiuti complessivamente ricevuti era costituito da doni.

L'approvazione del disegno di legge non precluderà certo atti di liberalità dai grandi beneficiari degli aiuti, da cui è lecito attendersi un segno di memoria storica. Preannunzia infine la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a curare una pubblicazione riassuntiva degli effetti del Piano Marshall sulla ricostruzione post-bellica e sullo sviluppo economico-sociale dell'Italia.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che, al fine di evitare manifestazioni dal carattere meramente celebrativo, lo studio dei rapporti tra Europa ed USA potrebbe essere esteso fino al giorno d'oggi.

Il presidente MIGONE rileva che le osservazioni del senatore Corrao e del senatore Vertone Grimaldi potrebbero rifluire nell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Andreotti, ovvero formare oggetto di distinti ordini del giorno.

Ricordato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**61<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati con talune modifiche, precisa che le disposizioni accelerative del programma di metanizzazione contenute nel provvedimento erano state introdotte in alcuni decreti-legge non reiterati nei termini costituzionali. Per questo, l'articolo 1 del testo in esame prevede la sanatoria degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti che si sono prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti d'urgenza decaduti.

Si sofferma, quindi, sul contenuto dell'articolo 2, che stabilisce nuovi termini per gli stati di avanzamento e per gli interventi concernenti il medesimo programma di metanizzazione, nonché la possibilità per gli enti locali che non hanno ancora iniziato i lavori di procedere anche attraverso la concessione ai privati degli stessi. L'articolo 3 prevede nuovi strumenti utilizzabili dai Commissari *ad acta* per accelerare al massimo la realizzazione degli interventi di completamento dei progetti, mentre l'articolo 4 dà la possibilità di procedere ad anticipazioni per le quote di saldo dei contributi comunitari e nazionali da parte del fondo di dotazione di cui alla legge n. 183 del 1987: ciò al fine di agevolare l'utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dall'Unione Europea in sede di quadro comunitario di sostegno 1989-1993.

Con riferimento all'articolo 5, il relatore osserva che si è ritenuto opportuno stabilire nuove procedure di spesa per i progetti FIO, anche

tenendo conto della delibera CIPE del 28 agosto 1995 e si è quindi previsto di autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad anticipare le somme occorrenti per il completamento dei progetti. Dalla disposizione in questione non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato, dato che ci si limita a provvedere alla liquidazione delle previste anticipazioni che risultano già iscritte al capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Fa presente, infine, che l'articolo 6, scaturito da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, prevede che il Governo approvi il programma della metanizzazione della Sardegna entro il 30 giugno 1997; al comma 2 viene prevista l'esenzione dall'IVA delle cessioni di gas di petrolio liquefatto, di gasolio e di gas distribuiti in rete e destinati alle utenze civili e alle attività produttive della regione Sardegna, con esclusione del settore del trasporto e della produzione termoelettrica. Sempre al comma 2 viene prevista la copertura finanziaria delle minori entrate sull'accantonamento del Ministero del tesoro del capitolo 6856 dello stato di previsione dello stesso Dicastero. Sul punto, il relatore sottolinea come la norma di copertura dovrebbe forse più correttamente riferirsi all'intera perdita di gettito derivante dall'esenzione e quindi anche alla quota di IVA non percepita dalla regione Sardegna, sulla base del principio contenuto nell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

In conclusione, ritiene che il disegno di legge, fermi restando gli approfondimenti che la Commissione vorrà svolgere, dovrebbe essere approvato in tempi solleciti al fine di fornire certezza agli operatori chiamati ad attuare le disposizioni in esso contenute.

Il senatore VEGAS chiede ai rappresentanti del Governo di voler fornire, in sede di replica, informazioni in ordine alla possibile sovrapposizione tra talune disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo ed altre di cui al decreto-legge n. 67 del 1997 recentemente approvato dal Senato, nonchè sugli effetti prodotti dalle successive riprogrammazioni finanziarie che hanno determinato una situazione non chiara sull'attuale stato dei fondi a disposizione per gli interventi previsti nel disegno di legge.

Il sottosegretario SALES si riserva di fornire le informazioni richieste in una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C05ª, 0006ª)

Il presidente COVIELLO propone di proseguire la discussione del disegno di legge n. 2418 in una seduta da convocare per le ore 15 di Giovedì 22 maggio e di fissare il termine per gli emendamenti per Martedì 27 maggio alle ore 14.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**99<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

Il presidente BISCARDI, preso atto della mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno nella seduta già convocata per oggi alle ore 15.

(R030 000, C07<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**100<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1823)** *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

**(1084)** *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

**(1988)** *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di fare propri gli emendamenti 4.13, 4.15, 4.18, 4.24 e 4.28, che rinuncia ad illustrare.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, la relatrice PAGANO ricorda innanzitutto che l'emendamento 4.40 da lei presentato recepisce i contenuti di numerose proposte emendative presentate da diverse forze politiche al fine di stabilire la composizione delle commissioni d'esame in misura numericamente paritetica tra commissari interni e commissari esterni. Rispetto alle proposte emendative originariamente presentate in tal senso, ella ha tuttavia dovuto aggiungere la previsione di un numero massimo di commissari al fine di superare il parere contrario altrimenti espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nonostante le perplessità da alcuni sollevate nella seduta scorsa in ordine alla fissazione del suddetto numero massimo, ella ritiene che l'emendamento 4.40 possa comunque far registrare un ampio consenso. Il parere sarebbe comunque contrario sui restanti emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 4. In particolare, ella ritiene che l'emendamento 4.7 stabilisca un criterio eccessivamente rigido che incontrerebbe notevoli difficoltà applicative e che l'emendamento 4.8 renderebbe impossibile l'effettiva composizione delle commissioni in tempo utile per il corretto svolgimento delle prove d'esame.

Dopo aver invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 4.9, considerandolo assorbito nel sistema prefigurato dagli emendamenti 4.40 e 4.41 da lei presentati, la relatrice si esprime poi in senso contrario sugli emendamenti 4.10, 4.14, 4.20, 4.21 e 4.25, tutti conseguenti a proposte emendative riferite al comma 1 su cui ha già espresso parere contrario. Quanto all'emendamento 4.13, ella si dichiara favorevole in linea di massima anche se ne va verificata la conciliabilità con il sistema prefigurato dagli emendamenti 4.40 e 4.41.

La relatrice si esprime poi in senso contrario agli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, non condividendo da un lato la possibilità di nominare presidenti di commissione i docenti delle scuole private, e

dall'altro la restrizione delle categorie tra cui nominare i presidenti stessi, date le difficoltà che già attualmente il Ministero incontra annualmente nella nomina delle commissioni.

Sull'emendamento 4.19, la relatrice esprime parere contrario dal momento che la sanzione della decadenza per il presidente di commissione che non si impegni a presenziare a tutte le operazioni di esame risulta eccessivamente onerosa, compromettendo lo svolgimento delle prove stesse. Eventualmente, potrebbero essere previste sanzioni di tipo diverso, ad esempio economiche.

Il senatore BISCARDI suggerisce un nuovo emendamento (4.42), volto a stabilire in positivo l'obbligo per il presidente a presenziare a tutte le operazioni della commissione, pena l'assunzione di tutte le corrispondenti responsabilità.

Il senatore MASULLO ribadisce l'obiettivo di evitare le presidenze figurative. A tal fine, egli ritiene che lo strumento migliore sia quello di prevedere una formale assunzione di responsabilità in prima persona da parte del presidente che, d'altra parte, essendo comune a due commissioni, potrebbe incontrare difficoltà oggettive ad essere sempre presente a tutte le operazioni di entrambe le commissioni.

Il senatore BISCARDI ricorda che le due commissioni non si riunirebbero comunque mai simultaneamente.

Il senatore MONTICONE si esprime in senso contrario sia all'emendamento 4.19 che all'emendamento 4.42, ritenendo inopportuno irrigidire eccessivamente le modalità di lavoro delle commissioni. D'altronde, a suo giudizio non è realistico realizzare intenti di moralizzazione attraverso lo strumento legislativo.

Il senatore BERGONZI si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.42, che opportunamente cancella i margini di ambiguità altrimenti presenti nel testo. Qualora esso non fosse accolto, egli insisterebbe per la votazione del proprio emendamento 4.9, volto a prevedere la nomina di un presidente per ogni commissione.

Il senatore BEVILACQUA chiede chiarimenti in ordine alla nomina dei membri esterni. Dalla formulazione degli emendamenti 4.40 e 4.41 sembrerebbe infatti che ogni commissione sia formata da un numero di membri esterni pari a quello dei membri interni, più un presidente che avrebbe la responsabilità anche di un'altra commissione. In questo caso, poichè - come ha ricordato il senatore Biscardi - le due commissioni non si riunirebbero contemporaneamente, si porrebbe il problema della mancata utilizzazione dei membri esterni di una commissione, quando sia riunita l'altra.

Il sottosegretario SOLIANI chiarisce che, così come il presidente, anche i membri esterni sono comuni a due commissioni.

Il senatore BEVILACQUA, prendendo atto di tale interpretazione, chiede che gli emendamenti 4.40 e 4.41 siano riformulati in maniera più esplicita.

Riprende quindi ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati la relatrice PAGANO, la quale manifesta avviso contrario sull'emendamento 4.22 che introduce una formulazione di minore rigore. Il parere è analogamente contrario sull'emendamento 4.23 (identico al 4.24), dal momento che l'abbinamento di una commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato con una commissione di istituto statale non comporta certo l'unificazione di entrambe presso la scuola statale. Si tratta infatti di commissioni assolutamente autonome, che avrebbero in comune solo il presidente e i membri esterni. È d'altronde indispensabile, prosegue la relatrice, assicurare omogeneità di valutazione tra le scuole statali e quelle non statali.

Ella ricorda poi di aver presentato l'emendamento 4.30 (nuovo testo) al fine di innalzare lo stanziamento previsto a copertura dei compensi per le commissioni d'esame.

Il senatore BERGONZI rileva che l'emendamento 4.30 (nuovo testo) disciplina solo il compenso dei presidenti e dei membri esterni. Chiede pertanto se e in che termini si intenda compensare anche la partecipazione dei membri interni, dal momento che a suo giudizio sarebbe profondamente discriminatorio non prevedere alcun compenso per questi ultimi.

Il sottosegretario SOLIANI fa presente che, fermo restando il tetto complessivo di spesa, appositamente innalzato di 33 miliardi, l'emendamento non disciplina espressamente i compensi ai membri interni, senza tuttavia escludere che ciò possa avvenire sulla base della contrattazione.

Il senatore BEVILACQUA ritiene indispensabile chiarire che anche i membri interni debbono essere compensati per la partecipazione alle commissioni d'esame. Pur dando atto che l'emendamento 4.30 (nuovo testo) rappresenta un miglioramento rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto, che prevedeva il compenso per i soli presidenti e i membri esterni, egli giudica necessario disciplinare espressamente anche le modalità di compenso per i membri interni.

Anche la senatrice MANIERI giudica inaccettabile la discriminazione recata dall'emendamento 4.30 (nuovo testo) a danno dei membri interni. La pari retribuzione a fronte di pari prestazioni di lavoro rappresenta infatti a suo giudizio una irrinunciabile questione di principio, che non può essere contraddetta neanche per ragioni di compatibilità finanziaria.

Il senatore RESCAGLIO ricorda di aver ripetutamente posto il problema in Comitato ristretto e di non aver avuto in quella sede alcun ri-

scontro positivo. Si rallegra comunque che, per lo meno ora, il problema venga riconsiderato, giudicando inopportuno continuare a mortificare il ruolo dei membri interni.

Il sottosegretario SOLIANI fa presente l'impossibilità di andare oltre la formulazione dell'emendamento 4.30 (nuovo testo), peraltro conseguente all'orientamento di sancire una composizione delle commissioni d'esame numericamente paritaria tra membri interni ed esterni, su cui è parso di registrare un vasto consenso. Ribadisce peraltro che tale emendamento non esclude affatto la possibilità di compensare anche i membri interni, rimandando di fatto la questione alla contrattazione. Ricorda infine che ai membri esterni, in quanto comuni a due commissioni, competerà comunque un carico di lavoro doppio rispetto ai membri interni.

Il senatore OCCHIPINTI ritiene indispensabile effettuare una scelta fra l'alternativa di compensare la sola trasferta (che di fatto sarebbe limitata ai membri esterni) e quella di compensare l'intera commissione (eventualmente in misura differenziata fra membri interni e membri esterni, in rapporto ai rispettivi carichi di lavoro).

Il senatore BISCARDI giudica inopportuno fare riferimento alle indennità di missione che, negli ultimi anni, hanno dato luogo ad oneri esorbitanti a carico dell'amministrazione scolastica.

Il presidente OSSICINI, recependo gli orientamenti emersi, propone di sopprimere nell'emendamento 4.30 (nuovo testo) la parola «esterni».

Il senatore BEVILACQUA suggerisce a sua volta di sostituire, sia nell'emendamento 4.30 (nuovo testo) che nell'emendamento 4.40, le parole «membri esterni» con l'altra «commissari».

Con tale ultima proposta concordano sia la relatrice PAGANO che il sottosegretario SOLIANI, la quale in particolare assicura che il Governo si assumerà la responsabilità, con il decreto previsto dall'emendamento 4.30 (nuovo testo), di prevedere adeguati compensi per tutti i membri delle commissioni d'esame.

Di tale dichiarazione prende atto con soddisfazione la senatrice MANIERI, a giudizio della quale è compito del Parlamento elaborare norme che non comportino discriminazioni a danno di alcune categorie di docenti, mentre sarà poi responsabilità del Governo tenere conto del diverso impegno dei commissari nell'ambito delle commissioni d'esame.

La relatrice PAGANO conclude infine l'espressione del parere sugli emendamenti, manifestando avviso contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.



Prende quindi la parola il sottosegretario SOLIANI, la quale esprime parere favorevole sull'emendamento 4.40 e conseguentemente contrario sul 4.1 e sul 4.3. Quanto al 4.4, ella invita i presentatori ad accedere all'emendamento 4.40; in caso contrario, il parere sarebbe contrario. Il parere è poi contrario sull'emendamento 4.7, in quanto eccessivamente rigido, sul 4.8 e sul 4.9. Analogamente, il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.10, 4.14, 4.20, 4.21 e 4.25, tutti conseguenti a proposte emendative su cui ha già espresso parere contrario.

Dopo aver manifestato parere favorevole sugli emendamenti 4.41 e 4.30 (nuovo testo), ella si esprime poi in senso contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL  
COMITATO RISTRETTO PER IL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

**Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di 8 membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei membri esterni e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5».

**4.40**

PAGANO, *relatrice*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno e dai docenti del consiglio di classe».

**4.1**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno, scelto sul territorio nazionale, e dai docenti della classe per le restanti materie».

**4.3**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «La Commissione» fino a: «per le restanti materie;» con le seguenti: «La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno e da un numero di commissari esterni pari a quello dei commissari interni; qualora il numero dei commissari risulti in numero dispari, i commissari esterni avranno una unità in più».*

**4.4**

BEVILACQUA, MARRI

*In subordine all'emendamento 4.3, al comma 1, dopo le parole: «da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari diverse» inserire le seguenti: «, scelti in ambito provinciale o nelle province limitrofe.».*

**4.7**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «le materie affidate ai membri esterni» fino alla fine del comma.*

**4.8**

MASULLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente» con le seguenti: «Il presidente di ogni Commissione.».*

**4.9**

BERGONZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni» con le seguenti: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e un numero di commissari esterni pari a quello dei commissari interni;».*

**4.41**PAGANO, *relatrice*

*Conseguentemente all'emendamento 4.4, al comma 2, sostituire le parole: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni;» con le seguenti: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e un numero di commissari esterni pari a quello dei commissari interni in ciascuna commissione; qualora il numero dei commissari di ciascuna commissione risulti dispari, i commissari esterni avranno una unità in più;».*

**4.10**

MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 2, dopo le parole: «sono nominati» inserire le seguenti: «, di norma.».*

**4.13**

RONCONI

*Conseguentemente all'emendamento 4.1, al comma 2, sopprimere le parole: «e due membri esterni.».*

**4.14**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

*Al comma 2, sostituire le parole: «tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali» con le seguenti: «tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore con almeno tre anni di servizio in qualità di preside».*

**4.15**

RONCONI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «tra i capi di istituto di scuola media statale» fino a: «ricercatori universitari confermati».*

**4.16**

BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «tra i capi di istituto di scuola media statale» fino a : «tra i docenti della scuola secondaria superiore;» con le seguenti: «tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore e che vi abbiano insegnato per almeno un triennio, tra i docenti della scuola secondaria superiore con una anzianità in ruolo ordinario di non meno di dieci anni e che abbiano comunque già fatto parte di commissioni d'esame, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni;».*

**4.17**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «tra i capi di istituto di scuola media statale» con le seguenti: «tra i capi di istituto di scuola media con almeno cinque anni di servizio in qualità di presidi».*

**4.18**

RONCONI

*Al comma 2, dopo le parole: «tra i docenti della scuola secondaria superiore;» inserire le seguenti: «non può essere nominato presidente di commissione chi non sottoscriva un formale impegno, a pena di decadenza, a presenziare a tutte le operazioni della commissione».*

**4.19**

MASULLO

*Al comma 2, dopo le parole: «tra i docenti della scuola secondaria superiore;» inserire le seguenti: «il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni».*

**4.42**

BISCARDI

*Conseguentemente all'emendamento 4.1, al comma 2, sopprimere le parole da: «i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione» fino alla fine del comma.*

**4.20**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

*Conseguentemente all'emendamento 4.3, al comma 2, sopprimere le parole: «i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore».*

**4.21**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

**4.22**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**4.23**

BERGONZI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**4.24**

RONCONI

*Conseguentemente all'emendamento 4.1, al comma 5, sopprimere le parole: «e dei membri esterni».*

**4.25**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «5. La partecipazione dei presidenti e dei membri esterni è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, viene innalzato di lire 33 miliardi».*

**4.30** (Nuovo testo)PAGANO, *relatrice*

Al comma 5, sopprimere le parole: «in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e».

**4.26**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e».*

**4.27**

BRIGNONE, LORENZI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede dei candidati esterni sono indicati dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

**4.28**

RONCONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti frequentati; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede dei candidati esterni sono indicati dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

**4.29**

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**91ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa (n. 93)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b 00, C08ª, 0004º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il relatore VEDOVATO illustra il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato il piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

Il piano di ristrutturazione delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa, presentato da FS s.p.a., si basa su di una complessa articolazione di interventi che incidono sia sulle caratteristiche strutturali che sugli aspetti operativi e gestionali delle aziende stesse.

Vengono previsti interventi di riduzione della rete e degli organici, verifica e rimodulazione degli investimenti, pianificazione della produzione, politiche tariffarie e di *marketing*, una diversa organizzazione del lavoro, una riorganizzazione delle manutenzioni, adeguamenti rego-

lamentari ecc., in un quadro organico orientato a conseguire gli obiettivi definiti.

Il piano prevede due fasi. Una da attuare nel primo anno, finalizzata a garantire la gestione aziendale a fronte della riduzione del contributo pubblico. L'altra, da attuare nel corso del triennio, finalizzata a conseguire il rapporto dello 0,35 fra ricavi da tariffe e costi di trasporto, come previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'insieme delle azioni previste configura un programma di lavoro complessivamente sostenibile che corrisponde non solo all'obiettivo del risanamento economico-finanziario, ma anche a conseguire risultati di ammodernamento tecnologico e funzionale in grado di ampliare e rilanciare i servizi gestiti dalle aziende.

In questa ottica si muovono le indicazioni che, per quanto concerne gli investimenti, puntano a realizzare le opere necessarie per avere condizioni di esercizio che minimizzino i costi di gestione dei treni e delle reti e determinano un potenziamento infrastrutturale delle linee a servizio delle aree ad elevata e concentrata domanda potenziale di trasporto locale. Lo svecchiamento del materiale rotabile, la dotazione di sistemi tecnologici, come gli apparati di comando centralizzato del traffico e gli apparati di blocco elettrico automatico, costituiscono inoltre elementi di miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Significativo, anche come indicazione concreta di nuove linee di indirizzo, l'obiettivo di una pianificazione dell'offerta basata sulla ottimizzazione della integrazione tra servizi su ferro e su gomma, eliminando le interferenze e le sovrapposizioni esistenti e raccordando i servizi con quelli già offerti da FS s.p.a..

Il piano si muove quindi nelle linee generali di riforma dell'intero settore del trasporto pubblico regionale e locale, basata su una attribuzione a livello decentrato dei poteri e delle responsabilità e sulla realizzazione della integrazione funzionale, tariffaria e delle infrastrutture di tutti i servizi di trasporto che, in ambiti territoriali omogenei, sono oggi gestiti da diversi soggetti.

A questo proposito si segnala che la materia si interseca sul piano normativo con i decreti legislativi che dovranno essere emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 56, e segnatamente con quello previsto dall'articolo 4 che riguarda specificamente la riforma del trasporto pubblico locale.

Il piano si inserisce tuttavia in un ambito più generale di condizioni date che determina punti di criticità che debbono essere opportunamente affrontati.

Gli esuberanti di personale, per quanto contenuti nel numero rispetto alla ipotesi di partenza, a seguito degli accordi intervenuti con le Regioni e con le organizzazioni sindacali, sono tuttavia di sensibile rilievo anche in ragione dell'impatto sociale che si determina in aree del Paese particolarmente deboli. L'uso degli ammortizzatori sociali e delle possibili iniziative aziendali dovrà tener conto della esigenza di assicurare gradualità e copertura complessiva a tutte le esigenze aziendali e sociali. Dovranno quindi essere avviate le opportune iniziative normative e amministrative anche per quanto concerne gli oneri derivanti.



L'obiettivo di dotare l'insieme delle rete ferroviaria di standard tecnologici e di sicurezza adeguati e di ammodernare il parco del materiale rotabile richiede una particolare concreta attenzione, anche in termini di ottimizzazione delle risorse interne al piano, attraverso la rimodulazione degli investimenti previsti in modo da renderli congruenti con il piano di ristrutturazione.

Il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi complessivamente sostenuti è stato esplicitamente indicato come obiettivo di piano dalla citata legge n. 662 del 1996.

Il piano dichiara il conseguimento dell'obiettivo a fine del triennio in termini di media nazionale dei risultati delle singole realtà aziendali. Dall'esame dei dati disaggregati risulta evidente che alcune aziende non saranno assolutamente in grado di far registrare un rapporto di 0,35, mentre altre lo saranno con difficoltà. Le prime sono le Ferrovie della Calabria e le Ferrovie della Sardegna, le seconde le Ferrovie Appulo-Lucane e le Ferrovie del Sud Est. Si tratta d'altra parte di realtà che partono da livelli percentuali di copertura dei costi molto bassi. Per queste situazioni, fermo restando il passaggio alla competenza regionale al 1° gennaio 2000, occorrerà definire interventi di sostegno dell'azione delle Regioni interessate per un periodo ulteriore, la cui durata dovrà essere graduata in relazione alle specificità registrate.

I *deficit* pregressi alla gestione da parte di FS, nonché il deficit maturato nel 1997, al netto delle sovvenzioni statali, a seguito dei tempi di effettiva esecutività del piano richiedono specifiche azioni mirate al ripiano entro la scadenza della gestione.

La complessità del processo che si è avviato con la legge n. 662 deve essere governata avendo riferimento all'obiettivo finale, del coordinamento e della integrazione funzionale nei sistemi regionali di trasporto, che può essere conseguito solamente in un corretto e costante rapporto con le Regioni. A questo proposito si rileva che la legge n. 662 prevede la definizione, entro giugno 1999, degli accordi di programma tra Ministero dei trasporti e regioni per il trasferimento delle aziende. L'anticipazione della stipulazione di tali accordi, possibilmente in un arco ravvicinato di tempo rispetto alla approvazione del piano di ristrutturazione, consentirebbe una anticipata definizione dei reciproci rapporti, una positiva sinergia istituzionale ed una consapevole partecipazione delle Regioni ad un processo i cui risultati avranno effetti diretti nei loro confronti. Le Regioni non possono essere considerate solamente destinatarie del risultato finale, ma protagoniste a pieno titolo del processo di risanamento, ristrutturazione e rilancio delle aziende per fare in modo che la realizzazione del piano venga colta come occasione di costruzione di sistemi integrati regionali di trasporto. In questo senso peraltro va dato atto di un confronto avviato che ha già portato a conseguire intese nella fase preliminare alla predisposizione del piano.

Invita altresì il Governo ad avviare sollecitamente l'operatività del piano ed a riferire entro un anno dall'avvio del progetto definendo in particolare, d'intesa con le Regioni, l'assetto finale delle aziende dopo la ristrutturazione».

Su tale documento si apre un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori LAURO, il quale fa presente che a suo avviso non è stata raggiunta l'intesa con tutte le Regioni (in particolare la regione Campania sarebbe contraria al piano) e pone il problema della sicurezza che deve essere affidata al Governo e non alle stesse ferrovie concesse e FIRRARELLO, che sottopone alla Commissione il problema della ferrovia concessa circumetnea che sarebbe condannata alla sua liquidazione se fosse approvato questo piano che non consente neppure l'ultimazione dei lavori avviati.

Replicando agli intervenuti, il sottosegretario SORIERO ricorda che il piano proposto dal Governo è volto alla ristrutturazione e al risanamento delle aziende allo scopo di sviluppare l'intermodalità. Esso si muove nell'ambito tracciato dal Parlamento con l'ultima legge finanziaria. Certo, è stato condotto un delicato confronto con le organizzazioni sindacali, giustamente preoccupate dalle conseguenze del risanamento sui livelli occupazionali. Parallelamente, si è cercato anche di venire incontro alle esigenze delle Regioni evitando di scaricare su di esse oneri pregressi. Assicura comunque che l'intesa è stata raggiunta con tutte le Regioni interessate, ferma restando la necessità di verifiche successive con le Regioni stesse in sede di attuazione del piano.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI, il quale, associandosi a quanto affermato dal senatore Lauro, avverte che non sarebbe stata raggiunta una previa intesa con la regione Puglia, il relatore VEDOVATO accogliendo in parte i suggerimenti emersi dal dibattito, integra lo schema di parere con una precisazione volta ad evidenziare la necessità di definire senza equivoci le competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza, tenendo conto del principio di differenziazione tra controllato e controllore.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere così modificato.

Annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori LAURO, PERUZZOTTI, RAGNO e FIRRARELLO, mentre voteranno a favore il senatore VERALDI e il presidente PETRUCCIOLI.

Posto ai voti, lo schema di parere come modificato risulta approvato dalla Commissione a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**86ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA****Votazione per elezione di un Vice Presidente**  
(R027 000, C09ª, 0002ª)

Il Presidente SCIVOLETTO, ricordato che il senatore Pettinato, che ricopriva la carica di Vice Presidente della Commissione, ha cessato di far parte della Commissione ed è stato sostituito dal senatore Cortiana, richiama preliminarmente le disposizioni regolamentari in materia di elezione suppletiva alla carica di Vice Presidente.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore Cortiana.

Il Presidente SCIVOLETTO rivolge infine parole di benvenuto al senatore Cortiana, per l'assunzione della carica di Vice Presidente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(139) PIATTI ed altri.** – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(995) FUSILLO e BEDIN.** – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(1587) MELUZZI ed altri.** – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario**

(2076) *BUCCI ed altri.* - *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) *CARCARINO e CRIPPA.* - *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio scorso, procedendo nell'illustrazione degli emendamenti già pubblicati in allegato alla seduta del 29 aprile.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore *BUCCI* illustra l'emendamento 6.9, sottolineando l'esigenza di prevedere termini più congrui di quelli originariamente previsti.

Il senatore *CARCARINO*, illustrando l'emendamento 6.1, sottolinea l'esigenza di evitare un termine troppo restrittivo e dà per illustrato l'emendamento 6.2, connesso alle disposizioni dell'articolo 1.

Il senatore *ANTOLINI* illustra l'emendamento 6.3, sottolineando che l'esigenza di attribuire piene competenze alle Regioni appare rafforzata dall'intento del Governo di sopprimere l'AIMA, come emergerebbe dallo schema di decreto legislativo di riordino del Ministero; dà quindi per illustrato l'emendamento 6.4.

Il senatore *PREDA* illustra l'emendamento 6.5, volto a prevedere uno spostamento di termini, come pure i connessi emendamenti 6.6, 6.7 e 6.8.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.,

Il senatore *MINARDO* illustra gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, precisando che contengono delle riformulazioni più idonee delle disposizioni del testo governativo.

Il senatore *CUSIMANO* illustra gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, precisando che l'emendamento 7.7 prevede un rafforzamento dell'applicazione dei commi 1 e 2.

Il senatore *ANTOLINI* dà per illustrati gli emendamenti 7.4, e 7.5, sottolineando l'esigenza di modificare le disposizioni in materia di penalità.

Il senatore *PREDA* illustra l'emendamento 7.10 volto a fissare un termine per la definizione delle modalità di cui al comma 1 da parte delle regioni e dà per illustrato l'emendamento 7.11.

Il senatore *ANTOLINI* dà per illustrato l'emendamento 7.0.1.

Si passa agli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 8.7 e 8.6.

Il senatore MINARDO dà quindi per illustrati gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 8.10 e il connesso emendamento 8.11, volti a includere anche le associazioni tra i soggetti incaricati di funzioni di coordinamento e controllo.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 8.8, volto a recepire l'osservazione della Commissione bilancio in materia di modalità di funzionamento del nuovo ufficio previsto al comma 3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 8.1, sottolineando l'esigenza di mettere a disposizione delle regioni un sistema informatico di gestione del regime delle quote latte.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 8.9, volto ad affidare le funzioni di controllo esclusivamente al Comando Carabinieri previsto al comma 5.

Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l'emendamento 8.0.1 di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer.

Si passa agli emendamenti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l'emendamento 9.27, di cui è primo firmatario il senatore Fusillo.

Il senatore ANTOLINI, dato per illustrato l'emendamento 9.14, si sofferma sull'emendamento 9.8, volto a sopprimere le diverse pattuizioni tra le parti con riferimento alla titolarità della quota prevista al comma 1, onde evitare di attribuire alla quota una funzione di rendita; dato quindi per illustrato l'emendamento 9.10 (volto a prevedere la vendita anche fuori regione), sottolinea l'importanza di attribuire efficacia immediata alla vendita stessa, come previsto dall'emendamento 9.9, che dà per illustrato, come fa pure per gli emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 9.19, come pure i connessi emendamenti 9.20, 9.21, 9.22, 9.23 e 9.24, precisando che tali proposte emendative derivano dall'intenzione di configurare il rapporto di utilizzo della quota come un rapporto di tipo concessorio e non di piena titolarità; sottolinea altresì che la soppressione del secondo periodo del comma 4, di cui all'emendamento 9.23, punta ad evitare di impoverire le Regioni, attraverso il ricorso alla facoltà di affitto fuori del territorio regionale, delle proprie quote.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 9.29 relativo alle aziende agricole con una produzione lattiera non superiore a 30 tonnellate an-

nue per ettaro; illustra altresì l'emendamento 9.30, cui va attribuito estremo rilievo in quanto, coerentemente al principio della libertà di impresa, si prevede la libera trasferibilità delle quote su tutto il territorio nazionale, sia pure con diritto di prelazione all'interno della provincia; illustra quindi il connesso emendamento 9.31 (con cui l'IVA sul trasferimento di quota è fissata al 4 per cento), nonché l'emendamento 9.32, in materia di diritto di prelazione anche per i soci delle associazioni di produttori; dà quindi per illustrati gli emendamenti 9.34 e 9.33.

Il senatore BETTAMIO, illustrando l'emendamento 9.28, sottolinea l'esigenza di coordinarlo con l'emendamento 9.33.

Il senatore CARCARINO illustra congiuntamente gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, volti a prevedere la sostanziale abolizione del mercato delle quote e delle relative rendite di posizione, facendo leva sulla politica regionale della revocche delle quote, onde evitare flussi incontrollati di quote dalle aree deboli alle aree forti.

Il PRESIDENTE relatore, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA  
SEDUTA DEL 22 MAGGIO*

(A007 000, C09ª, 0039ª)

Il PRESIDENTE, nell'informare che è testè pervenuta l'assegnazione dello schema di decreto legislativo di conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione della Amministrazione centrale, avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata di per giovedì 22 maggio alle ore 15, è integrato, con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo citato; avverte altresì che – come convenuto in contatti informali con i rappresentanti dei Gruppi – la programmata audizione del ministro Pinto sulle questioni attinenti il riordino del MI-RAAF e delle aziende, agenzie ed enti strumentali, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**77<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il ministro del commercio con l'estero FANTOZZI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (n. 36)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C10<sup>a</sup>, 0012<sup>a</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio, mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore TRAVAGLIA, il quale, nel ricollegarsi alle considerazioni svolte nella precedente seduta, in particolare dal senatore Pappalardo, esprime il disagio dell'opposizione, che va al di là dello schema di decreto sottoposto al parere parlamentare, per coinvolgere più in generale le modalità con cui vengono effettuate le nomine. Quanto alla proposta di nomina del presidente dell'ICE, sarebbe stato auspicabile un segnale innovativo.

Il senatore WILDE manifesta il dissenso della sua parte politica da ricondursi al sistema spartitorio adottato dal Governo nell'effettuare le nomine negli enti pubblici.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore LARIZZA, sottolineando come il cambiamento della maggioranza e del Governo non debbano necessariamente comportare mutamenti nei vertici degli enti, con riguardo ai quali devono sem-

pre prevalere considerazioni relative alle competenze, a prescindere da condizionamenti politici. Ribadisce, quindi, la proposta di parere favorevole già formulata in sede di relazione, nell'interesse degli utenti.

Il ministro FANTOZZI si sofferma sui criteri seguiti dal Governo per l'effettuazione delle nomine dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ICE e per la designazione del presidente: obiettivo valore professionale; ragioni di equilibrio politico; appartenenza geografica e merceologica. Si diffonde poi sulle competenze professionali del designato presidente, con riguardo alla cui proposta di nomina, dichiara di avere preventivamente acquisito l'avviso di tutte le forze politiche. La riduzione dei componenti del Consiglio d'amministrazione da 36 a 5, d'altra parte, ha comportato una valutazione molto puntuale dei settori maggiormente coinvolti nel comparto del commercio con l'estero. Ricorda come la presenza delle diverse componenti sia assicurata nell'ambito del comitato consultivo, cui è assegnato il compito di delineare le grandi strategie dell'Istituto e conclude dicendosi convinto che il Consiglio d'amministrazione e il presidente, nella loro autonomia e con il pieno appoggio del Ministro, sapranno svolgere al meglio il loro compito nell'interesse del paese.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il presidente CAPONI, intervenendo a nome del suo gruppo, dichiara che voterà a favore della proposta di nomina, pur con qualche riserva motivata dal disaccordo manifestato dal designato presidente sulla scelta effettuata dal Parlamento in sede di riforma dell'ICE circa il mantenimento del carattere pubblico dell'Istituto. Manifesta forti perplessità sulle nomine, effettuate dal Governo, dei componenti del Consiglio d'amministrazione, nomine sulle quali - egli ricorda - non è prevista l'espressione di un parere da parte del Parlamento. Se così non fosse stato, con riguardo ad esse egli avrebbe espresso un voto contrario.

Il senatore ASCIUTTI ricorda a sua volta che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere unicamente sulla nomina del designato a presidente dell'ICE; ricorda altresì che, nell'approvare la legge di riforma dell'ICE, la Commissione adottò una decisione - caldeggiata dalla sua parte politica - volta ad un forte ridimensionamento del numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione. Conclude dichiarando il voto di astensione della sua parte politica, motivato dalla mancanza di un segnale di novità, di cui sarebbe stato auspicabile si facesse interpretare la proposta di nomina.

Il senatore DE CAROLIS esprime il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo che le scelte siano state orientate a criteri di competenza professionale; nè d'altra parte l'appartenenza ad un'area politica può diventare - a suo modo di vedere - elemento di discriminazione.

Il senatore TURINI, dopo aver espresso un giudizio positivo sulle nomine effettuate dal Governo dei membri del Consiglio d'amministra-



zione, esprime il proprio voto favorevole alla proposta di nomina del presidente, in ragione dell'esperienza internazionale da lui maturata.

Il senatore ZILIO, nel condividere l'impostazione del relatore, esprime a sua volta voto favorevole alla proposta di nomina del presidente dell'ICE.

Si passa quindi alla votazione, a cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, DE CAROLIS, DI BENEDETTO, FIORILLO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO, SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA, TURINI, WILDE e ZILIO.

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.

**Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1608, tabella 16, dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 90)**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero: esame e rinvio)  
(R139 b 00, C10ª, 0002°)

Il presidente CAPONI, considerato l'ormai imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e la richiesta del relatore di poter effettuare un approfondimento della materia, ritiene che l'esame del documento in titolo possa essere rinviato alla seduta di domani, la quale, peraltro, dovrà essere anticipata alle ore 14,30, onde consentire poi lo svolgimento degli altri argomenti all'ordine del giorno. Poichè il Ministro non potrà essere presente, gli dà quindi la parola affinché possa esprimere il punto di vista del Governo.

Il ministro FANTOZZI ricorda come sia sottoposto al parere della Commissione uno schema di decreto che il Ministro del commercio con l'estero è tenuto ad adottare di concerto con il Ministro del tesoro per la ripartizione dell'unico capitolo dello stato di previsione del commercio con l'estero destinato a contributi a favore di enti, istituti e associazioni. Si richiama quindi brevemente alla legge n. 1083 del 1954, che prevede la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane, alla legge n. 518 del 1970, con cui si è proceduto al riordino delle camere di commercio italiane all'estero, nonchè alla legge n. 240 del 1981, contenente provvidenze a favore di consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e alla legge n. 394 del 1981, nel cui ambito sono previsti contributi annuali a consorzi turistico-alberghieri ed agro-alimentari. Nell'anno 1996 furono stanziati per tali finalizzazioni risorse pari a 46,7 miliardi. Per l'anno in corso era stato originariamente previsto lo stanziamento di soli 21 miliardi, in ragione dei tagli resi necessari dal piano di rientro del disavanzo pubblico. Con un emendamento, in sede di esame della manovra di bilancio, si è poi riusciti a reperire risorse pari ad ulteriori 20 miliardi, portando così lo stanziamento

complessivo a 40,5 miliardi: poichè le risorse così reperite erano destinate al rifinanziamento dei consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese, nel prospettato riparto sono stati mantenuti 20 miliardi a tale finalizzazione, ripartendo le rimanenti risorse fra le altre finalità. Nel disegno di legge contenente «Interventi urgenti per l'economia», già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera, sono state sottratte al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, risorse pari a 25 miliardi destinate al finanziamento dei concorsi all'esportazione delle piccole e medie imprese. Il Governo ha presentato alla Camera un emendamento volto a ripristinare lo stanziamento originario, e di tale emendamento il prospettato riparto tiene conto; ove esso non fosse approvato, occorrerà eliminare la finalizzazione relativa ai consorzi all'esportazione e procedere ad una riduzione proporzionale delle altre tre finalizzazioni.

Il presidente CAPONI ringrazia il Ministro per le delucidazioni fornite e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ  
21 MAGGIO*

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già prevista per domani, mercoledì 21 maggio, avrà inizio alle ore 14,30, anzichè alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**119ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PER IL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 800  
E N. 1363  
(A007 000, C11ª, 0046º)*

In apertura dei lavori il senatore BONATESTA, rilevato che è pervenuta dall'INPS la documentazione a suo tempo richiesta e relativa ai disegni di legge nn. 800 e 1363, propone che gli stessi vengano iscritti all'ordine del giorno delle sedute da convocare per la prossima settimana, onde proseguire l'esame congiunto già avviato, e che venga programmata un'audizione dei medici dell'INPS interessati ai provvedimenti.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che la sua proposta di audizione non può essere presa in esame nelle sedute convocate per la corrente settimana, non essendo i due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, e assicura che l'esame congiunto di questi ultimi verrà proseguito nelle sedute da convocare per la prossima settimana.

*IN SEDE REFERENTE*

**(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 7 maggio 1997.

Il senatore MANZI osserva che il disegno di legge all'esame contiene numerose proposte meritevoli di attenzione, la cui attuazione po-

trebbe concorrere a fornire una positiva risposta alla domanda di lavoro che emerge con forza crescente dal mondo giovanile: rileva però che in alcuni provvedimenti del Governo, già esaminati dalla Commissione, come ad esempio il decreto-legge sui lavori socialmente utili, convertito dalla legge n. 608 del 1996 e il cosiddetto «pacchetto Treu», figurano gran parte delle misure proposte dal disegno di legge n. 663 che, pertanto, risulta in larga misura superato. Inoltre, se si considera la limitata disponibilità delle risorse pubbliche destinate all'adozione di misure a favore dell'occupazione, diventa difficile prendere in considerazione ulteriori provvedimenti, rispetto a quelli da lui ricordati e agli altri all'esame delle Camere. Pertanto, si tratta, in prospettiva, di reperire risorse adeguate e riprendere su nuove basi, anche alla luce di quanto nel frattempo è stato realizzato, la riflessione in materia di occupazione giovanile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(641) DANIELE GALDI:** *Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

**(1059) BORNACIN:** *Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

(Discussione congiunta: approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 641; assorbimento del disegno di legge n. 1059)

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in titolo sono già stati oggetto di esame da parte della Commissione in sede referente e propone di dare per acquisita la discussione generale già svolta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli, ricordando che la Commissione aveva già scelto come testo base il disegno di legge n. 641, al quale pertanto si intendono riferiti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra l'emendamento 1.1, con il quale la data di decorrenza della soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è fissata al 1° gennaio 1998.

Con il parere favorevole del relatore GRUOSSO, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato.

È quindi approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore GRUOSSO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, con i quali si provvede a coordinare il testo dell'articolo 2 con le disposizioni re-

cate dall'articolo 2 del decreto legge n. 510, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere favorevole agli emendamenti illustrati dal relatore, gli stessi, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

La Commissione approva successivamente l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra quindi l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4. Ricorda che con tale emendamento viene recepita la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sui disegni di legge in titolo.

L'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, viene posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE avverte che è conclusa la votazione degli articoli.

Il relatore GRUOSSO richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di procedere al coordinamento del comma 2 dell'articolo 1, del comma 1 dell'articolo 2 e dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 3, nella parte in cui si fa riferimento al termine di decorrenza della soppressione del Fondo, modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1. Formula la conseguente proposta di coordinamento.

La proposta di coordinamento formulata dal relatore GRUOSSO, sulla quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, viene posta ai voti e approvata.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore DUVA, il quale esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione e dal Governo, inteso a recepire le esigenze previdenziali della categoria degli spedizionieri doganali senza venir meno alle scelte di rigore e di risanamento dei conti pubblici che sono alla base dell'azione del Governo, specialmente in materia previdenziale. Nell'esprimersi pertanto a favore del testo approvato dalla Commissione, si dichiara preoccupato per ciò che attiene alla salvaguardia delle professionalità maturate nell'ambito della categoria degli spedizionieri doganali, professionalità che, pur nel mutamento del quadro economico seguito alla creazione del mercato unico, mantengono una loro importanza e auspica che tale questione sia materia di prossime iniziative legislative.

Il senatore MULAS dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge n. 641, esprimendo altresì il proprio

apprezzamento per il disegno di legge di iniziativa del senatore Bornacin. Ritiene che la Commissione si accinge a varare un provvedimento che rende giustizia alle legittime aspettative della categoria degli spedizionieri doganali.

Il senatore MANZI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, esprimendo apprezzamento per un provvedimento che riconosce i diritti della categoria. Esprime anch'egli preoccupazione per la tendenziale scomparsa di una professionalità che ha costituito una parte importante del tessuto economico e sociale delle zone di confine, e auspica l'adozione di misure volte a contrastare tale eventualità.

A nome del Gruppo della Sinistra democratica, il senatore PELELLA esprime soddisfazione per il provvedimento che la Commissione si accinge a varare in un testo senz'altro migliorato rispetto alla proposta originaria. Si tratta infatti di un atto dovuto, che tutela i diritti e le legittime aspettative della categoria degli spedizionieri doganali.

I senatori MONTAGNINO e MUNDI annunciano, ciascuno a nome della propria parte politica, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Il senatore CORTELLONI dichiara che si asterrà poichè il disegno di legge che la Commissione si accinge a varare rende indubbiamente giustizia alla categoria degli spedizionieri doganali, ma non tiene nella dovuta considerazione i problemi di salvaguardia delle relative professionalità, già sollevati nelle dichiarazioni di voto dei senatori Duva e Manzi.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 641 nel suo complesso, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1059.

**(661) PREIONI:** *Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

**(2401) Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 15 maggio 1997.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il senatore Bedin, relatore sui provvedimenti in titolo, al momento impossibilitato ad essere presente in Commissione.

Il senatore MANZI ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire per quale motivo i lavoratori italiani in Svizzera non hanno ricevuto per anni quanto assicurato loro dal Protocollo tra Italia e Repubblica elvetica reso esecutivo dal 1980, relativamente alla corresponsione di un'indennità di disoccupazione pari a quella percepita dai lavoratori svizzeri, i cui importi sono peraltro garantiti dai versamenti effettuati all'INPS da parte delle competenti autorità elvetiche. Occorre, in sostanza, capire se vi è una carenza intrinseca del Protocollo ovvero se difficoltà burocratiche di varia natura vanificano la possibilità, per i lavoratori frontalieri, di esercitare un diritto loro riconosciuto, almeno sulla carta. In tal caso, peraltro, sarebbe opportuno procedere nell'individuazione delle relative responsabilità; auspica che su tale tema la Commissione mostri una sensibilità analoga a quella che la ha recentemente indotta a richiedere l'autorizzazione a svolgere una indagine conoscitiva sulla erogazione di fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia. I disegni di legge in discussione, peraltro, si propongono, apprezzabilmente, di sanare la situazione testè descritta. Sarebbe però opportuna una maggiore snellezza delle disposizioni in essi contenute. In particolare, l'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati detta una procedura assai macchinosa, soprattutto per quel che concerne i numerosi pareri previsti al comma 3, destinata a procrastinare ulteriormente la erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori. La sua parte politica ritiene pertanto necessario apportare alcuni miglioramenti al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, pur esprimendo su di esso un parere sostanzialmente favorevole.

Il sottosegretario PIZZINATO auspica che l'esigenza di perfezionare il testo del provvedimento, espressa dal senatore Manzi, venga conciliata con quella, a suo avviso prevalente, di assicurare un *iter* il più possibile celere ai disegni di legge in titolo, che affrontano una problematica che si sta trascinando da molti anni senza trovare una soluzione definitiva.

Il senatore MULAS esprime la propria perplessità per l'assenza del relatore, impegnato, a quanto gli risulta, nella seduta di un'altra Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Mulas che, in linea generale, il Presidente di una Commissione permanente può sostituire temporaneamente il relatore su un provvedimento, come egli sta facendo attualmente. Avverte altresì che, in accoglimento dell'appello rivolto dal rappresentante del Governo, intende pervenire in settimana alla conclusione della discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Accogliendo una richiesta del senatore MULAS, il quale osserva che l'elevato numero dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana rende difficile un adeguato approfondimento di ciascuno di essi, il PRESIDENTE rinvia alla seduta già convocata per domani il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

**(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

**(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice PILONI informa la Commissione che il sottosegretario Gasparrini non potrà prendere parte alla seduta odierna a causa di una lieve indisposizione. Esprime preoccupazione per il protrarsi dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, il cui seguito è stato rinviato già per due volte, in accoglimento di una specifica richiesta del Governo. Auspica che sia comunque possibile riprendere quanto prima l'esame.

Il PRESIDENTE, nel condividere le preoccupazioni testè espresse dalla senatrice Piloni, assicura che, ove non fosse possibile proseguire l'esame congiunto nelle sedute già convocate per domani e per giovedì 22 maggio, provvederà a iscrivere nuovamente all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in titolo, per la prossima settimana, acquisite le necessarie informazioni sulla disponibilità della rappresentante del Governo, alla quale augura un pronto ristabilimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1144) ZANOLETTI ed altri: Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 14 maggio 1997.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il senatore Bonatesta, relatore sul provvedimento in titolo, al momento impossibilitato a prendere parte alla seduta.

Il senatore MANZI ritiene meritevoli di attenzione le finalità del disegno di legge, da lui condivise, in particolare per quel che concerne



l'esigenza di tutelare le modeste attività commerciali e artigianali che si svolgono nei piccoli comuni di montagna. È però necessario a suo avviso distinguere tra le diverse realtà economico-sociali dei comuni e delle valli: infatti, nelle zone turistiche, il commercio e l'artigianato sono fiorenti e non necessitano certo delle agevolazioni previste dal provvedimento in titolo, che risultano invece quanto mai opportune per le aree non turistiche, soggette al fenomeno dello spopolamento. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche al disegno di legge n. 1144.

Secondo il senatore Michele DE LUCA il disegno di legge di iniziativa del senatore Zanoletti prende le mosse da motivazioni ampiamente condivisibili, poichè lo spopolamento che minaccia numerosi centri di montagna di modeste dimensioni costituisce un fenomeno dannoso per l'economia locale e rientra tra le cause del dissesto idrogeologico che affligge molte aree montane. Egli condivide in linea di principio la proposta di assicurare alcuni benefici di carattere previdenziale agli esercenti di attività artigianali e commerciali nei piccoli comuni di montagna, ma esprime forti dubbi sul meccanismo dell'esonero del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività, come previsto dall'iniziativa legislativa all'esame, poichè non è chiaro quale ricaduta avrebbe una tale misura sul piano delle prestazioni e, di conseguenza, con quali risorse è possibile assicurare la continuità delle prestazioni previdenziali in presenza di un esonero dal pagamento della relativa contribuzione.

Anche il senatore CORTELLONI apprezza le finalità del provvedimento in titolo ma ritiene che le misure in esso previste siano inadeguate, poichè il diffuso degrado delle zone di montagna richiede interventi più significativi, soprattutto sul piano delle infrastrutture e dei servizi. Pur condividendo l'esigenza prospettata dal senatore Michele De Luca, di introdurre dei miglioramenti al testo all'esame, soprattutto per quanto attiene ai profili finanziari, ritiene necessaria l'adozione di una iniziativa legislativa più ampia che recepisca anche le recenti raccomandazioni dell'Unione Europea sulla necessità di promuovere misure idonee a colmare lo svantaggio socio-economico delle aree montane.

Nell'associarsi ai rilievi critici svolti dal senatore Michele De Luca, il senatore DUVA sottolinea l'esigenza di prestare una pari attenzione alle esigenze di salvaguardia e rilancio economico delle aree di montagna e alle esigenze di rigore e di equità che sono alla base delle proposte di riforma dello Stato sociale e, in particolare, di riordinamento del sistema pensionistico. Sotto questo profilo, egli ritiene indispensabile apportare delle modifiche al disegno di legge in titolo per quantificarne gli oneri e indicare le relative modalità di copertura. Non esclude pertanto la possibilità che la Commissione richieda al Governo di predisporre una relazione tecnica, così come previsto dall'articolo 76-bis del Regolamento del Senato. Egli condivide anche le considerazioni del senatore Manzi, sulla necessità di prendere in considerazione in modo differenziato le diverse realtà delle aree di montagna: tali condivisibili os-

servazioni si fondano peraltro sull'esigenza di emanare norme che perseguano coerentemente l'obiettivo di attenuare gli squilibri territoriali attraverso un uso mirato delle risorse pubbliche, in modo da selezionare credibilmente gli interventi e da adottare strumenti adeguati ai fini che ci si propone. In caso contrario, infatti, benefici e agevolazioni finirebbero con il produrre effetti contrari alle finalità enunciate dal legislatore.

Il senatore PREIONI ritiene eccessivamente generica la formulazione del disegno di legge in titolo e osserva che per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone di montagna occorre, più che singole misure di sgravio previdenziale, un intervento volto a ristabilire le condizioni per il rilancio di attività produttive spesso bloccate da norme contraddittorie e da pastoie burocratiche. Ad esempio, nelle zone montane, l'edilizia di recupero, alla quale è strettamente connessa l'attività artigianale, è bloccata da disposizioni normative e regolamentari in contrasto l'una con l'altra: infatti, se da un lato il recupero è vincolato al mantenimento delle caratteristiche estetiche dell'immobile, con finalità di tutela del paesaggio, dall'altra parte un decreto del Ministro della sanità del 1975 concede l'abitabilità delle abitazioni restaurate solo a condizione che vi siano determinati requisiti di altezza dei soffitti, requisiti che sovente non ricorrono nelle baite e in altro tipo di costruzioni di montagna. Pertanto – prosegue il senatore Preioni – ancor prima dell'erogazione di incentivi, sono necessarie misure di sburocratizzazione, che tengano anche conto della particolare configurazione del reddito familiare nelle zone di montagna, derivante spesso da una pluralità di attività svolte contestualmente. Egli pertanto esprime forti riserve sui contenuti del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 641****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998».*

**1.1**

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «la previsione» fino a: «24 novembre 1973», con le altre: «la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

**2.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

**2.2**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Gli oneri derivanti all'Inps dall'attuazione della presente legge, da rimborsarsi da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazio-

ne, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:

*a)* quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

*b)* quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 510 del 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.1**

IL GOVERNO

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Articolo 1.

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dal 1° gennaio 1998».*

### Articolo 2.

*Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 1997».*

### Articolo 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998».*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al 1° gennaio 1998».*

*Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 1997».*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

MONTELEONE

*Interviene il ministro per la sanità Rosy Bindi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(R046 001, C12<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Riprende il dibattito sospeso nello seduta del 14 maggio 1997.

Il senatore CAMPUS, dopo aver ricordato che la propria parte politica ha duramente criticato l'introduzione della normativa sulla incompatibilità in sede di esame della legge finanziaria, osserva come il decreto di attuazione delle norme in materia abbia messo ora in evidenza i problemi a suo tempo prefigurati. In particolare egli rileva che, se l'attività libero-professionale deve essere considerata concorrenziale con quella svolta in regime di dipendenza dall'ente pubblico, non si comprende perchè tale indirizzo debba valere solo per la categoria dei medici e non anche per altre professioni. Dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997 emergono molti motivi di critica e di perplessità, mentre si palesano notevoli difficoltà di applicazione concreta della normativa: infatti sia le Regioni che i direttori generali non hanno ancora provveduto nei termini indicati dal decreto e pertanto è estremamente difficoltoso per i medici effettuare l'opzione entro la data del 31 maggio, in quanto non sono valutabili gli elementi in base ai quali effettuare la scelta. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 6 prevede la possibilità di revocare l'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria, ma nulla dice per l'eventuale re-

voca dell'opzione per l'attività intramuraria. Ancora, il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica prevedeva la ristrutturazione della rete ospedaliera che ad oggi non è stata ancora attuata dai direttori generali, facendo venire meno uno dei presupposti fondamentali per l'applicazione della normativa sull'attività libero-professionale. Certamente, prosegue il senatore Campus, le difficoltà di applicazione del regime di incompatibilità sono emerse in modo evidente, dato che è stato necessario emanare una circolare di carattere interpretativo del decreto ministeriale del 28 febbraio scorso. A tale proposito vanno messe in evidenza alcune incongruenze della suddetta circolare. In primo luogo non si giustifica il fatto che le strutture accreditate che stipulano accordi annui per l'esercizio dell'attività libero-professionale debbano sospendere l'accreditamento. Quanto poi all'utilizzo degli ambulatori privati, è facile prevedere che sorgeranno delle difficoltà in merito alla individuazione del soggetto cui faranno carico gli oneri di gestione dell'ambulatorio privato. Infine con riferimento al regime di ricovero, la normativa susciterà sconcerto e disordine non solo tra i medici ed il personale sanitario, ma tra i pazienti, i quali si troveranno indifferentemente, paganti o non, in corsie certamente carenti dal punto di vista degli *standard* alberghieri.

Da ultimo il senatore Campus, individua nel decreto e nella circolare una lacuna concernente il dubbio se anche i parlamentari medici in aspettativa per mandato parlamentare debbano effettuare l'opzione prevista entro il 31 maggio. Concludendo il proprio intervento egli auspica che in relazione alle evidenti difficoltà di applicare la normativa entro i tempi previsti e conformemente al dettato legislativo, sia data alle Regioni e ai direttori generali una proroga per dare esecuzione alle norme, in modo da evitare incongruenze e superficialità organizzative.

Il senatore CAMERINI esprime l'avviso che la normativa sulla incompatibilità abbia finalmente dato una risposta ad un problema da lungo tempo dibattuto, in merito alla collusione degli interessi pubblici e privati, derivante dalla concomitanza fra attività svolte alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e attività privata o addirittura in regime di collaborazione con case di cura private. Il sistema della incompatibilità caratterizza le legislazioni di altri paesi europei e, per quanto riguarda l'Italia, esiste già da tempo nella regione Trentino Alto-Adige, dove la normativa in questione ha contribuito all'efficienza del sistema ospedaliero. Tuttavia se le norme sull'attività libero-professionale e le incompatibilità mirano a garantire che all'interno della sanità pubblica operino le migliori professionalità, nonchè a conseguire risparmi di risorse finanziarie attraverso il miglioramento della strumentazione dei reparti, allora è necessario effettuare una riflessione su alcune parti della normativa in esame. In particolare, soprattutto nella fase transitoria, occorrerà adottare le misure necessarie per evitare un possibile esodo di alte professionalità: andrebbe verificato, infatti, se corrisponde al vero la notizia che nella regione Emilia Romagna ben il 90 per cento dei professionisti operanti negli ospedali pubblici intenderebbero optare per l'attività libero-professionale extramuraria. Un altro aspetto da rivedere

riguarda quello della decurtazione del 15 per cento della componente fissa della retribuzione degli alti dirigenti, che costituisce una penalizzazione di carattere marginale per l'alta dirigenza, mentre è cospicua per i livelli più bassi. Il senatore Camerini osserva poi che la sospensione dell'accreditamento per un anno delle strutture che accolgono l'attività libero-professionale in base ad accordi menzionati nella circolare potrebbe creare delle diseconomie. Egli si sofferma poi criticamente anche sulla disposizione che consente di utilizzare senza oneri aggiunti a carico dell'azienda sanitaria studi od ambulatori privati per lo svolgimento dell'esercizio intramurale della libera professione, nel rispetto delle norme che la regolano. Inoltre, l'oratore osserva che l'attività del medico non si svolge solo a livello individuale, ma oggi esiste in ampia misura l'attività medica di *équipe*, coerentemente con la complessa articolazione dell'atto medico: occorrerebbe quindi che la normativa si occupasse anche di questo aspetto. Infine un problema di notevole rilievo riguarda le liste di attesa: egli auspica in proposito che un corretto rapporto fra attività pubblica e attività libero-professionale possa risolvere questo grave problema, che incide notevolmente soprattutto nel campo della cardiologia interventistica.

La senatrice Carla CASTELLANI, auspicando una maggiore presenza del Ministro ai lavori della Commissione, ribadisce che la normativa in esame suscita non poche riserve sia per quanto concerne il metodo che per il merito. Infatti le norme contenute nell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanzia pubblica si scontrano con la realtà regionale, tanto che è stato necessario emanare un'apposita circolare interpretativa con riferimento al decreto ministeriale di attuazione. In particolare, è emerso chiaramente che gli ospedali non solo non hanno spazi adeguati per l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma sono carenti innanzitutto di luoghi idonei per l'attività istituzionale. Pertanto non sembra congruo il limite temporale di un anno per la disciplina transitoria intramuraria presso strutture private, in quanto ben il 90 per cento delle strutture ospedaliere avranno bisogno di adeguati finanziamenti per adeguarsi agli *standard* alberghieri prefigurati dalla normativa. In queste circostanze è facile che si possano ancora una volta produrre degli episodi di malcostume sanitario, originati dalla contraddittorietà e dalle ambiguità del dettato normativo. La senatrice Castellani ritiene vessatorie le norme sull'esercizio dell'attività libero-professionale, in quanto privano sostanzialmente il medico della libera determinazione in merito alle modalità di effettuazione della propria professione. In tal modo l'attività libero-professionale intramuraria finisce per diventare una sorta di prestazione lavorativa straordinaria, seppure caratterizzata da una remunerazione più congrua. Infatti, tutte le scelte circa le modalità di esplicazione dell'attività libero-professionale sono rimesse alla valutazione del direttore generale e quindi l'unica scelta libera è effettuata sostanzialmente dal solo paziente, e non dal medico. Rimane poi impregiudicata la qualificazione del tipo di attività svolta dai collaboratori, che non essendo dirigenti, non sono sottoposti alle norme sull'attività libero-professionale. Concludendo il proprio in-



tervento, la senatrice Castellani, auspica che nelle prossime verifiche sullo stato di attuazione della normativa emergano chiaramente le problematiche da risolvere, in modo tale che l'indirizzo politico finora seguito possa essere oggetto di nuova riflessione.

Il senatore MIGNONE esprime l'avviso che il decreto ministeriale costituisca una valida risposta all'esigenza, da lungo tempo avvertito, di regolamentare l'attività libero-professionale stabilendo un rigido sistema di incompatibilità. In proposito, egli rileva che sono stati spesso denunciati dalla stampa (a volte con eccessiva enfasi) molti episodi di malcostume, ma molti altri rimangono assolutamente sommersi, con grave pregiudizio per la funzionalità del servizio sanitario nazionale. In molte occasioni è stato osservato che il livello della prestazione sanitaria in Italia è certamente alto e quindi competitivo con quello di altri paesi europei, mentre ciò che desta motivo di critica è il rapporto non esaltante fra paziente e personale sanitario. Il decreto in esame costituisce un tentativo per stabilire criteri di trasparenza in questo rapporto. La normativa tuttavia si rivolge solo ed esclusivamente alla dirigenza sanitaria e pertanto non può essere estesa anche ad operatori di altro livello, nonostante essi collaborino con i medici apicali. Il senatore Mignone auspica quindi che il decreto dello scorso 28 febbraio costituisca uno stimolo per superare questa fase transitoria, avviando un più ampio progetto riformatore della sanità italiana, in modo tale che vi sia una rigida delimitazione fra la sanità privata e la sanità pubblica, superando le attuali ambiguità del sistema. A suo avviso infatti la scelta per lo svolgimento dell'attività medica nel settore pubblico muove da valori di altissimo profilo, basati essenzialmente sulla tutela della salute del cittadino; egli osserva oltretutto che, come dimostra l'esperienza, il rapporto libero-professionale, all'interno di una struttura pubblica, tra paziente e medico, può ritorcersi contro il paziente stesso che, come si registra in alcuni casi, rischia di essere trascurato quanto all'assistenza ospedaliera. Peraltro, indipendentemente dal tipo di scelta operata dal paziente, andrebbe garantita la qualità alberghiera delle strutture ospedaliere, specialmente di quelle pubbliche che sono nella maggior parte dei casi assolutamente fatiscenti.

Il senatore PAPINI ritiene che il decreto ministeriale e la circolare interpretativa diano attuazione in maniera complessivamente corretta a quanto disposto dall'articolo 1 della legge di razionalizzazione della finanza pubblica.

Egli osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno operare una valutazione complessiva della coerenza del sistema proposto rispetto ad un obiettivo di aziendalizzazione della sanità. Fa presente in proposito che l'interesse dell'azienda pubblica è senza dubbio quello di assicurarsi la collaborazione quanto più completa ed esclusiva dei dirigenti e di professionisti più qualificati. Non è infatti pensabile che coloro i quali sono più direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalità dell'azienda e nella promozione dell'efficacia e della

concorrenzialità dei servizi da questa forniti possano, nel contempo, lavorare in quanto privati, o peggio a favore di aziende concorrenti.

Poichè, evidentemente, le aziende non sono in grado di garantire ad un alto numero di operatori nè la corresponsione di retribuzioni concorrenziali a quelle assicurate dall'attività privata, nè quelle gratificazioni non economiche che derivano dalla gestione di un importante centro di medicina pubblica, dovrà essere consentito ad esse di avvalersi anche dell'opera di professionisti esterni all'azienda, ai quali è dunque consentito continuare a svolgere attività libero-professionali, ma che appunto per questo non godono di un inserimento organico nelle strutture dirigenti dell'azienda stessa.

In questo senso la previsione della possibilità di optare per un'attività libero-professionale intramuraria o extra muraria deve essere vista come un primo passo per giungere a questo risultato, eliminando progressivamente il carattere libero-professionale dell'attività intramuraria e accentuando invece la natura liberale delle prestazioni svolte a favore dell'azienda da parte degli operatori che hanno optato per il regime di libera professione extramuraria. Per far ciò sarebbe perciò opportuno sin da adesso differenziare maggiormente i caratteri distintivi delle due tipologie di attività libero-professionale, rendendo più rigorosi i meccanismi di preferenza ai fini dell'attribuzione di funzioni dirigenziali previsti a favore di coloro che optano per l'attività intramuraria.

Il senatore Papini infine invita il Ministro a valutare l'opportunità di prevedere un regime più flessibile per quanto concerne la revoca dell'opzione effettuata a favore dell'una o dell'altra tipologia di attività libero-professionale.

Il senatore Baldassarre LAURIA esprime un giudizio decisamente negativo in ordine al decreto ministeriale, giudizio del resto che si estende anche alle norme sull'incompatibilità previste dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica; tali norme a suo avviso appaiono destinate a favorire il progressivo allontanamento degli operatori più capaci del settore pubblico, ad alimentare fenomeni di privilegio e di disparità di trattamento tra i cittadini che usufruiscono delle prestazioni del sistema sanitario pubblico stesso, a creare in definitiva una sorta di sanità di seconda classe per i cittadini non abbienti, facendo di conseguenza venire meno il diritto alla libera scelta per la maggioranza degli utenti.

Nel rilevare l'incompletezza e l'imprecisione del decreto attuativo, che appare di fatto inapplicabile, egli deplora infine l'incoerente durezza delle sanzioni da esso previste.

Il senatore Roberto NAPOLI ritiene che il sistema delle incompatibilità disegnato con l'approvazione della legge di finanza pubblica per il 1997 ed il conseguente decreto attuativo si presenti come un ibrido compromesso rispetto ad un reale regime di incompatibilità, e rifletta il paradosso del sistema sanitario italiano che, apparentemente fondato sulla concorrenza fra settore pubblico e privato - concorrenza che, se effettivamente realizzata, determinerebbe l'adozione di un reale regime di in-

compatibilità – si configura in realtà come un sistema misto, nel quale il settore privato e quello pubblico si intrecciano in una sostanziale situazione di subordinazione del primo al secondo.

Il senatore Roberto Napoli sottolinea infine come il Governo sostenuto dalla coalizione dell'Ulivo stia operando un progressivo smantellamento dello Stato sociale che svela l'ipocrisia delle feroci critiche a suo tempo mosse al processo di razionalizzazione proposto dal Governo Berlusconi, accusato fra l'altro di voler svendere il sistema sanitario alle compagnie di assicurazione.

Il senatore VALLETTA chiede al Ministro di sapere quale interpretazione debba essere data al decreto per quanto riguarda le incompatibilità dei medici pensionati del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MONTELEONE ritiene che il Ministro debba fornire chiarimenti su alcuni delle questioni emerse nel corso del dibattito e, in particolare, sui rapporti esistenti fra sistema delle incompatibilità e sistema degli accreditamenti, nonché sull'attuazione del processo di ristrutturazione degli ospedali – in funzione del quale deve essere valutata la reale possibilità di realizzare strutture per l'attività libero-professionale intramuraria – nonché sul rapporto tra i compiti di organizzazione del servizio attribuiti dal decreto ai direttori generali e i piani sanitari regionali.

Il ministro BINDI ribadisce in primo luogo la volontà del Governo di procedere nel senso di una piena aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico e, conseguentemente all'introduzione di un rigoroso principio di incompatibilità.

Ella osserva peraltro che il Governo ha dovuto tener conto dell'esigenza di arrivare a questo obiettivo progressivamente, rispettando quindi le sensibilità della categoria medica, portatrice certamente di un interesse molto forte e di bisogni meritevoli di attenta valutazione.

Ciò non toglie, naturalmente, che il Governo è comunque determinato a perseguire l'obiettivo delle incompatibilità, anche in tempi più contenuti laddove ciò apparisse necessario sulla base della verifica dell'attuazione della nuova normativa.

Il Ministro osserva poi, con riferimento a quanto affermato dal senatore Roberto Napoli, che un processo di piena distinzione e concorrenza tra il servizio sanitario pubblico e il settore privato appare ben lungi dall'essere realizzato; ella fa presente però che tale ambigua situazione affonda le sue radici nelle peculiarità con cui opera il mercato della sanità, dal momento che le prestazioni delle aziende private accreditate sono pagate a valere sulle stesse risorse – il Fondo sanitario nazionale – che alimentano il sistema della sanità pubblica; a suo parere perciò è l'intero sistema configurato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 a dover essere attentamente ripensato.

In ogni caso, è proprio per evitare rischi di commistioni improprie tra aziende che dovrebbero essere concorrenti – ed anche a ostacolare la tentazione di utilizzare la razionalizzazione dei posti letto del settore

pubblico a favore di una crescita impropria del privato accreditato – che si rende necessaria la sospensione delle procedure di accreditamento per quelle case di cura che stabiliscano convenzioni per fornire alle aziende pubbliche spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria.

Il presidente MONTELEONE, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone che il Ministro integri la propria replica in altra seduta.

Convengono la Commissione e il Ministro, e il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

**XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**13ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Benedetto Terracini e il dottor Giuseppe Costa, epidemiologi; la dottoressa Vittoria Buratta dell'ISTAT ed il professor Antonio Bergamaschi, direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Tor Vergata.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**Audizione del professor Benedetto Terracini e del dottor Giuseppe Costa, epidemiologi, della dottoressa Vittoria Buratta dell'ISTAT e del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Tor Vergata, professor Antonio Bergamaschi**  
(R048 000, R18ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, che rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, prendono la parola sui temi oggetto dell'indagine, nell'ordine, il professor TERRACINI, il dottor COSTA, la dottoressa BURATTI e il professor BERGAMASCHI.

Porgono domande e chiedono chiarimenti il presidente SMURAGLIA e i senatori TABLADINI, Roberto NAPOLI e MONTAGNINO;

ad essi rispondono il professor TERRACINI, il dottor COSTA, la dottoressa BURATTA e il professor BERGAMASCHI.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia quindi gli intervenuti e rinvia ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1996**  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, relatore, rileva che l'art. 2 del disegno di legge in esame prevede, nella formulazione dei criteri della delega in materia regionale, un generico rinvio all'art. 9 della legge 86/1989 e all'art. 6 del DPR 616/1977, delineando così uno schema procedurale che si presta a generare confusione e sovrapposizioni di indirizzi a discapito di un reale ed auspicabile decentramento nel recepimento della normativa comunitaria. Osserva come, in particolare, non vi sia chiarezza e certezza nella formulazione della normativa di principio, che dovrebbe invece essere esplicitata dalla legge comunitaria.

Suggerisce, inoltre, che la Commissione si esprima in ordine alla necessità che l'associazione delle Regioni e delle Province Autonome sia coinvolta formalmente nel procedimento di approvazione della legge comunitaria, conferendosi così uno speciale *status* procedimentale alla legge medesima nell'ambito delle fonti, giustificato dal peculiare rapporto che corre tra ordinamento comunitario e ordinamento interno.

Conclude, proponendo che la Commissione esprima un nulla-osta all'ulteriore corso del disegno di legge sulla base delle considerazioni svolte.

Il deputato Riccardo MIGLIORI dichiara di condividere le considerazioni del relatore che implicano anche una importante linea di approfondimento dei rapporti tra Europa e Regioni. Ritiene al riguardo che sia opportuno creare un raccordo tra la Commissione e la delegazione

italiana al Comitato delle Regioni istituito dal Trattato sulla Unione Europea.

Il deputato Giovanni MELONI evidenzia la complessità del provvedimento e, pur condividendo il tenore della relazione, ritiene opportuno un maggiore approfondimento.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che il disegno di legge è già in una fase assai avanzata di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI suggerisce, ove ciò sia proceduralmente corretto, di trasmettere il parere con riserva di presentare successivamente ulteriori osservazioni nel merito.

Il Presidente Mario PEPE ritiene che la Commissione possa già pronunciarsi con un parere contenente osservazioni su questioni di principio, sulle quali comunque mancheranno occasioni di ulteriori approfondimenti.

Il Presidente mette quindi in votazione il seguente parere, che risulta approvato all'unanimità.

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a pronunciarsi, per quanto di competenza, sulla legge comunitaria 1995-1996, ritiene di dover sollevare, come già fatto in altre occasioni, per esempio in sede di parere sulla legge comunitaria 1993, una questione di metodo che ha rilevanti implicazioni di carattere sostanziale.

Il disegno di legge in oggetto prevede uno schema semplificato di delega, che per la materia regionale si limita a richiamare disposizioni a carattere procedurale, come sono l'articolo 9 della legge 86/1989 ovvero l'articolo 6 del DPR 616/1977. Uno schema del genere, che dovrebbe ripartire i compiti tra Stato e Regioni per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, si presta oggettivamente, quando il tutto non si risolve in una specie di ragionamento circolare, a lasciare scoperte zone di ampia discrezionalità che preludono a fenomeni altrettanto scontati di confusione o sovrapposizione di indirizzi; a tutto detrimento degli effetti di reale decentramento che è lecito attendersi, soprattutto su scala regionale, dalla convinta accettazione, e ricezione nel diritto interno della normativa comunitaria.

La Commissione parlamentare raccomanda dunque per il futuro di dare una diversa e più precisa impostazione alla legge comunitaria, che valga ad indicare puntualmente – se si deve ritenere in ogni caso necessaria la interposizione di una legge dello Stato – quali principi e criteri direttivi siano suscettibili di costituire, per le materie di competenza delle Regioni, la cornice di leggi statali.

Vero è che la Corte Costituzionale ha ritenuto nella sentenza 192/87 – ma non è certo un dogma nè tanto meno una fonte di grado superiore alla legge ordinaria – che non è indispensabile, sebbene utile



ai fini della chiarezza, che le norme di principio siano «espressamente» indicate (come vuole invece il predetto articolo 6 D.P.R. 616, cui il disegno di legge comunitaria rinvia contraddittoriamente), ove tale indicazione sia desumibile dall'oggettiva collocazione delle norme, vertenti, in ipotesi, su materie di sicura competenza regionale. Ma a parte il fatto che la «varietà lessicale» degli elenchi di materie finora trasferite alle Regioni ha messo in luce difetti di coordinamento non tutti risolvibili in sede interpretativa; a parte questo, ove ci si collochi nella prospettiva di un ulteriore trasferimento di competenze alle Regioni, allora è giocoforza mantenere, per la chiarezza della disciplina d'insieme, un collegamento esplicito tra tendenze evolutive dell'ordinamento, quelle che si riconnettono alla competenza dello Stato centrale e quelle regionali; il che peraltro costituisce la premessa indispensabile per esprimere, con cognizione di causa come si conviene ad una Commissione parlamentare, un giudizio politico sul reale impatto autonomistico della legge Comunitaria.

La Commissione parlamentare ritiene pertanto doveroso che la legge comunitaria espliciti quali principi e criteri direttivi sono destinati a far parte, per il tramite dei decreti delegati, dell'ordinamento statale e quali appartengono invece all'ordinamento regionale. Tanto più che la non chiarezza su questo punto si presta ad allargare la materia astrattamente riassorbibile nelle competenze centrali, e si incontra pericolosamente con una tendenza che porta lo Stato centrale a recuperare ininterrottamente, sul piano dei principi e criteri direttivi, proprio quelle competenze che contemporaneamente sono trasferite alle Regioni.

Duole ad una Commissione parlamentare dover apertamente riconoscere – ma la paternità del giudizio spetta ad autorevolissimo studioso della materia (Cfr. Paladin, 1993) – che «l'andamento dei lavori parlamentari è schizofrenico, perchè da una parte si vuole esaltare l'autonomia regionale e dall'altra parte – nella prassi quotidiana – si continuano a varare leggi particolari ispirate a concezioni e indirizzi di centralizzazione o ricentralizzazione».

Altra questione assai rilevante riguarda il processo di costruzione della stessa legge comunitaria. Il punto non può essere risolto formalisticamente, come dispone la lettera h) dell'articolo 2 del ddl in oggetto, attraverso un semplice rinvio all'articolo 9 della legge 86/1989, che peraltro riguarda soltanto le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nè è da ritenere sufficiente quanto disposto dall'articolo 10 sempre della legge 86/1989, che prevede la convocazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri «almeno ogni sei mesi di una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale». A parte la scarsa incisività delle funzioni riconosciute alla Conferenza permanente, devesi osservare che l'attuazione della legge comunitaria appartiene ad un grado di produzione del diritto inferiore a quello della sua approvazione; ed è a questo procedimento di approvazione che vanno associate le Regioni. Si propone pertanto – in pieno accordo, su questo punto, con il parere già espresso dalla Giunta per gli

affari delle Comunità europee del Senato sempre sul ddl 1780 – che «l'associazione delle Regioni e delle Province autonome sia formalizzata nel procedimento di approvazione della Legge comunitaria, fissando un termine per le Regioni, per formulare proposte ed osservazioni sul ddl comunitaria.

Nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni dovrebbero essere sottoposte ad esse, oltre che alle Camere, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, modificando l'articolo 4, comma 4, della legge 86/1989».

Nella stessa ottica si colloca la proposta – anche su questo punto appare condivisibile il parere della Giunta affari delle Comunità europee del Senato – di riconoscere alla Legge comunitaria «uno status speciale procedimentale nell'ambito delle fonti normative, status che dovrebbe avere se vuole regolare il rapporto tra diritto interno e comunitario».

Un ulteriore argomento a sostegno della proposta è costituito dal fatto che la normativa comunitaria ha avuto sviluppi e riconoscimenti che la portano a superare la forza della legge dello Stato (in quanto sfugge alla possibilità di abrogazione da parte di quest'ultima), laddove invece la legislazione regionale ha avuto in Italia sviluppi qualitativamente inferiori a quanto era lecito attendersi dall'astratta configurazione del disegno costituzionale.

Si è a lungo discusso a questo proposito intorno alla possibilità di stabile rapporti diretti tra legislazione comunitaria e legislazione regionale. La asimmetria ed i limiti del disegno costituzionale, lasciano tuttavia lo spazio, anche a costituzione invariata – ed anche a voler riconoscere alla legge dello Stato il ruolo di filtro necessario fra Comunità europee e Regioni – per un'interpretazione che, riaffermando il ruolo primario dello Stato di fronte agli organismi Comunitari, valga a potenziare per contrappeso la funzione delle regioni nella loro capacità di accompagnare il formarsi dal basso, in un ruolo ascendente, della volontà statale.

Con queste osservazioni, per quanto di competenza della Commissione, nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge in oggetto».

***(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale***

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Giorgio SARTO, relatore, chiarisce che il provvedimento in esame ha come finalità sia di incentivare il miglioramento della qualità della progettazione ambientale, sia di incrementare l'occupazione nel settore ambientale prevedendo all'uopo la destinazione di risorse nazionali e l'utilizzo di finanziamenti comunitari.

Passa, quindi, in rassegna i singoli articoli, soffermandosi anzitutto sull'articolo 1, che prevede da un lato azioni di supporto del Ministero dell'ambiente nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e pertanto

delle Regioni, per lo sviluppo della progettazione di interventi ambientali, dall'altro una attività di promozione di specifiche professionalità attraverso corsi di formazione professionale. Al riguardo rileva che nel caso degli interventi sui sistemi di smaltimento delle acque reflue provvede ora specificamente l'art.6 del decreto legge n. 67 del 1997, attribuendo al Ministero dell'ambiente il potere di adottare un apposito piano sentita la Conferenza Stato-Regioni. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 stanziavano somme, rispettivamente, per l'erogazione di premi per promuovere le cosiddette tecnologie pulite, per diffondere l'informazione ed educazione ambientale, per alcuni interventi per la conservazione della natura, nonché per l'attuazione di convenzioni internazionali, come la Conferenza alpina e l'Osservatorio delle Alpi.

Il disegno di legge prevede e finanzia l'ampliamento della pianta organica del Ministero dell'ambiente e include, destinandovi la maggior parte delle risorse, un programma-stralcio di tutela ambientale, che appare in grado di provocare una consistente positiva ricaduta in termini occupazionali. Conclude il suo intervento riservandosi di presentare una proposta di parere in una prossima seduta appena completato l'esame del provvedimento.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, concordando con il relatore sulla opportunità di un maggior approfondimento, sottolinea il rilievo politico del disegno di legge in esame che da un lato, contrasta con le competenze regionali, dall'altro, incrementando l'organico del Ministero dell'ambiente, non è in linea con quanto emerge dai recenti provvedimenti legislativi in materia di riforma della pubblica amministrazione.

Il senatore Luigi VIVIANI, nel condividere anch'egli l'esigenza di un approfondimento, esprime l'avviso che l'investimento di risorse finanziarie in campo ambientale possa creare occasioni di lavoro che vadano incontro alle aspettative occupazionali dei giovani. Ritiene, peraltro, che il disegno di legge rafforzi il ruolo del Ministero dell'ambiente, incrementandone organico, strutture tecniche e funzioni, secondo una linea che potrebbe andare a scapito delle competenze regionali.

Il deputato Umberto GIOVINE, associandosi alle considerazioni già svolte nei precedenti interventi, avanza il dubbio che non vi sia una seria intenzione di accedere al finanziamento comunitario, con il rischio di una ricaduta sullo Stato di ulteriori oneri.

Il deputato Mario VALDUCCI sottolinea il carattere anacronistico del disegno di legge in esame, che prevede finanziamenti a pioggia e contrasta con le competenze delle Regioni, contraddicendo lo spirito delle recenti leggi in materia di decentramento. Ritiene che la tematica dei finanziamenti europei debba essere oggetto di attenta analisi ed approfondimento da parte della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE, riassunte brevemente le considerazioni svolte nel dibattito, rileva che è opportuno sollecitare la presenza nella

prossima seduta del Ministro per l'ambiente o di un suo sottosegretario per poter avere maggiori chiarimenti e delucidazioni.

Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene il Direttore di Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari,  
dottoressa Angela Buttiglione e il dottor Pier Luigi Camilli.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ESAME DI UN ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA NELL'IMMINENZA DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE*  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE fa presente che la deliberazione in titolo dispone e disciplina, conformemente alla costante prassi, la trasmissione di Tribune per i *referendum* del 15 giugno prossimo, disponendo inoltre criteri da applicarsi alla restante programmazione radiotelevisiva nell'imminenza di tali consultazioni.

Il testo all'esame della Commissione, già portato alla conoscenza dei suoi componenti, è stato messo a punto, martedì 13 maggio scorso, da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal relatore: una precedente bozza era stata parimenti portata alla conoscenza di tutti i colleghi con lettera dell'8 maggio precedente. Nella riunione del 14 successivo, inoltre, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha

avuto modo di ascoltare, in rappresentanza dei Comitati promotori di alcuni *referendum*, l'onorevole Marco Pannella.

Il testo della bozza di deliberazione risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile successivo, con i quali sono stati indetti undici *referendum* abrogativi di norme di legge per il giorno 15 giugno 1997;

visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di *referendum*, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alle prossime consultazioni referendarie;

visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, e del 10 maggio 1990;

visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta dl 13 febbraio 1997;

visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerata altresì l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune, per il periodo della campagna referendaria;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

*(Tipologia delle Tribune)*

1. In occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 sono trasmesse, su rete nazionale, le seguenti Tribune:

*a.* un ciclo di quattro dibattiti, che accorpano più quesiti referendari, riservati ai gruppi parlamentari di cui al successivo punto *a.* dell'articolo 2, comma 1, da replicare per radio il mattino successivo. Per ciascun dibattito, il tempo a disposizione è ripartito paritariamente tra i partecipanti;

*b.* un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservati ai comitati promotori, ai comitati per il NO ed agli eventuali ulteriori soggetti di cui ai successivi punti *b.*, *c.* e *d.* dell'articolo 2, comma 1, da replicare per radio il mattino successivo. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

*c.* un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno. Ciascun appello consiste di due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI i comitati promotori di ciascun quesito, per il NO gli eventuali comitati per il NO, ed in loro assenza le forze di cui al punto *d.* dell'articolo 2, comma 1.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono, di norma, trasmesse in diretta dalle sedi RAI di Roma. Se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate nelle ventiquattro ore precedenti l'ora della messa in onda.

Art. 2.

*(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)*

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

*a.* i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, quanto alle trasmissioni di cui alla lettera *a.* dell'articolo 1,

comma 1. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

b. il comitato promotore di ciascun *referendum*, quanto alle trasmissioni di cui ai punti b. e c. dell'articolo 1, comma 1;

c. gli eventuali «Comitati per il NO» costituitisi, in riferimento a ciascun quesito referendario, anteriormente alla data del ....., quanto alle trasmissioni di cui alle lettere b. e c. dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove per il medesimo quesito referendario risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune;

d. le eventuali ulteriori forze o gruppi ai quali siano attribuibili tutte le seguenti caratteristiche:

siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere a., b., e c., e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i gruppi di cui al punto a.;

svolgano compiti o perseguano scopi di rilevante interesse sociale, culturale, istituzionale, politico o sindacale;

risultino portatrici di un rilevante interesse specifico riferito ad uno o più quesiti referendari;

operino con apprezzabile consistenza organizzativa su tutto il territorio nazionale o parte significativa di esso.

2. I soggetti di cui ai punti a. e b. del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto c. del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del ..... a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. I soggetti di cui al punto d. del comma 1 richiedono alla Commissione, a pena di decadenza entro la data del ....., di essere ammessi a partecipare alle Tribune, indicando, per ciascun quesito referendario cui intendono riferirsi, la posizione di voto che esprimeranno. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, apprezza per ciascun richiedente la sussistenza delle caratteristiche indicate al medesimo punto d., e, nell'ipotesi in cui gli spazi disponibili non consentano la partecipazione di tutti i richiedenti aventi titolo, valuta comparativamente la rilevanza sociale e politica dell'attività svolta da ciascuno. In caso di contrasto non altrimenti sanabile, tali questioni possono essere portate all'attenzione della Commissione plenaria.

5. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prendere parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di *chance* tra le due opposte indicazioni di voto.

6. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai divulga la possibilità di richiedere l'accesso alle tribune che è attribuita, dal com-



ma 4 del presente articolo, alle forze o gruppi sociali di cui alla lettera d. del comma 1, illustrando le caratteristiche di tali gruppi, e dando notizia dei termini. Analoghe notizie sono date circa gli adempimenti di cui al comma 3.

### Art. 3.

#### *(Ulteriori modalità di svolgimento)*

1. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

2. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

### Art. 4.

#### *(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che espongano ciascun quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, consentendo di distinguere agevolmente tra i singoli quesiti, ed illustrando le modalità di votazione.

2. Nel corso degli *spot* sarà utilizzata per ciascun quesito la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nelle schede, come formulata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173. Si farà inoltre riferimento ad altri accorgimenti, quali il colore delle schede, che agevolino quanto possibile la loro distinzione.

3. Gli *spot* di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

4. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito e le caratteristiche delle norme da abrogare. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terz'ultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

## Art. 5.

*(Trasmissioni per non udenti)*

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dall'articolo 1 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

## Art. 6.

*(Altre trasmissioni della RAI)*

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto della tornata referendaria sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite ai quesiti referendari.

4. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni referendarie e sugli orientamenti dei votanti.

## Art. 7.

*(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.».

Ad illustrazione del testo fa presente che il gruppo di lavoro ha convenuto, relativamente al termine di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 1, ed a quello di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, di indicare, rispettivamente, il terzo del il quinto giorno lavorativo successivo alla data di approvazione della delibera.

Informa inoltre che nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti emendamenti:

*Alla premessa sostituire il nono (ultimo) capoverso con il seguente: considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrino nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna elettorale, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto dei singoli quesiti».*

Premessa 1

MASI

*Dopo l'ultimo capoverso della premessa aggiungere le seguenti parole: «richiamando il dovere della concessionaria pubblica di predisporre spazi di confronto e di approfondimento sui temi referendari, che, per numero, durata e fascia di programmazione corrispondano effettivamente all'obiettivo di informare gli elettori».*

Premessa 2

MASI

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «su rete nazionale» aggiungere le seguenti parole: «secondo un criterio di rigorosa equiparazione di tempi fra le opposte indicazioni di voto, e per l'intero periodo della campagna referendaria».*

1.4

MASI

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «le seguenti Tribune», sostituire le lettere a. e b. con la seguente: « a. un unico ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere in orario pomeridiano e/o serale, e da replicare per radio il mattino successivo. Il confronto su ciascun quesito è suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti i soggetti aventi diritto a norma del successivo articolo 2.*

Gli aventi diritto per il SI sono i Comitati promotori dei referendum, così come riconosciuti dalla L. 25 maggio 1970, n. 352 e, eventualmente, i soggetti di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera a. Gli aventi diritto per il NO sono i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a. Nell'ambito di ciascun confronto tra i sostenitori del SI è comunque garantita la presenza del Comitato promotore del referendum. Per l'individuazione degli altri partecipanti ove occorra si procede al sorteggio.

1.5

MASI

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.*

1.6\*

FALOMI

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.*

1.7\*

FOLLINI

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.*

1.8\*

BERGONZI, DE MURTAS

*All'articolo 1, comma 1, lettera b. dopo le parole «ai comitati per il NO» inserire le parole «e i comitati per l'astensione».*

1.1

PASSIGLI

*All'articolo 1, comma 1, lettera b. dopo le parole : «i comitati per il NO» aggiungere: «i rappresentanti dei Gruppi parlamentari».*

1.3

BERGONZI, DE MURTAS

*All'articolo 1, comma 1, sia alla lettera a. sia alla lettera b. sostituire le parole: «da replicare per radio il mattino successivo» con le seguenti: «da trasmettere anche per radio nella giornata successiva».*

1.11

*All'articolo 1, comma 1, lettera c. sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «gli aventi diritto sono i comitati promotori di ciascun quesito, i comitati per il NO, i rappresentanti dei gruppi parlamentari».*

1.2

BERGONZI, DE MURTAS

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna».*

1.12

RELATORE

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera a.*

2.12\*

FOLLINI

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a.*

2.7\*

FALOMI

*All'articolo 2, comma 1, lettera a. dopo le parole: «i Gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «e i partiti e i movimenti politici riconosciuti ai fini del finanziamento pubblico cui aderiscano più di due parlamentari».*

2.1

PASSIGLI

*All'articolo 2, comma 1, lettera c. dopo le parole: «eventuali Comitati per il NO» inserire le seguenti: «o i Comitati per l'astensione».*

2.2

PASSIGLI

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d.*

2.4

BERGONZI, DE MURTAS

*All'articolo 2, comma 1, lettera d. sostituire dalle parole: «siano diverse da.....» alle parole «i Gruppi di cui alla lettera a.» con le seguenti: «siano Gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento».*

2.8

FALOMI

*All'articolo 2, comma 1, lettera d., dopo le parole: «siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere b. e c.» sopprimere le parole: «e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i Gruppi di cui al punto a.*

2.14\*

FOLLINI

*All'articolo 2, comma 1, lettera d. sopprimere le seguenti parole:*  
«e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i Gruppi di cui al punto a.

2.3\*

PASSIGLI

*All'articolo 2, comma 1, lettera d., dopo le parole: – siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere» sopprimere la lettera a.*

2.13

FOLLINI

*All'articolo 2, comma 1, lettera d. sopprimere le seguenti parole:*  
«svolgano compiti o perseguano scopi di rilevante interesse sociale, culturale, istituzionale, politico o sindacale».

2.5

MASI

*All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «alle lettere a. e b.» con le parole: «alla lettera a.*

2.9

FALOMI

*All'articolo 2, comma 2 dopo le parole: «i soggetti di cui ai punti» sopprimere la lettera a.*

2.11

FOLLINI

*All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: «Nel caso di Gruppi presenti in Parlamento, l'individuazione dei parlamentari che intervengono per i singoli Gruppi in ciascuna Tribuna è effettuato dal presidente del Gruppo, ovvero dai due presidenti di concerto tra loro, ove un Gruppo riferibile alla medesima identità politica sia costituito in tutti e due i rami del Parlamento.*

2.10

FALOMI

*All'articolo 2, sopprimere il comma 5.*

2.6

MASI

*All'articolo 4 sostituire il comma 4 con il seguente: «La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito referendario. A partire dal venticinquesimo giorno precedente la data del voto, queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse, con cadenza giornaliera ed in orario serale, dopo i principali notiziari e replicate il giorno successivo con le stesse modalità in orario pomeridiano. Nell'ambito di queste trasmissioni, ed in relazione a ciascun quesito, un rappresentante del Comitato promotore illustra gli obiettivi e le finalità della proposta di abrogazione popolare.*

4.1

MASI

*All'articolo 6, comma 2, sostituire dalle parole: «informative riconducibili...» fino alla fine della frase, con le seguenti parole: «che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari» e «informazione parlamentare».*

6.3

FALOMI

*All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis: «Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i TG della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare, anche all'interno di spazi appositamente predisposti, e con criteri di continuità e concretezza, sui temi oggetto di referendum e sull'attività dei Comitati promotori e degli altri soggetti sostenitori delle opposte indicazioni di voto.*

6.1

MASI

*All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-ter: «Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati sui referendum invitando i Comitati promotori del SI e i Comitati del NO.*

6.2

MASI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Trasmissioni di presentazione dei quesiti)*

1. Comitati promotori di ciascun referendum illustrano, in trasmissioni distinte dalle Tribune di cui all'articolo 1, le caratteristiche del quesito referendario.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono mandate in onda nella settimana dal 26 maggio al 1° giugno 1997, immediatamente dopo il telegiornale delle 13, 30 e quello delle 20,30, per la durata di ..... minuti ciascuna.

6.01

RELATORE

*Ritiene che se non vi sono obiezioni, come convenuto anche in occasione di precedenti provvedimenti, la Commissione potrà esaminare e votare dapprima gli emendamenti, e quindi il testo della delibera, come eventualmente modificato.*

Fa inoltre presente che i contenuti, in particolare, dell'articolo 7 della bozza in esame si configurano come indirizzo rivolto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La votazione finale del documento, pertanto, dovrà avvenire con la maggioranza dei componenti la Commissione, conformemente a quanto prevede l'articolo 12, comma 2, del regolamento interno: tale maggioranza non è invece richiesta per l'approvazione di emendamenti, come da prassi, e come da ultimo è confermato anche nella lettera di cui ha dato notizia nella seduta del 13 marzo scorso.

*(Così rimane stabilito).*

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, dopo avere sommariamente illustrato i contenuti della delibera, fa presente che gli emendamenti presentati pongono, tra gli altri, principalmente il problema del ruolo dei Gruppi parlamentari, e degli spazi aggiuntivi da assegnare eventualmente ai comitati promotori per i *referendum*. L'onorevole Pannella, ascoltato in proposito quale rappresentante dei comitati promotori, ha infatti rappresentato la necessità che la Rai risarcisca i Comitati per la mancata informazione sulla proposizione dei *referendum* stessi: se non ritiene accettabile la prospettiva di queste trasmissioni come di un risarcimento dovuto, reputa tuttavia ragionevole la richiesta in sè, ed a tale scopo ha predisposto egli stesso, in qualità di relatore, proposte emendative che prevedono trasmissioni illustrative dei quesiti affidate, anzichè alla Rai, agli stessi Comitati. Sottolinea peraltro che tale proposta ha un rilevante contenuto innovativo rispetto alla prassi pregressa della Commissione, e richiede pertanto un dibattito approfondito.

Il presidente Francesco STORACE, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione approva l'emendamento Masi Premessa.1.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è rimesso alla Commissione circa l'emendamento Masi Premessa.2, la Commissione lo respinge.



Il senatore Antonio FALOMI, parlando sull'emendamento Masi 1.4, ne propone la riformulazione, nel senso di sopprimere le parole «e per l'intero periodo della campagna referendaria», considerando che il periodo che tradizionalmente è inteso come campagna referendaria ha già avuto inizio.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato l'intenso lavoro sinora compiuto in sedi informali dalla Commissione, sottolineando che la delibera comporterà presumibilmente una settimana in più di Tribune rispetto alle ultime elezioni amministrative, il senatore Piergiorgio BERGONZI chiede di conoscere se scopo dell'emendamento presentato sia quello di ripartire i tempi attribuendo a ciascuna delle opposte indicazioni di voto metà del tempo complessivo.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha confermato che tale è lo scopo dell'emendamento 1.4, il senatore Giorgio COSTA si domanda se non sia più opportuno omettere un'indicazione così puntuale, ed il senatore Antonio FALOMI si chiede cosa avverrebbe se, adottando tale criterio, si riscontrasse poi l'assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto.

Dopo che il deputato Giovanni DE MURTAS ha ritenuto pleonastica, in questa sede, la precisazione arrecata dall'emendamento, la Commissione lo approva, a maggioranza, come riformulato.

Il Presidente Francesco STORACE richiama l'attenzione della Commissione sul ruolo sostanziale rivestito dall'emendamento Masi 1.5.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è rimesso alla Commissione, raccomandando cautela nella valutazione che essa assumerà, il senatore Piergiorgio BERGONZI sottolinea che l'emendamento nega qualunque legittimazione ai soggetti che, non essendo Comitati promotori dei quesiti, desiderassero esprimersi per il SI. Ritene che tale caratteristica possa comportare addirittura l'inammissibilità dell'emendamento.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha negato che l'emendamento possa ritenersi inammissibile, il senatore Antonio FALOMI lo reputa comunque non accettabile, in quanto, se esso elimina l'esistenza di un canale privilegiato di comunicazione televisiva in favore delle forze parlamentari, introduce però gravi limitazioni alla legittimazione di vari soggetti a prendere parte alle Tribune.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI ha invitato a non ridurre il ruolo dei Comitati promotori, la Commissione respinge l'emendamento Masi 1.5.

Il senatore Antonio FALOMI, illustrando gli identici emendamenti soppressivi 1.6, 1.7 e 1.8, uno dei quali è da lui proposto, fa presente di

non voler togliere ai Gruppi parlamentari la possibilità di prendere parte alle Tribune, ma semplicemente quella di disporre di un canale privilegiato di comunicazione radiotelevisiva, che è loro attribuito dall'attuale testo della delibera.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritira il proprio emendamento soppressivo 1.8: l'andamento della discussione odierna rischia di condurre all'esclusione dei Gruppi parlamentari dal novero dei soggetti cui sono riservate le Tribune. Propone inoltre di legare la soppressione del punto a) dell'articolo 1 in esame all'approvazione degli ulteriori emendamenti che attribuiscono comunque un ruolo, benchè diverso, ai Gruppi parlamentari.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha a sua volta rappresentato l'opportunità che la Commissione approvi tali ulteriori emendamenti, alcuni dei quali sono stati da lui presentati, il Presidente Francesco STORACE sottolinea il nesso politico che esiste tra tali emendamenti e la soppressione del punto a) dell'articolo 1, ed il relatore Enrico JACCHIA ricorda che è opportuno lasciare ai Gruppi stessi la facoltà di valutare se prendere parte o meno a ciascuna Tribuna.

Il deputato Marco FOLLINI eliminerebbe il riferimento ai Gruppi parlamentari. Si tratta di un ciclo di Tribune referendarie, nelle quali l'assenza dei Gruppi potrebbe favorire il formarsi, su ciascun quesito, di posizioni trasversali ai Gruppi stessi. Quale contributo all'andamento della discussione, tuttavia, sarebbe disponibile a ritirare alcuni emendamenti in tal senso che sono stati da lui presentati.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Falomi 1.6 e Follini 1.7, soppressivi del citato punto a) dell'articolo 1.

Il relatore Enrico JACCHIA esprime parere contrario sull'emendamento Passigli 1.1, relativo ai Comitati per l'astensione, in quanto ripropone una questione già definita in sede di Ufficio di Presidenza e di Gruppo di lavoro.

Il senatore Stefano PASSIGLI, illustrando il proprio emendamento, ricorda che l'astensionismo è una precisa presa di posizione politica, ed invita i colleghi che hanno fatto parte del gruppo di lavoro a rivedere le proprie valutazioni.

Il deputato Mauro PAISSAN voterà contro l'emendamento 1.1. L'astensionismo è infatti uno degli strumenti adoprati per sostenere le ragioni del NO, come dimostra il precedente verificatosi nel 1990, allorchè i *referendum* sulla caccia e l'uso dei pesticidi non raggiunsero il *quorum* previsto dalla Costituzione. In ogni caso, tale posizione dovrebbe utilizzare i tempi riservati al NO, altrimenti tale indicazione di voto beneficerebbe di un ingiusto vantaggio rispetto all'indicazione opposta.

Il senatore Antonio FALOMI, pur riconoscendo la legittimità della posizione dell'astensionismo, è contrario all'emendamento, che richiederebbe il rifacimento dell'intera bozza di delibera.

Il senatore Francesco PONTONE condivide la valutazione di legittimità della posizione dell'astensionismo, ma condivide pure che tale posizione debba, tutt'al più, essere computata tra i sostenitori del NO, e reputa comunque più opportuno negarne la rilevanza ai fini delle Tribune.

Il senatore Stefano PASSIGLI fa presente allora che la Commissione potrebbe deliberare l'ammissione alle Tribune dei Comitati per l'astensione, computando il tempo loro concesso nella quota riservata al NO.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha fatto presente che l'emendamento in esame non può essere interpretato in questo senso, la Commissione respinge l'emendamento Passigli 1.1.

Il relatore Enrico JACCHIA si dichiara favorevole all'emendamento Bergonzi-De Murtas 1.3, che introduce il riferimento ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e, ricordando che esso è logicamente legato alla soppressione del punto a) dell'articolo 1, della quale costituisce *pendant*, invita la Commissione ad approvarlo.

Il deputato Marco TARADASH si chiede chi, posto che i Gruppi parlamentari verrebbero in tal modo ammessi alle stesse Tribune riservate ai Comitati per il NO e per il SI, debba decidere l'identità delle persone ammesse a ciascuna trasmissione.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha sottolineato che i Comitati promotori ed i Gruppi sono entità del tutto indipendenti, e che è bene lo restino, il direttore delle Tribune e servizi parlamentari, Angela BUTTIGLIONE, rappresenta alla Commissione le difficoltà materiali sottese alla applicazione della delibera nel testo che si va profilando, domandandosi in particolare se debbano intervenire alle Tribune i soli Gruppi che ne fanno espressa richiesta.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ritenuto che quella di intervenire alle Tribune possa qui configurarsi come una facoltà dei Gruppi, piuttosto che un obbligo, il senatore Stefano PASSIGLI preannuncia voto contrario sull'emendamento in discussione, sottolineando l'inopportunità che i Gruppi prendano parte alle Tribune referendarie.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene che ai Gruppi non possa essere negata la facoltà di prendere parte alle Tribune, la quale tuttavia non può essere intesa come obbligo, dal momento che alcuni dei Gruppi, è presumibile, preferiranno non prendere posizione sui quesiti, oppure riterranno di pronunciarsi solo su alcuni di essi.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha invitato la Commissione a riflettere sulle conseguenze della qualificazione della posizione giuridica dei Gruppi rispetto alle Tribune, il deputato Paolo ROMANI ricorda che il gruppo di lavoro aveva convenuto che i Gruppi dovessero esprimersi sui quesiti. Ora la Commissione plenaria ritorna su un problema che era già stato definito, creando incertezza e difficoltà rispetto ad una coerente proposta iniziale, a suo tempo oggetto di ponderato esame.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI ha manifestato la propria preoccupazione circa la possibilità di applicare concretamente una delibera quale è quella che si profila, il relatore Enrico JACCHIA si associa alle considerazioni del deputato Romani circa la bontà delle soluzioni cui era pervenuto il Gruppo di lavoro, dopo un'attenta disamina dei problemi, ed invita la Commissione a tenere presente, nelle sue decisioni, anche l'applicabilità concreta delle delibere.

Il senatore Giorgio COSTA si domanda se la Commissione non debba compiere un atto di umiltà, e ritornare sulla decisione già assunta di sopprimere le trasmissioni riservate specificamente ai Gruppi parlamentari. Ricorda tuttavia che la sua personale posizione sarebbe stata quella di limitare fortemente il ruolo dei Gruppi in questa tipologia di trasmissioni.

Il deputato Marco TARADASH fa presente che la scelta di sopprimere il punto a) dell'articolo 1 ha condotto la Commissione su un terreno minato. Tuttavia, esistono delle vie d'uscita praticabili, anche sotto il profilo dell'applicabilità della delibera: si dovrebbe, per esempio, stabilire che ciascun dibattito sia articolato in più trasmissioni per ogni quesito; definire con precisione i tempi da assegnare ai Comitati promotori; generalizzare il sistema del sorteggio, per pervenire ad un calendario materialmente praticabile.

Il senatore Francesco PONTONE ricorda lo sforzo compiuto dal Gruppo di lavoro, che riservava ai Gruppi uno spazio del quale potrebbero beneficiare anche i partiti politici che in essi trovano rappresentanza, riservando un tempo ancora maggiore ai Comitati per il NO ed ai Comitati promotori, ai quali ultimi deve essere riconosciuto lo sforzo organizzativo compiuto. La soluzione a suo tempo proposta appare tuttora la più equa.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene probabilmente incostituzionale la decisione di togliere legittimazione alle forze politiche e parlamentari. La proposta di articolare in più trasmissioni il dibattito su ciascun quesito è del resto già contenuta nella bozza di delibera.

Il deputato Mauro PAISSAN valuta a sua volta non del tutto opportuna la decisione di sopprimere la lettera a) dell'articolo 1, prima di avere più compiutamente definito il ruolo dei Gruppi parlamentari. A

suo parere, sussiste un dovere, per lo meno in senso politico, di pronunciarsi su ciascun quesito da parte dei Gruppi, i quali, venendo meno a ciò, rischiano di cagionare un calo della partecipazione dei cittadini ai *referendum*, ed anche un calo dell'ascolto delle relative Tribune. Ritiene peraltro che la Commissione disponga della possibilità, anche procedurale, di tornare sulle proprie decisioni.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che la soppressione del punto a) dell'articolo 1 non ha pregiudicato la facoltà dei Gruppi di prendere parte alle Tribune, ma ha solo eliminato uno dei possibili modi nei quali tale facoltà può realizzarsi, il Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari, Angela BUTTIGLIONE, sottolinea la difficoltà concreta di individuare quali siano nel concreto i soggetti legittimati alle Tribune.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha convenuto circa l'opportunità di considerare i Gruppi parlamentari, il relatore Enrico JACCHIA ritiene di poter proporre alla Commissione un emendamento che, tenendo conto dell'orientamento della discussione, ne recepisca il senso concreto.

Il senatore Antonio FALOMI non ritiene che l'emendamento soppressivo approvato dalla Commissione, da lui proposto, debba comportare la materiale ingestibilità della delibera.

Il senatore Stefano PASSIGLI reputa, parimenti, difficile tornare sui propri passi, e fa presente che alcune questioni interpretative ed applicative della delibera potrebbero utilmente essere rimesse alla successiva valutazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il relatore Enrico JACCHIA ha presentato su tale tema un emendamento del seguente tenore:

*«all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «costituiti in un solo ramo del Parlamento», aggiungere le seguenti: «i quali beneficiano di un ciclo di quattro dibattiti, anche accorpanti più quesiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio».*

2.15

RELATORE

Il deputato Marco TARADASH ribadisce che non sarebbe impossibile trovare una formulazione pratica che consenta alla Commissione di non tornare sulle proprie scelte, come sostanzialmente avverrebbe se fosse accolto l'emendamento del relatore. Contesta, del resto, che la Commissione possa reintrodurre surrettiziamente una parte della delibera già soppressa da un apposito emendamento, regolarmente votato ed accolto. Nel merito delle scelte ricorda che, rispetto alle analoghe deliberazioni del 1995, in questa occasione lo spazio complessivamente riser-

vato alle Tribune è drasticamente ridotto. La Commissione potrebbe invece individuare spazi ulteriori, anticipando di una settimana l'inizio delle trasmissioni rispetto alle proposte informali che sembra prospettare la Rai, e prevedendo Tribune trasmesse in orario serale.

In proposito, ha provveduto a redigere un apposito emendamento, che intende presentare alla presidenza.

Il Presidente Francesco STORACE non può consentire la presentazione di emendamenti oltre il termine a suo tempo stabilito, che è già trascorso.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha preannunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.15 del relatore, il relatore Enrico JACCHIA ribadisce che il proprio emendamento ha contenuti innovativi rispetto al soppresso punto a) dell'articolo 1: la posizione giuridica dei gruppi rispetto alle Tribune è espressamente qualificata come facoltà, piuttosto che in altro modo.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene invece possibile, sia dal punto di vista politico, sia da quello tecnico, l'elaborazione di soluzioni diverse.

Il deputato Giovanni DE MURTAS propone una riformulazione dell'emendamento 1.3, che la Commissione respinge, respingendo quindi anche l'emendamento 1.3. La Commissione approva poi l'emendamento 2.15 del relatore.

Il relatore Enrico JACCHIA riformula quindi il proprio emendamento 1.11, sopprimendo le parole «nella giornata successiva».

La Commissione approva l'emendamento 1.11, come riformulato.

Dopo un intervento del deputato Marco TARADASH, il senatore Piergiorgio BERGONZI raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che la Commissione respinge. La Commissione approva quindi l'emendamento 1.12 del relatore.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI, il senatore Antonio FALOMI ed il senatore Stefano PASSIGLI hanno ritirato, rispettivamente, gli emendamenti 2.12, 2.7, 2.1 e 2.2, il senatore Piergiorgio BERGONZI ritira il proprio emendamento 2.4, soppressivo della lettera d) dell'articolo 2, comma 1.

Dopo che il senatore Rosario Giorgio COSTA ha fatto proprio l'emendamento 2.4, la Commissione lo approva. Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento Falomi 2.8, gli identici emendamenti Follini 2.14 e Passigli 2.3, nonché gli emendamenti Follini 2.13, Masi 2.5 e Falomi 2.10.

Il senatore Antonio FALOMI, parlando per una precisazione, dichiara che il gruppo della Sinistra Democratica ha votato contro la soppressione del punto d) dell'articolo 2, comma 1, e ritira quindi il proprio emendamento 2.9.

Il Presidente Francesco STORACE, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.11, lo dichiara decaduto.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha dichiarato parere contrario all'emendamento Masi 2.6, la Commissione lo respinge.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha dichiarato parere contrario all'emendamento Masi 4.1, la Commissione lo respinge.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha illustrato il proprio emendamento 2.6, la Commissione lo approva.

Il Presidente Francesco STORACE informa che è pervenuto, da parte del senatore Passigli un subemendamento all'emendamento Masi 6.1, del seguente tenore:

*All'emendamento 6.1, sopprimere le parole: «anche all'interno di spazi appositamente disposti e con criteri di continuità e concretezza».*

0.6.1.1

PASSIGLI

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha manifestato parere contrario all'emendamento Masi 6.1, il senatore Antonio FALOMI non ritiene ingiustificata l'esigenza cui esso risponde l'emendamento Masi 6.1 in esame, alla luce dell'opportunità di illustrare l'attività dei Comitati promotori, ma nutre perplessità sulla soluzione di addossare ai telegiornali tale compito.

Il deputato Marco TARADASH si dichiara favorevole all'emendamento in esame, sottolineando che, a differenza di quanto avviene per le elezioni politiche o amministrative, per le campagne referendarie la Rai non è apparsa in grado di «trovare» notizie attraverso le quali veicolare l'ulteriore notizia della esistenza delle consultazioni referendarie.

Il senatore Stefano PASSIGLI nega la sussistenza di vistosi fenomeni di disinformazione, e manifesta dubbi sull'opportunità che all'interno dei telegiornali si faccia ricorso a spazi appositamente disposti. Per tale ragione ha predisposto il subemendamento testè annunciato, del quale raccomanda l'approvazione.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente, consentendovi la Commissione, di ritenere opportuna la votazione per parti separate dell'emendamento Masi 6.1.

La Commissione approva il subemendamento Passigli 0.6.1.1; approva quindi l'emendamento 6.1, nel testo sino alle parole «oggetto di referendum», come subemendato; respinge l'emendamento 6.1, limitatamente alle parole «e sull'attività dei Comitati promotori e degli altri soggetti sostenitori delle opposte indicazioni di voto».

Il senatore Antonio FALOMI manifesta la propria perplessità sull'emendamento Masi 6.2, che appare in contrasto con l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6, particolarmente nel testo ora emendato.

La Commissione approva l'emendamento Masi 6.2.

Il senatore Antonio FALOMI dichiara voto contrario sull'emendamento del relatore 6.01, con il quale si introduce l'articolo aggiuntivo 6-bis, reputandolo contrario al principio dell'uguaglianza tra le ragioni del SI e del NO, al punto da far sorgere dubbi circa la sua ammissibilità.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha illustrato il proprio emendamento, il Presidente Francesco STORACE ne conferma la ammissibilità, ricordando, in risposta ad una obiezione del senatore Piergiorgio BERGONZI, che tale testo si riferisce espressamente a trasmissioni distinte dalle Tribune, e negando quindi, in risposta ad una ulteriore contestazione del senatore Stefano PASSIGLI, l'incostituzionalità dell'emendamento stesso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.01.

Il deputato Marco TARADASH, intervenendo per dichiarazioni di voto finale, sottolinea che l'attuazione della delibera nel testo approvato rischia di comportare una drastica riduzione dei tempi di trasmissione delle Tribune, rispetto ai precedenti del passato, e, ricordando la prassi pregressa, chiede formalmente che il calendario delle Tribune stesse sia sottoposto preventivamente alla approvazione della Commissione.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che il combinato disposto degli articoli 3 e 7, comma 2, della delibera prevede esattamente ciò che è richiesto dal deputato Taradash, il deputato Marco TARADASH ribadisce che l'approvazione del calendario e la valutazione della sua adeguatezza è sempre stata nella disponibilità della Commissione.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene che la delibera, nel testo emendato, risponda a un criterio di sostanziale discriminazione dei gruppi nei confronti degli altri soggetti legittimati alle Tribune, e reputa che, nella votazione che sta per avere luogo, la Commissione possa non essere in numero legale.



Il Presidente Francesco STORACE ritiene allora opportuno che la votazione finale abbia luogo in un diverso momento della giornata e, nell'invitare il gruppo di Rifondazione Comunista a rivedere la valutazione sostanzialmente critica della delibera, sospende la seduta sino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 19,05).*

La Commissione approva, con la prescritta maggioranza, all'unanimità dei presenti, l'atto di indirizzo in titolo.

Il Presidente Francesco STORACE chiede – e la Commissione consente – di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'art. 90 comma 2, del Regolamento della Camera, il quale sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, ed avverte che l'esame dell'ulteriore punto all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

## ALLEGATO

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile successivo, con i quali sono stati indetti undici *referendum* abrogativi di norme di legge per il giorno 15 giugno 1997;

visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di *referendum*, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alle prossime consultazioni referendarie;

visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, e del 10 maggio 1990;

visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta dl 13 febbraio 1997;

visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia

delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto dei singoli quesiti;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

*(Tipologia delle Tribune)*

1. In occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:

*a)* un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservati ai comitati promotori ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

*b)* un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno. Ciascun appello consiste di due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI i comitati promotori di ciascun quesito, per il NO gli eventuali comitati per il NO.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

Art. 2.

*(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)*

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

*a.* i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di quattro

dibattiti, anche accorpanti più quesiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

*b.* il comitato promotore di ciascun *referendum*, quanto alle trasmissioni di cui ai punti *a.* e *b.* dell'articolo 1, comma 1;

*c.* gli eventuali «Comitati per il NO» costituitisi, in riferimento a ciascun quesito referendario, anteriormente alla data del 23 maggio 1997, quanto alle trasmissioni di cui alle lettere *a.* e *b.* dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove per il medesimo quesito referendario risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune.

2. I soggetti di cui ai punti *a.* e *b.* del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto *c.* del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del 27 maggio 1997, a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di *chance* tra le due opposte indicazioni di voto.

5. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai dà notizia degli adempimenti di cui al comma 3.

### Art. 3.

#### *(Ulteriori modalità di svolgimento)*

1. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

2. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

## Art. 4.

*(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che esponano ciascun quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, consentendo di distinguere agevolmente tra i singoli quesiti, ed illustrando le modalità di votazione.

2. Nel corso degli *spot* sarà utilizzata per ciascun quesito la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nelle schede, come formulata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173. Si farà inoltre riferimento ad altri accorgimenti, quali il colore delle schede, che agevolino quanto possibile la loro distinzione.

3. Gli *spot* di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

4. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito e le caratteristiche delle norme da abrogare. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terz'ultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

## Art. 5.

*(Trasmissioni per non udenti)*

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

## Art. 6.

*(Altre trasmissioni della RAI)*

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto della tornata referendaria sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari», ed «informazione parlamentare». La Rai sceglie uno o più programmi di *talk-show* imperniati sui

*referendum* invitando i Comitati promotori del SI e i Comitati del NO.

3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare sui temi oggetto dei *referendum*.

4. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite ai quesiti referendari.

5. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni referendarie e sugli orientamenti dei votanti.

#### Art. 7.

*(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 20,10.*  
(A008 000, B65<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito all'esito del quale il Comitato conclude l'esame, avviato nella seduta precedente, di alcune vicende di diffusione di notizie sugli organi di informazione.

Il Comitato esprime apprezzamento per l'impegno del Presidente a costituirsi garante dell'osservanza del segreto sugli atti del Comitato stesso promuovendo le misure più idonee per ridurre ulteriormente il rischio di compromissioni di tale segreto ed esprime l'auspicio che siffatto impegno valga a corroborare un rigoroso costume di funzionamento del Comitato medesimo.

Il Comitato delibera, infine, che ulteriori episodi di diffusione di notizie su organi di informazione determineranno la costituzione di una Commissione di indagine, al fine di riferire puntualmente ai Presidenti delle due Camere l'esito degli accertamenti svolti.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DEL TURCO

*e del Vice Presidente*

VENDOLA

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, B53ª, 0005º)

Il PRESIDENTE comunica il programma e i partecipanti al sopralluogo a Caserta in data 22 e 23 maggio prossimi. Il Presidente rende noto altresì l'elenco dei collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale della Commissione deliberati nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 15 maggio 1997. Il Presidente conclude informando che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sarà ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati in data 27 maggio 1997, alle ore 17.

*AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL  
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA, PREFETTO  
LUIGI ROSSI*

(A010 000, B53ª, 0001º)

Il PRESIDENTE ringrazia il Prefetto Rossi per la sua partecipazione all'audizione e gli dà la parola per la relazione introduttiva.

Il Prefetto Rossi afferma anzitutto che estorsione ed usura sono forme di violenza, di prevaricazione, di sottomissione, di disprezzo dell'uomo, della sua libertà di scelta e di decisione.

Non si può accettare questa forma di schiavitù che umilia, mortifica fino ad arrivare all'annientamento con i casi eclatanti che la cronaca, purtroppo, sempre più spesso evidenzia.



Nell'ambito di questi due fenomeni operano essenzialmente norme specifiche sull'usura, sul sistema creditizio, sulla lotta alla criminalità organizzata, la stessa nomina di un commissario straordinario testimonia la ferma volontà dello Stato di contrastare, anche con iniziative di prevenzione, le predette patologie criminose.

Il fenomeno racket estorsivo costituisce, al pari dell'usura, espressione soprattutto della criminalità organizzata e va inquadrato, quindi, in una strategia interconnessa di prevenzione e di repressione, che faccia capo alle iniziative e alle misure che si sono intese adottare in sede legislativa ed operativa per contrastare il crimine mafioso.

Ciò non esclude che per l'usura, come per l'estorsione, specie nelle regioni non a rischio, si abbiano situazioni meno articolate di malavita, ma che sono certamente espressione di aggregazione delinquenziale che mira ad inserirsi nel tessuto sociale ed economico, profittando di stati di disagio dovuti a concomitanti vari fattori recessivi e di malessere sociale nelle sue varie articolazioni, per trasformare l'economia illegale, riciclaggio, tangenti ed altro, in economia legale.

L'estorsione, nel quadro generale della criminalità organizzata, era già emersa come strumento di pressione della malavita mafiosa e come mezzo per riscuotere il pizzo, necessario alle organizzazioni criminose per finanziare le proprie attività illecite e per imporre il controllo del territorio.

Il legislatore del 1991, di fronte al moltiplicarsi di episodi criminosi, intimidatori e dannosi, aveva adottato una normativa che, superando la difficoltà di un'assicurazione obbligatoria degli esposti al rischio del rifiuto di accettare il pagamento del pizzo, aveva disegnato un sistema di ristoro dei danni materiali subiti per tale diniego.

Il disegno prevedeva la costituzione di un fondo, amministrato dall'INA, ora Consap, già esperta in tema di risarcimento delle vittime di incidenti stradali attribuiti a pirati della strada, fondo affidato, per le proposte di ristoro, ad un articolato comitato di funzionari di vari Ministeri e di rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati dal CNEL.

Dal decreto-legge del 1991 si è passati alla legge del 1992 ed alle modifiche del 1993, senza con ciò raggiungere quel vero obiettivo che il legislatore si proponeva, ossia di ristorare in tempi ragionevoli ed in modo concreto le vittime degli esattori del pizzo che esercitassero attività d'impresa. La complessità dei procedimenti e la difficile interpretazione delle norme hanno sempre più rallentato l'*iter* istruttorio delle richieste che si sono rivelate, nella massima parte, inaccettabili. Sono rimaste escluse situazioni davvero tristi e dolorose, il che mortifica lo scopo della legge e rende impotenti le iniziative anche umanitarie di istituzioni ed associazioni che vorrebbero venire incontro alle vittime dell'estorsione. Certamente, risultava del tutto insufficiente ristorare il solo danno materiale, dal momento che il maggiore nocimento all'attività imprenditoriale spesso è rappresentato dal lucro cessante.

A ciò si è posto rimedio, poi, con la legge n. 108 del 1996 sull'usura.

Ma le difficoltà di applicare questa normativa rimangono evidenti e diffuse, tanto che l'attuale Presidente della Consap e, quindi, del comitato, che sarà ascoltato dalla commissione, ha elaborato una relazione, dalla quale si ricavano in dettaglio i principali, gravi inconvenienti del non adeguato funzionamento del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

Fa presente quindi, di aver esposto tale situazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri più direttamente interessati (interno, grazia e giustizia, tesoro, industria), al fine di attivare i rispettivi uffici legislativi per l'esame di norme nuove, primarie e regolamentari, intese a superare gli sbarramenti e le difficoltà non solo delle procedure.

Sensibile a tale riferimento, la Presidenza del Consiglio ha subito avviato un tavolo di incontro, nell'ambito del quale si sono svolte varie riunioni per redigere due bozze di proposte di modifiche normative.

Infatti, in data 16 corrente mese il Governo ha varato un disegno di legge di modifica della normativa del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, di cui gli aspetti salienti sono la risarcibilità del danno anche nell'ipotesi di aggressione del racket contro la persona che vi si oppone, provocandone il ferimento o la morte, semprechè la vittima abbia preventivamente presentato la domanda per la concessione degli emolumenti di cui alla legge n. 302 del 1990 (a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); la risarcibilità del danno, determinato per effetto della situazione di intimidazione o di condizionamento ambientale, che comporti un progressivo allontanamento della clientela ed il conseguente crollo della capacità reddituale; la risarcibilità dei danni subiti dai terzi a beni di loro proprietà, in conseguenza di fatti delittuosi rivolti contro le vittime delle richieste estorsive; la risarcibilità del danno anche nel caso in cui la mancata adesione alle richieste estorsive non sia originaria, ma faccia seguito ad una precedente acquiescenza; la risarcibilità del danno anche nell'ipotesi in cui, seppure la denuncia non sia stata immediata e completa la vittima abbia comunque fornito all'autorità giudiziaria un contributo di particolare rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'individuazione o della cattura dei loro autori.

L'altro provvedimento attiene, invece, alla normazione secondaria: si tratta di modifiche, volte a rendere più celere l'*iter* istruttorio delle pratiche. Gli aggiornamenti legislativi e regolamentari offriranno, nel loro insieme, un concreto segnale di solidarietà e di sostegno a chi affronta la vendetta della malavita col rifiuto di aderire all'estorsione, specie nelle zone a rischio, dove l'omertà è diffusa e radicata ed il coraggio di reagire va, comunque, premiato almeno con il ristoro dei danni subiti.

Il Prefetto Rossi afferma quindi che è solo il caso di ricordare come, mentre il fondo di solidarietà di 150 miliardi, incrementato da contributi ricavati dalla percentuale dell'1 per mille sulle assicurazioni auto, come prevede la legge, abbia raggiunto la cifra di 165 miliardi, meno di 7 sono i miliardi finora utilizzati, ivi compresi le spese di gestione del fondo ed i compensi previsti per i componenti del comitato. Come è stato autorevolmente affermato dall'attuale Presidente della Camera, «si è assistito negli ultimi anni ad uno scollamento tra i bisogni di credito

maturati nella società e l'offerta espressa dal sistema creditizio legale». Ciò in quanto la carenza di garanzie a sostegno delle sempre più frequenti richieste di finanziamenti ha determinato il mancato accoglimento delle stesse da parte degli istituti bancari. Tale situazione non poteva non costituire terreno più che fertile per l'attecchimento del mercato clandestino del denaro, di cui si è prontamente impadronita la criminalità organizzata, come evidenziato dalla recente recrudescenza dell'estorsione e dell'usura, con riflessi negativi su vari settori economici nell'ambito nazionale. In siffatto contesto i due fenomeni criminosi appaiono spesso strettamente correlati fra loro, ed anzi costituiscono, a ben vedere, due manifestazioni speculari della medesima realtà, in quanto rappresentano lo strumento attraverso cui le organizzazioni delinquenti conseguono l'obiettivo del riciclaggio del denaro sporco e concorrono al controllo del territorio nelle regioni a rischio.

Si tratta di un sistema tristemente sperimentato e sofferto da molti imprenditori ed operatori economici. A quanti di essi si trovano in crisi di liquidità viene garantita un'apertura di credito, non sempre subito, a tasso di interesse insostenibile (e, quindi, usurario) che, tuttavia, i predetti sono costretti ad accettare per l'impellente necessità di disporre di denaro liquido. Non sono appunto mancati casi di offerta di credito a tassi inizialmente non usurari, proprio per investire denaro sporco e per agganciare operatori economici a circuiti del credito illegale. Allorquando poi gli operatori economici non sono più in grado di onorare i debiti, vengono allora costretti, con violenza o minaccia, a cedere le proprie attività commerciali. Da qui la constatazione di come il fenomeno sia divenuto, nelle sue complesse articolazioni, un vero e proprio strumento di controllo economico-sociale del territorio, da parte delle organizzazioni criminosi, e costituisca una minaccia grave per il corretto sviluppo del mercato.

Alla preoccupante situazione sopradescritta il legislatore ha fornito tutta una serie di risposte, ad iniziare dalla legge n. 197 del 1991, meglio nota come legge antiriciclaggio, con la quale si è cercato di fronteggiare il fenomeno del sistema finanziario sommerso, eliminando dal mercato quei soggetti privi dei requisiti di professionalità ed onorabilità. Con il decreto legislativo n. 385 del 1993 (legge bancaria) è stata prescritta, invece, l'iscrizione in appositi elenchi presso l'Ufficio italiano dei cambi delle società che esercitano in via esclusiva verso il pubblico attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti, di gestione di servizio di pagamento e di intermediazioni in cambi e si è sanzionato penalmente l'esercizio di attività finanziaria abusiva. Con la legge n. 172 del 1992 si è istituito un apposito fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, allo scopo di fornire un concreto aiuto, consistente in un'elargizione, a quanti, operatori economici, fossero rimasti vittime del suddetto fenomeno criminoso.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha, infine, ridisegnato il reato di usura, ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e quello di prevenzione del fenomeno dell'usura, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia ed ha previsto, per il debitore protestato, la possibilità di ottenere la riabilitazione nonché la sospensione o

la cancellazione del protesto elevato, nel caso in cui lo stesso sia parte offesa del delitto di usura.

Oltre alle rilevanti innovazioni introdotte sotto il profilo penale, la legge n. 108 del 1996 ha apportato altresì significative modifiche di carattere civilistico: si colloca in tale ottica il disposto dell'articolo 1815 del codice civile, concernente la possibilità per la vittima di opporre il diniego al pagamento di qualsiasi tipo di interesse.

Si ritiene, inoltre, di ricordare che le disposizioni del codice di rito civile attinenti alle procedure fallimentari ed a quelle esecutive in genere risultano purtroppo applicabili anche alle vittime dell'usura, con conseguenti gravi ripercussioni sul piano personale, nonché sull'attività lavorativa delle stesse. A tal proposito è stata ripetutamente invocata, da parte delle vittime dell'usura, l'estensione del beneficio della sospensione dei termini, già prevista per l'estorsione dalla legge 18 novembre 1993 n. 468, delle procedure esecutive a favore di tutti coloro che risultino parti lese in processi penali per usura.

Gli aspetti normativi esposti hanno indubbiamente rafforzato l'impianto generale antiracket ed antiusura, ma l'Esecutivo, nell'autunno 1994, ha ritenuto di far ricorso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, ad un commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket, incarico ricoperto dall'oratore dal maggio dello scorso anno.

Con tale iniziativa il legislatore si è proposto di conseguire determinati obiettivi, che possono essere così sintetizzati: promuovere e coordinare, su tutto il territorio nazionale, le iniziative e ogni altra attività svolta in materia di estorsione e d'usura dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti, compreso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, nonché dalle associazioni interessate.

Con provvedimento 31 ottobre del 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata attribuita al commissario straordinario la competenza a predisporre i provvedimenti di accoglimento e di reiezione delle istanze presentate dalle vittime di richieste estorsive, ai sensi della legge n. 172 del 1992.

La volontà politica ha inteso affermare il principio che determinati obiettivi, di preminente interesse per la collettività, possano essere efficacemente conseguiti solo attraverso l'azione sinergica dei vari organi interessati, opportunamente raccordati nel superamento di quella logica degli individualismi di settore o dell'esasperata concezione delle «proprie» competenze che, come l'esperienza insegna, appare alla fine più di ostacolo che di utile collaborazione.

La legge n. 108 del 1996, attribuendo la gestione del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura all'ufficio del commissario straordinario, ha di fatto istituzionalizzato tale figura; il che potrebbe non apparire perfettamente in sintonia con il carattere di temporaneità delle funzioni attribuite dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

L'istituzione di tale organo risulta coeva alla presentazione del disegno di legge, da parte del Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, contenente norme sull'usura.

Al fine dell'espletamento dei compiti attribuiti dal decreto istitutivo

del 2 novembre del 1994, sono state assunte valide ed approfondite intese con alcune direzioni generali del Ministero dell'interno.

A tal proposito è stata curata un'opera di raccordo, con rapporti sempre più intensificati, con il dipartimento di Pubblica sicurezza, per la conoscenza dei dati relativi all'andamento dell'estorsione e dell'usura, sia sotto l'aspetto della quantificazione dei fenomeni che sotto quello dell'incidenza dell'azione operativa delle Forze di Polizia; con la Direzione centrale per la documentazione, per la lettera integrata delle risultanze relative agli indicatori prescelti per il monitoraggio; con la Direzione generale dei servizi civili, al fine dell'espletamento delle procedure afferenti alla parte contabile per la concessione del mutuo senza interesse a favore delle vittime dell'usura. Sempre nella medesima ottica va inquadrato il proficuo rapporto di collaborazione instaurato con l'A.B.I., la Banca d'Italia e l'U.I.C. che hanno sempre assicurato risposte qualificate e puntuali alle richieste di volta in volta avanzate dall'ufficio cui sono preposto. Allo stato attuale il commissario straordinario, con le competenze attribuitegli dal decreto di nomina, dalla legge n. 108 e dall'atto di delega del 31 ottobre del 1996 del Presidente del Consiglio dei ministri, tratta gli aspetti delle problematiche sull'usura e sul racket di seguito esposti. La difficoltà di osservazione esplicita dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura impone l'acquisizione di informazioni mediante fonti indirette, focalizzando l'attenzione su aspetti e variabili aventi un nesso, anche soltanto presunto, con le manifestazioni dei fenomeni stessi, in modo da individuare segnali ed utili indicatori per valutare i loro andamenti evolutivi. Si sta, pertanto, procedendo alla raccolta dei dati relativi ai protesti, ai fallimenti, alle sofferenze bancarie, alla disoccupazione, al reddito procapite, che verranno elaborati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per la documentazione, ai fini di un monitoraggio, secondo un progetto da tempo predisposto e già avviato dai commissari straordinari precedenti, che vede impegnato, con piena collaborazione, un apposito gruppo di lavoro (che si avvale dell'esperienza di qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Ufficio italiano dei cambi e delle Forze dell'ordine); i relativi risultati saranno esaminati e verificati in sede provinciale, nell'ambito di comitati tenuti presso le prefetture. Verranno richiesti, inoltre, pareri alle amministrazioni ed agli enti locali per le opportune valutazioni, volte alla conoscenza dei fenomeni ed all'adozione di proposte con eventuali modifiche legislative che si rendessero necessarie per adeguare la normativa primaria e secondaria o per assumere altre iniziative, anche non contemplate nel decreto istitutivo del commissario straordinario.

A causa della non adeguata conoscenza dei fenomeni è stata avvertita la necessità di istituire un osservatorio permanente: infatti, gli unici dati certi, attualmente disponibili, attengono, per il racket, al numero delle estorsioni denunciate e degli incendi o danneggiamenti verificatisi e, per l'usura, al numero dei soggetti denunciati per tale delitto. Quindi, l'analisi in ordine alla consistenza dei fenomeni va

orientata verso quei dati che indirettamente facciano comprendere il livello effettivo di diffusione e di sviluppo degli stessi.

Occorre, peraltro, precisare che, allo stato, non è disponibile un generalizzato monitoraggio sul rifiuto del credito, atteso che gli Istituti bancari non hanno l'obbligo di riferire all'Organo di controllo della Banca d'Italia sui rigetti formalizzati nè tanto meno su quelli opposti nel corso di colloqui; tutto ciò vale anche per le finanziarie.

Vero è che varie iniziative di monitoraggio sono state avviate e realizzate anche da parte di altri enti (regioni, comuni, università, associazioni, etc.) sulla base di ipotesi scientifiche o para-scientifiche che traggono avvio da una pluralità di valutazioni, a conferma delle difficoltà della ricerca. Certamente sarebbe auspicabile che, in parallelo al monitoraggio nazionale, ogni Regione, attraverso il competente assessorato, promuovesse una ricerca in maniera diretta, ovvero tramite organismi possibilmente universitari specializzati, sia sul fenomeno dell'usura che su quello dell'estorsione nell'ambito della propria regione.

Il predetto monitoraggio, oltre ad integrare quello nazionale, consentirebbe alle Regioni di conoscere l'andamento dei fenomeni e di intraprendere iniziative specifiche in tema di prevenzione degli stessi, iniziative peraltro in varie sedi già attivate.

Di scarso rilievo si sono rivelate le iniziative dei numeri verdi per segnalare, sia pure anonimamente, estorsori ed usurai, altrettanto dicasi per la distribuzione di apposite schede anonime, sull'adesione al pizzo ed il ricorso al prestito illegale ed usurario. Indubbiamente la mancata accettazione di tale iniziativa è determinata dal timore delle vittime di poter essere individuate, oltre che dalla paura di rimanere esposte al pericolo di ritorsioni. In attesa della compiuta realizzazione del monitoraggio, di cui si è detto innanzi, ed ai fini dell'espletamento di quei compiti di coordinamento e promozione attribuiti al commissario straordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, giusto quanto statuito con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996 - l'ufficio cui è preposto il Prefetto Rossi, ha ritenuto di fondamentale importanza l'approfondimento delle tematiche di maggiore interesse per la conoscenza dei fenomeni delittuosi dell'estorsione e dell'usura. A tal fine si è avvalso del supporto di studio e di ricerca offerto dalle relazioni svolte durante i convegni, le giornate di studio e i seminari, cui si è intervenuti in varie qualificate sedi.

In riferimento al fenomeno dell'usura, il patrimonio conoscitivo dell'ufficio ha trovato un valido supporto nei positivi contributi derivanti dall'attività di studio e di ricerca di qualificate facoltà universitarie. In tale ottica si colloca anche l'invio di copie di tesi svolte sull'argomento e per la cui elaborazione l'ufficio ha fornito materiale di studio.

Ma se l'attività di ricerca si è dimostrata pienamente appagante in relazione all'individuazione delle cause dei fenomeni, all'enucleazione dei soggetti più esposti a rischio dell'usura e alla loro classificazione, non ha fornito, però, riscontri concordi ed univoci per quanto attiene alle dimensioni degli stessi.

Ed invero, a fronte dei dati certi ed incontrovertibili sull'estorsione e sui soggetti denunciati per usura, che ci vengono dalla Direzione cen-

trale della polizia criminale, ma che forniscono una quantificazione parziale e non esaustiva della realtà dei fenomeni, i risultati ottenuti dall'attività di ricerca sono quanto mai discordanti.

Infatti, rispetto alla stima del giro d'affari dell'usura, operata dal sociologo professor Maurizio Fiasco, che lo quantifica in circa 103.000 miliardi annui, con riferimento a 40.700 usurai, l'economista professor Guiso ha fissato il fatturato dell'usura in circa 4.000 miliardi mentre il professor Guido Maria Rey lo ha determinato in oltre i 26.000 miliardi, il CENSIS in 20.000 miliardi, la FIPE in 109.000 miliardi, in 200.000 il professor Mario Centorrino; l'economista, professor Donato Masciandro, sulla scorta di vari indicatori, ha individuato le regioni più esposte al rischio di usura (Campania, Sicilia, Molise e Calabria).

Uno studio, condotto dal colonnello Angelo Cardile della Guardia di finanza, riferendosi ai segmenti del modello usurario individuati dal professor Maurizio Fiasco, ha quantificato «in circa 5.000 le persone che in Italia parassitariamente ricavano un reddito» dall'usura di vicinato», in 6.600 gli «usurai di quartiere», in 9.000 le persone che praticano usura «tra colleghi», in 15.000 i soggetti che praticano l'usura «tra commercianti», in 1.200 gli addetti al prestito che fanno parte della «criminalità organizzata locale», in oltre 20.000 gli usurai che praticano lo strozzinaggio «su immigrati e prostitute».

La quantificazione delle vittime dell'usura, secondo recenti analisi, risulta pari a 878.000 unità (Presidente del Comitato antiriciclaggio, dottor Costantino Lauria), di cui almeno 120.000 imprenditori e circa 340.000 famiglie e singoli (Confesercenti), mentre il 40 per cento delle vittime, circa 15.000, vivrebbe a Roma (Procura di Roma e Guardia di finanza).

Secondo il rapporto 1997 dell'Eurispes, istituito specializzato in indagini statistiche, il giro dell'usura dei commercianti è stimato in 1.080 miliardi, mentre oltre 100.000 famiglie ricorrono al prestito usurario a brevissima scadenza.

Dalla «Attività anno 1996» del Ministero dell'interno si evince che «contro la pratica delle estorsioni, alla quale hanno dimostrato rinnovato interesse elementi del crimine organizzato, sono risultati incrementati i positivi riscontri delle indagini, che hanno portato ad oltre 3.600 arresti e denunce in tutta Italia».

In relazione all'odierna audizione dichiara di aver ritenuto di richiedere ai Prefetti un giudizio di sintesi sull'andamento dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura nelle province di competenza per l'anno 1996 e per il primo trimestre del 1997: al riguardo fornisce il relativo prospetto e le rappresentazioni grafiche realizzate, su richiesta, dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per la documentazione.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

È stata inoltre avviata con i procuratori generali una ricerca volta a valutare la consistenza del fenomeno dell'usura sotto l'aspetto proces-

suale, per conoscere il numero dei procedimenti pendenti sia in pretura che in tribunale e di quelli definiti negli ultimi tre anni.

Analoga iniziativa è stata intrapresa con il Procuratore nazionale antimafia allo scopo di conoscere quanti dei procedimenti relativi a fatti di estorsione ed usura risultino riconducibili ad organizzazioni criminose.

Per quanto attiene invece all'usura, i dati raccolti sono poco probanti del fenomeno, come è stato già detto, e peraltro in diminuzione. Infatti si è passati dagli oltre 3.000 soggetti denunciati per l'usura nel 1995 a 2.364 persone denunciate nel 1996. Ma a fronte di dati quantitativamente in diminuzione per l'usura si deve registrare un rilevante numero di operazioni di polizia qualitativamente ad altissimo livello sotto l'aspetto operativo, riferendosi per lo più a programmi delittuosi realizzati dalla criminalità organizzata, sintomatiche in proposito sono le recenti operazioni condotte a Catania, Sorrento, Cuneo, Taranto, Campobasso, Frosinone, Brescia, Barletta, Crotone e Napoli.

Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che è quello più direttamente gestito dal Commissario straordinario, è istituito dall'articolo 14 della legge n. 108 presso l'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Con il decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997, articolo 7, lettera c), tuttora in conversione, in materia di occupazione, è stata ampliata la sfera di possibili beneficiari del mutuo senza interessi, ricomprendendo anche i casi in cui le vittime risultino parti lese in procedimenti penali in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108, ancorchè riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996.

Il regolamento di attuazione previsto dal comma 13 dell'articolo 14 è stato realizzato sia pure in termini non brevissimi in quanto ha richiesto una serie di valutazioni da parte di uffici legislativi di Ministeri, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione alla Corte dei conti.

È stato comunque approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo scorso. Nel regolamento sono previste tutte le norme che prevedono come bisogna procedere con la richiesta del mutuo senza interesse, con la documentazione, presentare l'istanza al comitato presso la CONSAP e quindi adempiere a tutti i provvedimenti successivi che riguardano il deposito di questa somma da dare in prestito presso le dieci banche che attualmente hanno firmato presso l'ABI una convenzione per dare a tutti i creditori dell'usurato quello che è previsto nel contratto che viene poi stipulato con l'usurato e con l'amministrazione.

Fondo di prevenzione dell'usura: è quello previsto dall'articolo 15, ed il regolamento relativo ha avuto delle vicende di rallentamento non solo nella predisposizione, ma anche nella possibilità di essere poi applicato. Per ultimo la Corte dei Conti ha mosso delle osservazioni all'atto della registrazione, modifiche che sono state apportate dal Ministero del Tesoro che aveva predisposto il testo e ora, a giorni, dovrebbe essere recepito e quindi pubblicato. Questo fondo della prevenzione è molto interessante perchè prevede la possibilità di erogare i 300 miliardi che erano stati stanziati in tre anni, 1996, 1997 e 1998 ai confidi al 70 per cento e alle associazioni e fondazioni al 30 per cento. Occorre dire che per



quanto riguarda gli interventi per l'usura mentre il fondo di solidarietà, quello gestito dal Commissario, si riferisce solo a operatori economici il fondo di prevenzione dando queste somme ai confidi e alle associazioni e fondazioni, mentre per i primi interviene in settori di carattere economico e strutturale, per le seconde si tratta dell'unico settore che consente un intervento nei confronti delle famiglie e dei singoli al di fuori del mondo economico. Quindi la possibilità di avere questo finanziamento per le associazioni e fondazioni è essenziale per poter intervenire.

La situazione delle associazioni e delle fondazioni va indubbiamente stimolata perchè è ancora carente: sono ancora poche le fondazioni e per le associazioni non c'è ancora disponibilità per quanto riguarda l'usura mentre c'è una disponibilità e positivi risultati per quanto riguarda il racket. Si tratta di un mondo che va rivisto e indubbiamente incoraggiato anche con le modifiche introdotte con il disegno di legge citato.

L'attività di mediazione creditizia (articolo 16 della legge n. 108) ha un suo regolamento che sta anche per essere varato a breve. Predisposizione della redazione dei provvedimenti antiracket sulla base della proposta del Comitato e quindi per delega del Presidente, alla quale ho già accennato. Per quanto riguarda il Comitato ne parlerò dettagliatamente l'avvocato Pallesi; per le problematiche che attengono al funzionamento del Comitato stesso e della segreteria tecnica così come è composta potrete poi vedere nella relazione scritta. Analogamente per i problemi per i quali è previsto prima ancora dell'approvazione del disegno di legge anche un regolamento nuovo che il Ministero dell'Industria con una serie di modifiche ha già predisposto e potrebbe fra breve uscire con la possibilità di migliorare e di velocizzare l'attività sia del Comitato che della segreteria tecnica.

Iniziative antiracket a antiusura sono sintetizzate e esposte in questa parte della relazione.

A conclusione dell'odierna audizione ritiene di dover sinteticamente individuare le possibili strategie per il contrasto dell'estorsione e dell'usura, fatte salve le auspicabili modifiche della normativa primaria e secondaria in materia di estorsione il cui *iter*, come si è riferito, è in fase di avanzata realizzazione.

Sul piano repressivo, sia pure in assenza di attribuzioni specifiche di competenza poi della pubblica sicurezza sottolinea come le possibilità di conseguire positivi risultati saranno maggiori ove all'attività di indagine vengano preposti appositi *pool* di magistrati e squadre di polizia giudiziaria organizzati secondo criteri di professionalità e di specifica competenza, considerata la peculiarità della materia.

Per quanto attiene alla prevenzione sarà necessario intanto realizzare un adeguato monitoraggio dei fenomeni su scala nazionale che consenta l'individuazione delle aree di maggiore esposizione al rischio, senza tralasciare il raccordo con analoghe iniziative assunte in ambito locale.

È quanto mai auspicabile che vengano incrementate le iniziative per costituire nuove associazioni e fondazioni, confidi specie nelle zone del territorio nazionale che ne risultano sguarnite. Tutti possono assicu-

rare in quell'ottica solidaristica che determina la nuova normativa un prezioso contributo di consulenza, assistenza e, più in generale, sostegno morale oltre che economico ai soggetti maggiormente a rischio.

Sarebbe opportuno che le Associazioni di categoria tentassero, avvalendosi della posizione di osservatori privilegiati nei confronti dei propri associati, di percepire quelle eventuali situazioni di disagio e malessere che spesso vengono taciute per comprensibili ragioni di naturalezza, riservatezza e vergogna ma che possono costituire l'antecedente logico di scelte sconsiderate.

È altresì evidente che molto è lecito attendersi non solo dall'opera dei summenzionati organismi ma anche dagli autorevoli interventi che potranno essere svolti in materia dalle regioni e dalle provincie e soprattutto dai sindaci, non potendosi negare l'indiscutibile valenza dei suddetti enti territoriali che costituiscono un prezioso punto di riferimento per tutte le componenti sociali ed economiche delle collettività rispettivamente rappresentate.

Un valido supporto potrà inoltre essere fornito dal mondo della scuola, atteso l'innegabile contributo che lo stesso può garantire sul piano educativo e della formazione delle coscienze in un'azione sinergica quale è quella della famiglia. Tutto ciò senza dimenticare comunque che si potrà uscire dalla situazione di emergenza venutasi a creare solo nel concorso di determinate condizioni quale è l'affermazione della legalità, di una nuova cultura del credito alla stregua dei più avanzati modelli europei. La riscoperta di determinati valori e principi, non ultimo quello di solidarietà solennemente affermato dalla Carta costituzionale.

Espressa gratitudine alla Commissione per aver offerto l'opportunità di riferire sull'attività svolta dal Commissario straordinario nell'opera di contrasto ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura in riferimento alla quale assicura costante e massimo impegno.

Il deputato VENDOLA, ricordato il ritardo culturale con il quale è stata affrontata l'usura, in un primo tempo considerata come semplice attività esagerata di prestito e solo successivamente colta come anello di congiunzione fra economia legale ed economia illegale, chiede se l'usura possa essere definita come fenomeno unitario. Denuncia quindi il caso di imprenditori – ad esempio i coniugi Bisconti di Catania – che, vittime dell'estorsione hanno subito anche il taglio del credito da parte delle banche e, a fronte di tale situazione, prospetta l'ipotesi che lo Stato possa procedere con maggiore elasticità e rapidità così da dare concretezza ad una legge che evoca le vie di soluzione, ma consegna alla solitudine dei tempi burocratici imprenditori che sono nella impossibilità di essere ristorati del danno subito.

Il senatore CURTO, dopo aver rammentato anche la sua iniziativa a favore dei coniugi Bisconti, chiede se siano disponibili i dati relativi alle dimensioni quantitative del racket, quali iniziative debbano essere assunte nel controllo del territorio e sottolinea altresì l'importanza del ruolo dell'ABI e delle banche per stroncare il fenomeno dell'usura: non è più tollerabile – osserva – che le banche si rifiutino di erogare credito

non per mancanza di merito creditizio individuale, ma per la discrezionalità di funzionari degli istituti di credito sulla cui scelte dovrebbe essere immaginato un incisivo ruolo del prefetto. Il senatore Curto rileva poi che i collaboratori di giustizia spesso forniscono notizie sui soggetti mafiosi, ma dalle loro rivelazioni non emergono indicazioni relative al racket dell'estorsione.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il deputato LUMIA, dopo aver notato che l'attuale legislazione antiracket ed antiusura si è sostanzialmente rivelata inefficace, sottolinea l'esigenza che dallo studio del fenomeno, già ampiamente sviluppato, si passi ad una fase operativa e domanda se l'Ufficio del prefetto Rossi sia adeguatamente attrezzato per tale nuova fase. È altresì necessaria – rileva – che sia consentita una attività utilmente discrezionale e, al riguardo, domanda se il Commissario disponga di tale indispensabile strumento per effetto dei regolamenti in vigore. Segnala altresì come sia indispensabile un intervento dello Stato a favore delle vittime dell'estorsione prima che si giunga alla sentenza di primo grado poichè, nelle more del processo, qualora il soggetto passivo dell'estorsione non sia assistito dallo Stato, ha già ricevuto un danno irrimediabile. Il deputato Lumia osserva altresì che è un errore assicurare il medesimo trattamento ai testimoni ed ai collaboratori di giustizia.

Notato che le diverse mafie, colpite dallo Stato, hanno dovuto ridurre il giro di affari ed hanno conseguentemente ampliato l'attività di estorsione, il senatore DIANA avverte che vi è una diffusa sfiducia verso lo Stato che non riesce a reprimere il fenomeno dell'imposizione fiscale da parte della mafia. Paradossalmente si è determinata la conseguenza, per le imprese vittime che, intimorite, non hanno proceduto a denunciare l'attività criminale, di essere private della certificazione antimafia. È necessario – prosegue il senatore Diana – coordinare nel territorio l'azione investigativa, colpire i fenomeni estorsivi nonchè l'attività dell'usura che, per sua natura, è conosciuta e dunque può essere repressa, in modo intelligente, prima ancora che le vittime la denuncino.

Il prefetto ROSSI, osservato in primo luogo che il fenomeno dell'usura è ormai sostanzialmente egemonizzato dalla criminalità organizzata, raccoglie la segnalazione dell'onorevole Vendola e del senatore Curto sul caso di Catania. Rilevato poi che il comportamento del sistema bancario è determinato dalla necessità di autotutelare l'attività, secondo una logica commerciale, condivide la necessità che si possa porre rimedio, con interventi del fondo di prevenzione, a quelle situazioni nelle quali è negato, per scelta discrezionale inappellabile, il credito.

Ribadito che saranno svolti approfondimenti sul caso dei coniugi Bisconti, avverte tuttavia che, sul piano generale, quando una istituzione non ha una disponibilità diretta, è nelle condizioni di non poter operare.

Dichiarato inoltre di non disporre dei dati quantitativi relativi al fenomeno del racket, non avendo compiuto il Commissario un monitoraggio specifico, ricorda che le iniziative in tema di controllo del territorio sono di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e indica nel potenziamento e nella specializzazione delle squadre di polizia giudiziaria e dei pool di magistrati la risposta mirata ed adeguata sul piano investigativo e repressivo.

Definito inaccettabile il fenomeno dei tassi di interesse differenziati tra Nord e Sud ed indicato, al riguardo, l'importanza del ruolo dell'ABI nella elaborazione di un codice di comportamento indirizzato agli istituti bancari, dichiara di condividere l'esigenza che i collaboratori di giustizia forniscano rivelazioni anche sulla provenienza dei beni dei soggetti mafiosi. Osservato poi che la zona di Brindisi è un territorio particolarmente a rischio, dove occorre potenziare l'azione investigativa, fa presente che il Commissariato è ufficio di promozione di attività di alti organismi, raccoglie indicazioni dalle altre strutture dello Stato e può stimolare ad intervenire laddove sono segnalate situazioni di particolare sofferenza. Se è auspicabile una maggiore discrezionalità di intervento, capace di porre rimedio a situazioni di disagio, rileva tuttavia la delicatezza delle decisioni da assumere che comportano una verifica collegiale della credibilità dei soggetti da proteggere. Osservato che i tempi di erogazione dei fondi devono necessariamente seguire le regole previste dalla normativa vigente, ricorda che nel disegno di legge all'esame del Parlamento è prevista, opportunamente, una differenziazione tra la figura del testimone e quella del collaboratore di giustizia.

Dichiarato poi di conoscere la particolare virulenza della mafia nel casertano e la diffusione dell'estorsione che colpisce ormai tutti i settori produttivi, afferma che la sfiducia nei confronti dello Stato dev'essere contrastata da parte di tutti e segnala, al riguardo, l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo.

Il senatore CENTARO, premesso che i reati di estorsione e di usura possono definirsi come reati silenziosi, non avendo una immediata risonanza all'esterno se non quando interviene la denuncia da parte della vittima che rifiuta di sottostare al ricatto criminale, segnala la necessità di una presenza dello Stato che si concreti in una assistenza pronta e continua a favore delle vittime dell'estorsione. A tale scopo indica nel coinvolgimento delle prefetture uno strumento adeguato capace di conferire immediatezza all'azione dello Stato. Inoltre potrebbe prevedersi l'obbligo degli enti pubblici di prestare assistenza logistica alle associazioni antiracket che sono in prima linea contro la criminalità organizzata. Il senatore Centaro chiede altresì di conoscere l'incidenza, sui sette miliardi erogati, della cifra spesa per i collaboratori e, inoltre, domanda secondo quali tempi e modalità sarà possibile rendere più rapide le procedure, in attesa dell'approvazione delle nuove norme.

Il senatore BATTAFARANO, sottolineata la particolare diffusione del fenomeno dell'usura, nell'area di Taranto, dove è sotto il controllo della criminalità organizzata, sollecita notizie in ordine ai tempi di attua-

zione della legge n. 108 che ha suscitato grandi speranze e chiede quali iniziative si preveda di assumere a sostegno delle associazioni antiusura e in tema di assegnazione dei fondi al fine di rendere sempre più efficace la normativa vigente.

Il deputato MANCUSO fa presente che l'articolo 1815 del codice civile, modificato per effetto dell'approvazione della legge n. 108 del 1996, prevede la clausola di nullità assoluta per gli interessi usurari e dunque deve essere coordinata con la modifica dell'articolo 1284 del codice civile, che presuppone l'esistenza della figura degli interessi usurari, così da porre fine ad una specifica incongruenza, e, più in generale, allo scopo di difendere il bene dell'armonia dell'ordinamento. Rileva altresì che il riferimento, presente nella relazione del prefetto Rossi, all'utilizzo delle delazioni anonime è in contrasto con quanto dispone il codice di procedura penale che vieta l'utilizzazione delle notizie provenienti da fonti anonime: su tali incongruenza legislative deve essere richiamata l'attenzione del Ministro di grazie e giustizia.

Dopo aver denunciato il caso del panificatore di Reggio Calabria, Giuseppe Verbaro che, vittima dell'estorsione, è stato costretto ad abbandonare la città per continuare a lavorare ed a vivere, la deputata NAPOLI richiama l'attenzione del prefetto Rossi e della Commissione sulla necessità di dare, prima ancora dell'adozione di nuove norme, una risposta immediata a tali situazioni, poichè, in caso contrario, aumenterebbe la sfiducia verso lo Stato e la criminalità organizzata continuerebbe ad alimentarsi con l'estorsione e l'usura.

La senatrice DE ZULUETA rinuncia ad intervenire avendo il quesito che si era riproposta di formulare già ottenuto risposta nel precedente intervento del prefetto Rossi.

Il deputato CARRARA, segnalato il rischio che la mafia, qualora non si ponga fine alla discriminazione fra Nord e Sud nella gestione dei tassi d'interesse, possa finire con l'impadronirsi del controllo degli istituti di credito e rilevato che si registra una recrudescenza delle estorsioni proprio dove è più efficace l'azione di repressione dello Stato nei confronti delle attività della criminalità organizzata, chiede quale tipo di assistenza processuale e personale possa immaginarsi a favore del soggetto passivo dell'estorsione e se sia stato effettuato un monitoraggio delle spese legali sostenute dai familiari dei mafiosi durante il periodo di detenzione dei loro congiunti.

Espresso il dubbio che il Commissariato, al di là dei risultati positivi ottenuti dal prefetto Rossi, possa essere considerato una sorta di corpo separato, il senatore FIGURELLI esprime l'avviso che estorsione e racket, pur nella loro specificità, non sono fatti criminali separati come mostrano molti dati concreti. Ricordato che gli estortori a Niscemi avranno vita più o meno facile a seconda che si riesca, o meno, a riaprire il cantiere per la costruzione della scuola, dichiara di condividere

quanto sostenuto dal deputato Lumia allorchè ha indicato l'esigenza di una svolta, sul piano operativo, imposta dalla gravità della situazione confermata recentemente dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Partinico, a seguito dell'attentato verificatosi nella notte scorsa, e da quanto avvenuto a Lampedusa, come segnalato in una precedente circostanza. Si registra – prosegue il senatore Figurelli – una deplorabile contraddizione tra la normativa vigente e la condizione delle vittime dell'estorsione. Occorre dunque, con maggiore decisione, contrastare il fenomeno dell'imposizione mafiosa, dell'efficienza capillare delle esattorie mafiose. Ricordato quindi il sacrificio di Libero Grassi, avverte che alla recente sentenza dovrà seguire la ripresa della fabbrica Sigma: solo a tale condizione si potrà parlare di vittoria dello Stato sulla criminalità.

Il prefetto ROSSI, dichiarato di condividere l'opportunità di rafforzare la presenza dello Stato coinvolgendo, nel settore di competenza del suo Ufficio, i prefetti, pur avvertendo che si tratta di una scelta legislativa, ritiene che, essendo le strutture dello Stato disponibili, il problema debba essere risolto individuando il modo migliore di utilizzare quelle strutture. Assicurato poi di aver ben presente la situazione di Taranto, dà conto dei tempi di emanazione, ormai alla fase finale, dei regolamenti attuativi delle legge n. 108. Rilevato inoltre che molte domande di erogazione, indirizzate al fondo, risultano incomplete, e dunque necessitano di ulteriori esami, fa presente che il prestito è concesso in funzione della ripresa dell'attività. Raccolte quindi le indicazioni del deputato Mancuso e precisato di non aver inteso sollecitare le denunce anonime, ma piuttosto dare conto alla Commissione dello scarso funzionamento del cosiddetto numero verde, si augura che al caso segnalato dalla deputata Napoli, lo Stato possa corrispondere adeguatamente. Osservato successivamente come la discriminazione fra Nord e Sud in tema di gestione dei tassi d'interesse sia argomento da affrontare in sede politica e dichiarato altresì di condividere l'esigenza di migliorare il sistema di contrasto al fenomeno delle estorsioni, sempre più diffuso e generalizzato, conclude notando che è prerogativa della Commissione e del Parlamento compiere una valutazione dell'utilità dell'Ufficio da lui diretto.

Il Presidente, ringraziato il prefetto Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

*SULLA PARTECIPAZIONE AI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B53<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il deputato LUMIA, afferma che la partecipazione ai sopralluoghi brevi della Commissione dovrebbe essere liberalizzata per consentire la partecipazione almeno dei parlamentari della regione interessata dal sopralluogo.

Il presidente DEL TURCO ritiene che non sia possibile formare

delegazioni aventi lo stesso numero di partecipanti per sopralluoghi di ambito regionale e di ambito più ristretto.

Per i sopralluoghi brevi e circoscritti quindi si potrà usare in futuro il criterio di privilegiare la partecipazione dei parlamentari della regione interessata e di integrare la delegazione con i rappresentanti dei Gruppi politici che rimarrebbero esclusi in base a questo criterio pratico che purtuttavia suscita motivi di riflessione e di perplessità.

Per il sopralluogo a Caserta sarà consentita la partecipazione dei parlamentari campani membri della Commissione in aggiunta alla delegazione già deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE ESTORSIONI, AVVOCATO LORENZO PALLESI*

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Pallesi per la sua partecipazione all'audizione e gli dà la parola per la relazione introduttiva.

L'avvocato Pallesi afferma anzitutto che il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione nasce da una normativa adottata con carattere d'urgenza.

Infatti la prima stesura della legge a favore delle vittime dell'estorsione è contenuta nel decreto-legge n. 346 del 29 ottobre 1991 non convertito in legge; successivamente, e con modifiche, il testo è stato riprodotto nel decreto-legge n. 419, del 31 dicembre 1991, questa volta convertito in legge n. 172 del 18 febbraio 1992.

Appare chiaro come, per risolvere la pressione che nasceva dalle istanze sociali, che chiedevano interventi governativi seri in tema di lotta alla criminalità organizzata, l'Esecutivo si sia affidato ad un decreto nell'ambito dei «collegati» alla finanziaria '92.

Tale *iter*, connaturato alla necessità ed urgenza dei provvedimenti, ha evidentemente comportato un non sufficiente approfondimento di tutte le tematiche investite da una norma di per sè molto innovativa, in quanto per la prima volta la collettività si faceva carico dei problemi finanziari degli imprenditori che coraggiosamente si opponevano al racket del «pizzo».

Alla assicurazione contro i danni in regime privatistico, insufficiente a garantire la copertura nei casi dolosi, si sostituiva una protezione pubblica, sostenuta da un contributo coattivo parafiscale a carico di tutti.

È qui evidente che, sia per la novità, sia per la delicatezza dei casi legati a complessi fenomeni oggetto di indagini giudiziarie, sia per la indispensabile attenzione connaturata alla erogazione di denaro pubblico, si siano elaborati meccanismi complessi per dar corso alle elargizioni finanziarie, meccanismi forse non sufficientemente confrontati con la realtà operativa.

Fatto sta che, da subito sono state evidenziate incongruenze, le quali, considerati i tempi tecnici (non si dimentichi che il Fondo è divenuto pienamente operativo solo alla fine del 1992) hanno portato alla immediata stesura di un altro decreto-legge, n. 382 del 27 settembre 1993, che pone rimedio ad alcune eclatanti manchevolezze del testo originario (il n. 382/93 è stato convertito in legge n. 468 del 18 novembre 1993).

A questa normativa originaria si aggiunge quella derivata, un decreto ministeriale regolamentare di laboriosa elaborazione (n. 396 del 12 agosto 1992) con successive modificazioni (decreto ministeriale n. 431 del 19 aprile 1994).

Da ultimo sono giunte le modifiche in tema di estorsione, introdotte nell'ambito della creazione del Fondo per le vittime dell'usura, legge n. 108 del 7 marzo 1996, che sono venute a toccare aspetti anche sostanziali del sistema, riaprendo ed ampliando altresì i termini di presentazione della domanda di accesso ai benefici.

Da un quadro legislativo e regolamentare così farraginoso e confuso non potevano non derivare gravi difficoltà operative; si tenga conto in proposito che le fattispecie previste dalla legge sono individuate con precisione mentre la realtà dell'estorsione posta in essere dalla criminalità organizzata è molto più articolata.

La valutazione delle istanze è effettuata dal Comitato che ho l'onore di presiedere per disposizioni di legge e che è stato istituito e regolato dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Il Comitato è composto (articolo 5, comma 3 della legge citata) oltre che dal Presidente dell'INA - oggi CONSAP - «da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categorie in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione».

Le attribuzioni del Comitato e le modalità dell'istruttoria sono disciplinate dai Regolamenti sopra citati (decreto ministeriale 10 agosto 1992, n. 396, coordinato con il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431).

L'oratore riepiloga quindi di seguito i dati principali relativi all'attività del Fondo aggiornati al 9 maggio 1997.

Circa le funzioni del Comitato, in linea di principio ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il Comitato stesso, nella configurazione che gli deriva dalle norme di legge e di regolamento, appare quale organo tecnico, non discrezionale, la cui istruttoria si conclude con un parere-proposta, obbligatorio, ma non vincolante e dal quale perciò l'organo decidente - il Presidente del Consiglio - può discostarsi come e quando ritiene.

Il Comitato pertanto è tenuto ad applicare le norme che ne regolano la funzione in base ad un'interpretazione che non può estendersi a fattispecie non strettamente previste nè, per conseguenza, venire incon-



tro ad aspettative dei richiedenti, magari più che giustificate, ma non contemplate dalla norma.

Una risposta a tali aspettative potrà invece essere data dall'organo decidente cui compete la valutazione più generale - e quindi anche politica - dell'interesse comune e della scelta dei modi per soddisfarlo.

Allo stato attuale l'attività del Comitato è fortemente influenzata da due ordini di fattori negativi la cui correzione migliorerebbe molto la trasparenza e l'efficienza dell'attività stessa, consentendo di raggiungere meglio ed in minor tempo gli obiettivi che le leggi regolanti il Fondo si sono proposte. Sotto il profilo della trasparenza e della certezza del diritto occorre eliminare talune lacune ed incertezze delle norme che scaturiscono dall'accavallarsi di tre disposizioni di legge e di due regolamenti che, nel lodevole intento di includere fattispecie prima non previste o mal disciplinate, hanno finito per produrre un sistema normativo spesso incongruente e di incerta applicazione. Sotto il profilo procedurale, e quindi in ordine alla efficienza, appare necessario uno snellimento dell'attività ed una sua configurazione in modo meno rigido e burocratico; mentre va necessariamente rivista la struttura della Segreteria Tecnica che, al di là dell'impegno profuso dalle persone non appare in grado, per ragioni obiettive, di espletare al meglio le funzioni che la legge gli attribuisce. Si richiamano le specifiche condizioni alle quali la legge subordina il risarcimento e si segnalano nel contempo alcune delle fattispecie che necessitano di un intervento chiarificatore di tipo normativo o regolamentare. Com'è noto la legge istitutiva del Fondo citato dispone che «a titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale».

L'elargizione è corrisposta (comma 2 articolo citato) a condizioni che *a)* si tratti di un danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto alle richieste di natura estorsiva avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo; *b)* che il rifiuto di cui alla lettera *a)* o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3; *c)* che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; *d)* che la vittima al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche ed integrazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma se-

condo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; *e*) che il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; *f*) che il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

In ordine alla rigida previsione di cui alle lettere *a*) e *b*) sopra riportate si è dato il caso di imprenditori che, dopo un certo periodo di acquiescenza alle richieste estorsive, hanno in seguito manifestato una aperta opposizione collaborando fattivamente con le forze dell'ordine e con la Magistratura.

Il Comitato ritiene che questo atteggiamento di collaborazione sia proprio quello che lo spirito della legge intende incoraggiare e sostenere e che il fatto che tale atteggiamento si manifesti solo tardivamente non dovrebbe precludere l'applicabilità del beneficio, a pena di compromettere, se non altro a livello locale, la credibilità dell'impegno delle istituzioni nella lotta contro il crimine dell'estorsione.

Poichè il Comitato effettua l'istruttoria attraverso i Prefetti, ne consegue che fattispecie analoghe possono ricevere valutazioni diverse da parte delle singole prefetture, che non sempre il Comitato è, di fatto, in condizione di modificare.

Il problema è molto spesso connesso con quello della denuncia tardiva di cui in seguito si richiede una chiarificazione normativa che elimini discrezionalità nelle interpretazioni.

Una fattispecie analoga si presenta con riferimento alla condizione prevista dalla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 2, della legge sopracitata, che recita testualmente «il fatto estorsivo sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza».

Il Comitato si è trovato di fronte a casi in cui il soggetto istante, dopo una prima denuncia reticente se non addirittura mendace, abbia successivamente provveduto a denunciare gli estorsori collaborando fattivamente alle indagini, tanto che i risultati conseguiti dalle medesime attività investigative hanno portato il Prefetto e le autorità di polizia a pronunciarsi, senza alcuna perplessità, per il positivo decorso dell'istanza al Fondo.

Va in effetti sottolineato come la realtà di alcune zone del nostro Paese, con una radicata pressione della malavita sul territorio, porti naturalmente ad una ritrosia dei cittadini ad esporsi e che solo un'attività «sommersa», posta in essere dagli inquirenti, possa portare però ad esiti positivi: questa attività viene accompagnata dalla formale denuncia talvolta solo quando si è certi di conseguire le prove di quanto si sta investigando.

L'ammissibilità di tali casi appare in contrasto con la lettera della legge. Esistono d'altronde ovvi motivi di opportunità ed equità. Da ciò è conseguita una valutazione spesso diversa di fattispecie analoghe fra le prefetture – alle quali il Comitato deve far riferimento – e quindi un'applicazione della normativa non omogenea.

La possibilità di indennizzare anche per il mancato guadagno è sta-

ta introdotta dall'articolo 12 della legge n. 108 del 1996 ed è quindi recentissima.

Dal combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 172 del 1992 e dall'articolo 2-*bis* legge 108 si desume che l'indennizzo del mancato guadagno non può prescindere dall'esistenza di un danno patrimoniale a beni mobili o immobili. Da tali disposizioni possono scaturire situazioni palesemente assurde: il caso limite è quello del mancato guadagno conseguente alla chiusura di una piccola impresa, un commercio o un'attività artigianale, in seguito all'uccisione del suo titolare da parte della criminalità organizzata senza che vi sia stato un danno materiale a beni mobili o immobili: da ciò consegue l'impossibilità dell'erogazione del contributo. Non solo, occorre tener presente che il contributo è finalizzato al ripristino dell'attività danneggiata (ripristino che il Comitato è tenuto a controllare entro tre anni dall'erogazione del contributo stesso), ed è evidente che in casi del genere il ripristino e la prosecuzione dell'attività possono avvenire solo attraverso soggetti diversi dalla vittima. È facile immaginare i problemi relativi e le conseguenti discriminazioni. Sembra di poter concludere che la norma appare chiaramente inadeguata allo scopo che il legislatore si prefiggeva.

Il Comitato ha potuto rilevare come siano state presentate nel corso del 1996 alcune istanze che traggono motivazione anche dall'appartenenza dei soggetti ad una associazione di commercianti, assertivamente rispondente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 468 del 1993. Si tratta di una disposizione – così come è formulata – che non consente in realtà il risarcimento del mancato guadagno, se non in presenza anche di un danno materiale a beni mobili o immobili. Infatti anche questa fattispecie è soggetta a tutta la normativa e alle procedure previste dalla legge e dal regolamento, in particolare alla prova del nesso di causalità. In ogni caso «provare il danno subito in conseguenza dell'appartenenza ad una associazione» è, in termini di solo lucro cessante, difficilissimo. Così com'è la norma è di efficacia assai dubbia e ciò scoraggia l'azione altamente meritoria di quei cittadini che si oppongono alla criminalità organizzata.

Le norme non menzionano la risarcibilità di danni subiti da beni non di proprietà dell'imprenditore oggetto dell'attività estorsiva, quali, ad esempio, le lesioni subite dagli appartamenti sovrastanti un negozio fatto segno ad attentato da parte della criminalità organizzata oppure all'abitazione dell'imprenditore che la detenga a titolo di locazione.

In genere sono esclusi dal risarcimento tutti i danni a beni mobili (ad esempio autoveicoli) o immobili di terzi in conseguenza di attentati dinamitardi contro beni dell'imprenditore.

Si tratta di situazioni che frustrano gli scopi della legge, che intendono combattere la criminalità organizzata attraverso il ripristino delle attività economiche danneggiate ed il reinserimento sociale delle vittime.

Queste ultime, al contrario, incontrano notevoli difficoltà perchè i danni provocati indirettamente a terzi da eventuali attentati non sono risarcibili e ciò fatalmente spinge tutti i terzi ad allontanarsi dal soggetto a rischio.

La norma di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 468 (la seconda legge sul Fondo) dispone che prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4 (decreto-legge n. 382 del 1993 coordinato con la legge di conversione n. 468 del 1993).

Le modalità applicative sono rinviate al Regolamento. Questo ha disposto (articolo 3, comma 2) che prima dell'esito del procedimento penale – con decreto di archiviazione o con sentenza di primo grado – possa essere disposta esclusivamente una provvisionale pari al 50 per cento dell'importo erogabile. Appare evidente che laddove la legge stabiliva – con l'evidente intento di soccorrere la vittima con immediatezza – la concessione della provvisionale del 50 per cento «prima della definizione del procedimento di elargizione, il Regolamento nel definire le modalità» ha obbligato alla concessione della sola provvisionale fino al termine del procedimento penale di primo grado.

Considerati i tempi della giustizia – particolarmente nelle zone a più alto inquinamento mafioso, notoriamente carenti di strutture e di personale – il risultato è che la vittima non può ricevere più del 50 per cento – e cioè il 35 per cento del danno che è ammesso solo per il 70 per cento del totale – fino al termine del procedimento penale. Ma vi è di più. Questa disposizione, purtroppo, in molti casi porta a conseguenze penalizzanti proprio per coloro che di più hanno collaborato alle indagini, facendo conseguire positivi risultati nella lotta alla criminalità organizzata.

Infatti, nei casi in cui, grazie alla collaborazione dei cittadini oggetto di richieste estorsive, si giunge ad assicurare alla giustizia gli autori delle attività illecite, si ha l'instaurazione di un procedimento penale spesso con una pluralità di imputati con conseguenze negative per la rapida definizione del procedimento stesso e quindi per l'altrettanto rapida corresponsione dell'intera elargizione del Fondo anti-racket.

Nei casi invece in cui, forse anche per scarsa collaborazione dei danneggiati, gli autori del fatto restano ignoti il procedimento si conclude con rapidità ed è quindi possibile disporre subito l'erogazione totale del beneficio.

La liquidazione dell'elargizione, ai sensi di legge, è sottoposta alla condizione della produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte non siano state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo.

A tale proposito dall'esame del dettato normativo non risulta chiaro se la somma elargita debba essere investita per ripristinare la stessa attività lesa o distrutta da attentati a scopo estorsivo ed in quegli stessi luoghi ove veniva precedentemente svolta, ovvero se l'importo riconosciuto alle vittime possa essere impiegato dalle stesse per reimpiantare una qualsiasi attività economica, anche in una zona diversa del Paese.

Un intervento normativo si appalesa necessario, anche in considerazione del fatto che in taluni casi le vittime, a causa del concreto pericolo di subire conseguenze irreparabili in seguito alla collaborazione prestata agli organi di polizia, si vedono costrette ad abbandonare i luoghi ove svolgevano la propria attività economica.

L'efficacia della legge, cioè la capacità di dare risposte tempestive ai cittadini e quindi di costituire un effettivo argine all'attività estorsiva della criminalità organizzata, è fortemente limitata dalla struttura del procedimento amministrativo che appare inadatto ad assicurare il raggiungimento dei fini previsti dalla legge. E ciò, principalmente, per due ragioni, la prima delle quali è la mancanza di autonomia funzionale nell'attività del Comitato.

Il Comitato, in teoria, dovrebbe basare la sua istruttoria «anche» sull'attività dei Prefetti, potendo quindi, come si evince non solo dall'inciso sopra riportato, ma da tutte le norme regolamentari che disciplinano la procedura, effettuare indagini ed acquisire elementi conoscitivi al di fuori di essa. Ciò è in pratica impossibile, per la mancanza di autonomia funzionale sopra menzionata. Il Comitato non può, in base alle norme vigenti, disporre sopralluoghi, inviare suoi esperti, svolgere quelle attività che le circostanze – ovviamente diverse da caso a caso – possono richiedere.

Il Comitato deve invece agire sempre attraverso gli organi dello Stato, che di fatto sono solo i Prefetti perchè gli altri, ad esempio la Magistratura, non lo riconoscono come proprio interlocutore; ne discende la conseguenza che in effetti l'ammissibilità o la non ammissibilità di un'istanza dipende in maniera decisiva, dall'opinione del Prefetto competente. Ciò comporta, a tacer d'altre conseguenze, la non omogeneità dell'azione del Comitato e la trattazione di casi analoghi, da parte di Prefetture differenti, in maniera anche radicalmente diversa.

La mancanza di autonomia funzionale in conseguenza delle precise ed inderogabili disposizioni di legge o di regolamento, ha comportato ad esempio l'impossibilità per il Comitato di predisporre opuscoli informativi, *depliant*, schemi di domanda, un numero «verde», in altre parole un'attività di informazione e documentazione ai cittadini che avrebbe evitato negative illusioni o infondate aspettative circa i risarcimenti spettanti. Ed è chiaro che tutto ciò si è ripercosso in una sensazione di inefficienza dell'intervento dello Stato.

Il secondo limite attiene alla funzionalità dell'Ufficio di segreteria tecnica.

Il decreto-legge n. 419 del 1991, istitutivo del Fondo, non ha, invece, previsto uno specifico organo di supporto operativo per il Comitato. In forza del regolamento di attuazione n. 396 del 1992, adottato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con le altre Amministrazioni interessate, è stato istituito uno specifico «Ufficio di segreteria tecnica» del Comitato. Il predetto Ufficio è composto da tre funzionari, provenienti dai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria e la norma prevede che esso sia logisticamente ubicato presso una direzione generale di quest'ultima Amministrazione. Le ragioni di tali scelte si possono sostanzialmente ricondurre al desiderio di creare un organo tec-

nico dotato di una certa autonomia e specifiche competenze; alla volontà di far confluire nella struttura le specifiche professionalità portate dai funzionari preposti dai diversi Ministeri e alla volontà di considerare preminenti le esigenze di riservatezza della procedura, assicurate attraverso l'utilizzo di personale ministeriale.

La pratica attuazione di quanto previsto in sede normativa non ha però fornito positivi risultati.

Infatti, si è dovuto constatare che soltanto il funzionario designato dal Ministero dell'industria si dedica effettivamente con continuità all'attività della Segreteria Tecnica, mentre gli altri due non sono stati distaccati dai Ministeri di provenienza e svolgono pertanto un'attività necessariamente residuale.

Da ciò consegue che il basilare supporto operativo, a cui si deve ricondurre quindi l'attività della Segreteria, non può essere assicurato dall'attuale struttura, poichè 2 su 3 dei suoi componenti svolgono la loro attività in tale organo, oltretutto a struttura collegiale, solo a tempo parziale, avendo conservato l'ufficio e i compiti dell'Amministrazione di provenienza. Giova ricordare che, a tale proposito, nulla hanno sortito il richiamo normativo (decreto ministeriale n. 431/1994, articolo 1, comma 1, lettera c) e le direttive della Presidenza del Consiglio, formulate fin dal 1994, perchè venisse operato un effettivo distacco presso l'Ufficio di Segreteria dei funzionari ad esso preposti.

A ciò si aggiunge la concreta impossibilità di assicurare l'apporto di personale ministeriale per i compiti di Segreteria, riconosciuta in sede di modifica regolamentare dallo stesso Ministero dell'industria, che ha previsto a tale scopo l'utilizzo fino a quattro unità estranee all'Amministrazione (decreto ministeriale n. 431/1994, articolo 1, comma 1, lettera b). Vengono così a cadere i presupposti di specificità dell'organo, apporto professionale e tutela ministeriale della riservatezza, che erano alla base delle iniziali scelte normative. Restano, purtroppo, le serie difficoltà operative che discendono da tale struttura. In proposito, si ricorda come il legislatore successivo abbia posto l'accento in maniera particolare sulla speditezza del procedimento, al fine di dare pronta risposta alle legittime istanze dei cittadini colpiti dal fenomeno estorsivo e che il Consiglio di Stato, sempre ai medesimi fini, abbia disposto l'accentramento presso le strutture del Comitato anche dell'attività relativa alla ricezione e istruzione delle pratiche del Fondo vittime dell'usura. Invero tutto ciò mal si concilia con la circostanza, di per sè paradossale, che la Segreteria Tecnica, organo operativo del Comitato, cui sono preposte tutte le attività connesse al suo funzionamento, si trovi ubicata presso una struttura di fatto completamente estranea alla procedura del Fondo; procedura che, oltre al Comitato stesso, coinvolge prevalentemente l'Amministrazione dell'Interno o la Presidenza del Consiglio.

Appare immediatamente evidente come possano nascere gravi difficoltà logistiche connesse al trasferimento dei documenti, sottoposti al vincolo di riservatezza previsto dalla legge, tra la Segreteria e la sede del Comitato.

Altrettanto gravi difficoltà di funzionamento scaturiscono dal fatto che la Segreteria Tecnica costituisce l'«ufficio» del Comitato e cioè

l'organo che tiene il protocollo, custodisce gli atti, sbriga la corrispondenza con gli istanti, con le Prefetture, con il Commissario di Governo, redige i verbali delle riunioni del Comitato, predispone i procedimenti, lavora a stretto contatto con il Presidente cui compete la firma della corrispondenza e di tutti gli atti del Comitato.

Tali incombenze non possono essere svolte da un organo collegiale, che non lavora a tempo pieno, che non dispone di personale d'ordine e dei necessari spazi ed attrezzature.

Il tutto aggravato dagli intuibili impedimenti dovuti alla struttura burocratica ministeriale.

Per formulare una proposta di riforma della Segreteria, occorre anzitutto tener presente che il legislatore (decreto legge n. 419/91) ha voluto costituire il Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione presso un ente (I.N.A. ora Consap S.p.A.) al di fuori della Pubblica amministrazione in senso stretto, ma che tuttavia può offrire, per il connotato carattere pubblicistico, ogni idonea garanzia.

La scelta appare d'altra parte motivata dall'opportunità di dare alla struttura la snellezza e l'operatività proprie del settore privato e questo assunto è ulteriormente suffragato dal fatto che la previsione normativa attribuisce al Presidente della Consap la rappresentatività del Comitato stesso.

È logico quindi proporre l'accorpamento dell'Ufficio di segreteria presso la Consap, in modo che questo costituisca l'autentico aspetto operativo del Comitato che, non si dimentichi, è un organo collegiale che si esprime attraverso la propria Presidenza.

Al Comitato stesso verrà demandato di regolare la struttura e l'organizzazione della propria Segreteria, al fine di modellarne l'operatività con il mutare delle diverse esigenze.

Con questa scelta si verrebbe largamente ad accentuare l'efficienza nell'espletamento delle incombenze delegate al Comitato, le cui esigenze funzionali, alla luce delle crescenti problematiche dianzi rappresentate, delle nuove e gravose attribuzioni stabilite dalle norme nonché dalle richieste esigenze di speditezza della procedura, devono al più presto trovare adeguata soluzione.

La sollecita approvazione della normativa secondaria (Regolamento) che consenta al Comitato di organizzare la propria attività è divenuta poi di urgenza indilazionabile, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 e, ancor più del Regolamento di attuazione di detta legge decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 n. 51. La norma primaria infatti, nell'attribuire al Comitato cosiddetto antiracket funzioni istruttorie anche nel campo dell'usura, nulla ha detto circa le modalità operative, non menzionando neppure la Segreteria Tecnica. Tali modalità sono disciplinate invece nel Regolamento sopracitato, ma in maniera visibilmente confusa e contraddittoria e di difficile attuazione, tanto che il Commissario di Governo, pur sollecitato dal Comitato con lettere in data 7 marzo 1997, 16 aprile 1997 e 12 maggio 1997 non ha ritenuto di poter provvedere alle dotazioni organizzative indispensabili per il funzionamento del Comitato e della Segreteria Tecnica e quindi alla piena attuazione del dettato normativo.

È stato così deciso, nel Gruppo di lavoro del quale si dirà più avanti, di accogliere in sede regolamentare una proposta avanzata dal Presidente del Comitato, che valga a rimuovere le difficoltà e gli ostacoli normativi che si frappongono ad una sua efficace organizzazione sia per l'attività antiestorsione sia per quella relativa all'usura che si preannuncia di ben maggiore volume e difficoltà tecnica.

L'oratore afferma quindi di aver partecipato a suo tempo, in qualità di Presidente dell'INA alla stesura e predisposizione delle bozze di legge e di regolamento sull'estorsione conoscendone pertanto finalità e strumenti originari. All'atto del suo insediamento alla Presidenza della Consap, resosi immediatamente conto della situazione nella quale versava l'attività del Comitato, afferma di aver redatto una relazione per il Commissario di Governo ponendo in evidenza le manchevolezze e le disfunzioni così come rappresentate nella presente relazione.

L'avvocato Pallesi informa poi di aver chiesto una udienza al Presidente del Consiglio che con grande sensibilità ha immediatamente attivato i Ministri competenti, tutti successivamente incontrati.

Il Presidente del Consiglio ha altresì disposto la immediata creazione di un Gruppo di lavoro presso la stessa Presidenza al fine di mettere a punto le necessarie modifiche regolamentari per permettere con immediatezza un migliore funzionamento del Comitato e della Segreteria Tecnica (in particolare anche alla luce delle nuove funzioni ad essi attribuite dalla Legge n. 108 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 51); ed allo stesso tempo per predisporre un nuovo testo di legge sull'argomento che meglio disciplinando le fattispecie normative, consenta di eliminare le gravi disfunzioni qui segnalate.

Entrambi i lavori sono stati terminati ed in questi giorni è stato predisposto per la firma dei Ministri competenti il testo del nuovo Regolamento, mentre il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare, in una delle prossime sedute, un disegno di legge che, recependo i risultati del Gruppo di lavoro, apporti alla normativa primaria vigente le innovazioni e i completamenti atti a renderlo effettivamente rispondente agli scopi per i quali è stata emanata.

Ad ulteriore chiarimento ed integrazione dei contenuti della sua relazione, l'avvocato Pallesi afferma di voler sottolineare che la esposizione da lui predisposta è incentrata su un solo scopo, quello di dimostrare alla Commissione le ragioni per le quali il sistema non ha funzionato.

Il sistema non può funzionare ed in particolare il Fondo di solidarietà sull'usura nelle attuali condizioni non può funzionare nel modo più totale e radicale.

Si chiede quindi perchè la legge antierosione non ha funzionato. I dati sono ancora peggiori rispetto a quelli che sono stati detti; il Comitato non ha erogato 6 miliardi e 800 milioni, ne ha erogati poco più di 5 e ne ha stanziata la differenza perchè ci sono molti provvedimenti in attesa di emanazione da parte della Presidenza del Consiglio. Intanto il sistema impiantato non prevedeva il Commissario di Governo. Quindi molte delle domande relative al fatto se il Commissario di Governo ha o non ha autonomia e strutture e quali funzioni ha, vanno viste alla luce



di questo fatto: il sistema è stato impiantato nel 1992 e il Commissario di Governo è stato creato nel 1995 e quindi tutto il sistema non prevede il Commissario di Governo. La legge nasce per motivi di urgenza, come sapete; ha avuto una entrata in vigore molto lenta per l'emanazione del Regolamento che è avvenuta otto mesi dopo. Comunque noi abbiamo una prima legge, un Regolamento di attuazione, una seconda legge, un secondo Regolamento di attuazione ed una terza normativa sull'antirackett contenuta negli articoli 12 e 13 della legge n. 108. Tutto questo ha costruito un sistema farraginoso, necessariamente lacunoso, difficile da interpretare e che ha scoraggiato i cittadini. Il prefetto Rossi ha illustrato alcune delle lacune maggiori della legge diffuse nella relazione esposta alla Commissione. Come Presidente del Comitato e della Consap nel novembre del 1996, dichiara di essersi reso conto della situazione drammatica ed aver chiesto udienza al prefetto Rossi e di avergli esposto la situazione. Afferma di aver chiesto anche al Presidente del Consiglio di riceverlo e di essere stato ricevuto con grande sensibilità, attivando altresì presso la Presidenza del Consiglio un tavolo di studio per riformare la legge ed il Regolamento. I lavori si sono conclusi ed il nuovo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì e il nuovo testo di Regolamento è in via di firma da parte dei Ministri interessati.

L'avvocato Pallesi attira poi l'attenzione della Commissione sui difetti della legge che sono anzitutto di merito e di sostanza, nel senso che essa è relativa a fattispecie troppo esigue e rigide che non riflettono la realtà del fenomeno mafioso. Inoltre la legge e il Regolamento hanno dei drammatici difetti procedurali per cui il Comitato deve servirsi per l'istruttoria dei prefetti; naturalmente questi ultimi sono tanti e ognuno vede le cose a modo suo e ha una sua interpretazione della legge. Questo già di per sé significa una possibilità di valutazione diversa di casi analoghi, fatto che spesso si verifica. Successivamente il Comitato assume la sua valutazione e manda la proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale decide di solito a due o tre mesi dal ricevimento di essa. Il suo provvedimento viene mandato alla Segreteria tecnica, la quale lo dà al Comitato che lo trasmette ai prefetti. Questi ultimi chiamano l'interessato il quale va alla banca indicata dalla Consap e riscuote. Questo è il sistema.

La legge ha istituito il Comitato, ma nulla ha detto su come questo Comitato doveva funzionare, rinviandone l'organizzazione al Regolamento.

Il Regolamento e non la legge ha istituito la Segreteria tecnica (l'organo al quale si riferiva il senatore Centaro: al Ministero dell'industria c'è la Segreteria tecnica), quindi il Regolamento e non la legge mette questa pastoia, perchè ha impedito al Comitato di organizzarsi in maniera efficiente: ha istituito questa Segreteria tecnica che è formato da tre funzionari di tre diversi Ministeri che devono sempre lavorare collegialmente. In quattro anni questo non è mai successo: c'è stato soltanto il funzionario del Ministero dell'industria, mentre quelli del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia non sono mai stati nè distaccati, nè comandati. L'avvocato Pallesi ricorda quindi una se-

conda questione che attiene a problemi ancor più gravi di funzionamento, quella della provvisionale, già menzionata. Il risarcimento sul quale il Comitato esprime un parere è limitato al 70 e non al 100 per cento del danno. La legge prevede una provvisionale del 50 per cento (cioè il 35 per cento del totale) e dice che può essere concessa prima della fine del procedimento di elargizione, rimandando le modalità al Regolamento. Quest'ultimo ha imposto che l'elargizione non possa superare il 50 per cento prima della fine del procedimento penale. Si comprende che c'è una certa differenza tra la possibilità di dare il 50 per cento prima della fine del procedimento di elargizione, che vuol dire anche dopo tre giorni, o dare il 50 per cento prima della fine del procedimento penale, il che comporta uno degli inconvenienti più gravi segnalati nella relazione: laddove la persona è coraggiosa e fa i nomi, il processo penale dura di più, mentre laddove la persona si limita al minimo indispensabile e non fa nomi, il processo si conclude spesso per archiviazione in tempi rapidi. Quindi, più il cittadino si impegna in difesa delle istituzioni, più è penalizzato.

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà per l'usura, si dice che il Commissario deve sentire il parere del Comitato di cui all'articolo della legge e nient'altro. Il Regolamento, emanato nove mesi dopo, parla del funzionamento di questo Comitato e gli attribuisce una serie di competenze, prevedendo che sia il prefetto ad autorizzare le spese relative. Nulla di questo è accaduto: il prefetto non ha autorizzato le spese per tre volte (ed ha dei motivi validi che attengono al funzionamento della macchina dello Stato, alle autorizzazioni ed altro) ed il comitato è nella totale impossibilità di funzionare: non si può spendere neanche una lira.

In questa situazione è venuta l'idea, che è stata approvata dal tavolo di studio della Presidenza del Consiglio, di modificare quanto meno il regolamento, perchè è questo che prevede le suddette norme. Siccome la fortuna vuole che la legge sull'antiracket prevede che il regolamento relativo non vada al Consiglio di Stato mentre la legge sull'usura prevede che vada, si è deciso di modificare la prima in modo da non mandare il regolamento al Consiglio di Stato e consentire alla Consap, che esercita questa funzione in maniera privatistica come concessionaria, di attrezzare l'ufficio. Per cui la firma di questo regolamento, il cui testo è stato definito la scorsa settimana, che Palazzo Chigi sta predisponendo e che deve essere firmato dai cinque ministri interessati è condizione indispensabile per un minimo di funzionamento della normativa antiusura.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Pallesi per la chiarezza della sua esposizione a cui seguirà il dibattito in una prossima seduta.

A proposito di quanto affermato dal senatore Figurelli informa quindi di aver parlato con il Sindaco di Partinico e invita tutti i membri della Commissione presenti venerdì prossimo alle celebrazioni per l'anniversario della morte del giudice Falcone ad accompagnarlo a visitare il sindaco nel Palazzo comunale.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
SALVATORE BIASCO

*La seduta inizia alle ore 22,30.*

**Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Relatore: Pasquini**

(R139 b 00, B14<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente onorevole Salvatore BIASCO dà conto alla Commissione di un'audizione di carattere informale che ha avuto luogo con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nonché con i dirigenti del Dipartimento delle Entrate, e della Direzione Centrale dell'accertamento e della programmazione del Ministero delle Finanze.

Rinvia la discussione prevista per la seduta odierna alla giornata di giovedì 22 maggio alle ore 13. Su alcune proposte relative ai lavori della Commissione per l'esame degli schemi di decreti legislativi pervenuti, si riserva convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente provvisorio deputato*  
Carlo PACE

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R027 000, B30<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente provvisorio Carlo PACE constata l'assenza dei commissari. Rinvia, pertanto, ad altra seduta l'elezione del Presidente, nonché quella dei due Vicepresidenti e dei due Segretari.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

40<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**(334-B) PALUMBO ed altri.** – *Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamento alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore DIANA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(1834) BOCO ed altri.** – *Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente DIANA in sostituzione del relatore designato Andreolli: egli espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione

**(2123) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2256) Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del Piano Marshall**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA riferisce in sostituzione del relatore designato Maggiore e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2390) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore BESOSTRI sostituisce il relatore designato Pinggera e propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla plenaria)

La relatrice DENTAMARO riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che l'articolo 2, comma 3 prevede un termine di adempimento ormai decorso, mentre l'articolo 6 reca agevolazioni fiscali per la metanizzazione, esclusivamente per la regione Sardegna. In proposito ritiene necessario un approfondimento, al fine di accertare l'eventuale disparità di trattamento che ne potrebbe derivare. Richiede pertanto che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione accoglie la richiesta della relatrice.

**(2340) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia**

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(227) CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori**

**(1461) DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti**

**(1462) DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti**

**(1801) PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)**

**(2077) ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti**

**(2100) LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori**

**(2155) CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti**  
(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rilevando che l'articolo 1, nel riferirsi anche a direttive comunitarie, dovrebbe citarle espressamente, in osservanza della legge n. 86 del 1989. Quanto all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), la prescrizione dell'atto pubblico, già censurata nel parere reso il 30 luglio 1996 sul disegno di legge n. 227, non risulta giustificata quantomeno per la prima applicazione della nuova normativa, laddove si dovrebbe prevedere la dimostrazione della preventiva costituzione delle associazioni con atto di data certa ancorchè non pubblico. L'articolo 7, inoltre, al comma 2 dovrebbe espressamente contemplare, per il rispettivo ambito territoriale, la titolarità dei diritti e delle potestà previsti dall'articolo 3 anche per le associazioni di livello locale.

Con le osservazioni indicate dal relatore, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**31<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(2049) SMURAGLIA.** - *Norme di tutela dei lavori «atipici»:* parere favorevole.



**DIFESA (4ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**24ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3ª Commissione:*

**(2256) Contributo italiano per le celebrazioni del 50º anniversario del Piano Marshall:** parere favorevole;

**(2390) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

**61<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge prevede un piano straordinario per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale. Per quanto di competenza, occorre segnalare che alla copertura dell'onere si provvede in parte mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF, in parte utilizzando le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei e in parte mediante operazioni di finanziamento. In relazione a quest'ultima modalità di copertura, il comma 9 dell'articolo 1 autorizza una spesa di lire 20 miliardi annui per un massimo di dieci anni per il rimborso di capitale e interessi, a cui si fa fronte a carico delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei. In proposito, la relazione tecnica stima l'onere da coprire mediante le operazioni finanziarie in lire 160 miliardi nel 1997, ma tale importo sembra acquisibile mediante operazioni finanziarie soltanto ipotizzando un tasso di interesse estremamente contenuto (intorno al 5 per cento). Segnala infine che il comma 6 dell'articolo 1, istituisce un Servizio tecnico per la sicurezza alle dirette dipendenze del Ministro, escludendo aumenti delle dotazioni organiche. Non è chiaro, in proposito, se da tale disposizione derivino ulteriori oneri, in ogni caso non considerati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la quantificazione in lire 160 miliardi del ricavato delle previste operazioni finanziarie si basa sull'ipotesi che gli istituti finanziatori possano concedere finanziamenti a tasso ridotto rispetto a quelli di mercato a fronte della positiva ricaduta in termini di immagine che comporterebbe per i medesimi soggetti la partecipazione finanziaria ad interventi a tutela del patrimonio culturale. Sottolinea che, in ogni caso, l'indicato onere di venti miliardi annui costituisce il limite massimo di spesa per il periodo interessato. Con riguardo infine al comma 6 dell'articolo 1, precisa che gli oneri relativi all'istituzione del Servizio in questione sono ricompresi nell'importo di lire 200 milioni quantificato nella relazione tecnica relativamente ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, ove, per mero errore materiale, si è ommesso di indicare anche il comma 6.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(1021) Emendamenti al disegno di legge: *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo***

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo originario la Sottocommissione aveva formulato in data 1 ottobre 1996 parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria fosse riformulata eliminando il riferimento al capitolo ordinario di bilancio.

Pervengono ora dall'Assemblea alcuni emendamenti del Governo che sostituiscono interamente il testo del disegno di legge. Su di essi, segnala che l'emendamento 4.1, sostitutivo della norma di copertura finanziaria, non risolve il problema segnalato nel parere della Sottocommissione, precedentemente menzionato.

Inoltre, il comma 12 dell'emendamento 1.1 porta il ruolo organico del personale dell'Autorità che viene istituita da 260 unità a 400, senza modificare la copertura finanziaria. Il comma 19 dello stesso emendamento istituisce un *forum* permanente per le comunicazioni, prevedendo per le relative spese l'utilizzazione dei fondi della dotazione ordinaria del Ministero: si tratterebbe quindi di una copertura su capitoli ordinari. Il comma 9 dello stesso emendamento sembrerebbe, peraltro, attribuire oneri finanziari alle Regioni senza prevedere la loro copertura.

Infine, il comma 13 dell'emendamento 3.0.1 stabilisce che la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni verserà, a partire dal 1998, contributi e canoni analoghi a quelli dei soggetti destinatari di licenze o autorizzazioni di telecomunicazioni. La copertura delle minori entrate viene affidata alla legge finanziaria per il 1998.

Dopo aver precisato che il Ministero competente ha comunicato che la relazione tecnica presentata sul testo originario del disegno di legge resta valida anche per gli emendamenti ora presentati, osserva che

sembra opportuno acquisire dal Tesoro la propria valutazione in ordine al testo in esame.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che l'istituenda Autorità sostituirà il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e che, pertanto, appare corretto utilizzare le risorse finanziarie attualmente ad esso attribuite. Propone pertanto di modificare la lettera a) dell'emendamento 4.1 nei seguenti termini: «quanto a lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

Con riguardo ai commi 12 e 19 dell'emendamento 1.1, dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, mentre ritiene che sul comma 9 dello stesso emendamento possa esprimersi parere di nulla osta a condizione che esso sia riformulato in modo da escludere oneri aggiuntivi.

Con riferimento infine all'emendamento 3.0.1, ribadisce l'impegno del Governo affinché la copertura finanziaria sia individuata nell'ambito della legge finanziaria per il 1998.

Il relatore FERRANTE, dopo aver sottolineato la notevole importanza politica del provvedimento in esame, rileva la necessità che le norme in esso contenute siano modificate per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri ad esse associati. Propone pertanto di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui commi 12 e 19 dell'emendamento 1.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sul comma 9 dello stesso emendamento propone di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'istituzione dei Comitati in questione sia resa facoltativa per le Regioni. Il nulla osta sull'emendamento 4.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla sua riformulazione nei termini prospettati dal rappresentante del Governo, e quello sull'emendamento 3.0.1, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'individuazione di una copertura finanziaria a valere sui fondi speciali di cui alla legge finanziaria per il 1997, in attesa della manovra finanziaria per il 1998.

**(1834) BOCO ed altri; Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, prevede la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Per quanto di competenza, occorrerebbe acquisire il parere del Ministro delle finanze sulla congruità della quantificazione dell'onere, valutato in lire 500 milioni per gli anni 1998 e 1999. Manca, in ogni caso, l'indicazione dell'onere a regime e non è chiaro il

motivo per cui la decorrenza dell'onere è fissata all'esercizio finanziario 1998.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette al parere del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario VIGEVANI si riserva di fornire il proprio avviso in una prossima seduta.

Su proposta del Presidente, l'esame è conseguentemente rinviato.

***(2123) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva chesi tratta della ratifica della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali. Per quanto di competenza occorre segnalare che l'articolo 3 prevede il conferimento di una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali. In particolare, la lettera g) prevede la revisione della tariffa delle tasse sulle concessioni governative. In proposito, occorrerebbe acquisire un chiarimento sulla portata delle modifiche che si intende apportare alla suddetta tariffa e sui possibili effetti sul gettito di tali tasse.

Il presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame, in considerazione dell'opportunità di acquisire il parere del Ministero delle finanze.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

***(2256) Contributo italiano per la celebrazione del 50 anniversario del Piano Marshall***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni dell'anniversario del Piano Marshall. Vengono inoltre attribuiti contributi ad alcuni enti ed istituzioni culturali statunitensi. Per quanto di competenza, occorre segnalare che il comma 2 dell'articolo 3 prevede un'ampia deroga alle norme di contabilità dello Stato per quanto concerne i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi legate alle celebrazioni in questione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la prevista deroga

alle norme di contabilità è motivata dalla necessità di procedere con urgenza ai lavori e alle forniture connesse con le celebrazioni.

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'entità – a suo giudizio eccessiva – dell'onere associato all'iniziativa e rileva che non sussiste un'apposita finalizzazione negli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla legge finanziaria.

Su proposta del presidente COVIELLO e con l'astensione del senatore MARINO, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2390) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Trattato con l'Ucraina, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(682) *BONFIETTI: Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare***

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti: rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 18 marzo, deliberando di richiedere la relazione tecnica che, al momento, non è ancora pervenuta. Sono stati trasmessi, nel frattempo, alcuni emendamenti. Propone peraltro di rinviare il seguito dell'esame, in considerazione dell'opportunità di acquisire la relazione tecnica.

Concorda la Sottocommissione e il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

**(2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'art. 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge prevede l'istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, nonché l'erogazione di contributi statali a favore di taluni comitati per il 1997 e per le celebrazioni del 2000.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la copertura finanziaria quantificata nella relazione tecnica è riferita al capitolo 6856, accantonamento del Ministero dei beni culturali, che risulta capiente.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnalano gli emendamenti 5.10, 5.11, 6.1 e 6.2, che modificano gli stanziamenti previsti e gli emendamenti 5.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, che sono alternativi fra loro, dovendosi comunque rispettare il tetto di spesa di 4,9 miliardi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.4, 5.10, 5.11, 6.1 e 6.2, che comportano maggiori oneri privi di copertura. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 3.2, che si pongono in contrasto con le norme di contabilità generale dello Stato. Per quanto riguarda infine gli emendamenti 5.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, si associa alle considerazioni svolte dal relatore, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta a condizione che sia rispettato il tetto di spesa di lire 4,9 miliardi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che su quelli 2.2, 2.3, 3.2, 5.4, 5.10, 5.11, 6.1 e 6.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 5.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, al rispetto del tetto di spesa di lire 4,9 miliardi.

**(2206) Interventi nel settore dei trasporti**

(Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio 1997

Il relatore MORANDO ricorda che era stato evidenziato che una quota-parte della copertura finanziaria del provvedimento è basata su accantonamenti di fondo globale collegati ad accantonamenti di segno negativo e non ancora sbloccati. Si tratta, in particolare, della quota relativa all'anno 1998 imputata sull'accantonamento dei Trasporti nel fondo

globale di parte capitale. È stato evidenziato inoltre che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 sono stati trasferiti nel decreto-legge n. 67 del 1997 e pertanto devono essere soppressi dal disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che è all'esame della Camera il disegno di legge n. 2372-*octies*, la cui approvazione dovrebbe realizzare lo sblocco degli accantonamenti in questione, al momento assoggettati al vincolo del fondo globale negativo.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sulla quota della copertura finanziaria basata sull'accantonamento dei Trasporti nel fondo globale di parte capitale per il 1998, sulla quale formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1.

*(227) CARPI e DE LUCA Michele: Disciplina dei diritti dei consumatori*

*(1461) DE LUCA Athos: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*

*(1801) PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*

*(2077) ASCIUTTI ed altri: Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

*(2100) LARIZZA ed altri: Disciplina dei diritti dei consumatori*

*(2155) CIONI ed altri: Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*

(Parere su testo unificato proposto dal Comitato ristretto alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, che determina una nuova disciplina dei diritti dei consumatori, comporta oneri finanziari per le attività di carattere promozionale svolte dal Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori ed utenti e per le agevolazioni previste dall'articolo 8.

In proposito, ritiene che la copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 10 possa configurarsi come un tetto di spesa per le attività promozionali e che la regolazione delle agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consenta di mantenere tali agevolazioni all'interno dello stanziamento stabilito. Il comma 2 dello stesso articolo 8, infine, conferma il limite alle minori entrate per le agevolazioni tributarie a favore delle organizzazioni *no profit* già previsto dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.



La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(156) MAZZUCA ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti**

**(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il testo unificato, recante norme del diritto al lavoro dei disabili, contiene numerose disposizioni che potrebbero dar luogo ad oneri finanziari. L'articolo 20 prevede una copertura finanziaria di 50 miliardi annui riferita all'accantonamento della Presidenza del Consiglio del fondo speciale di parte corrente.

Si tratta di stabilire se procedere ad una richiesta di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri e, in ogni caso, di valutare l'opportunità di richiedere alla Commissione affari costituzionali un parere sull'utilizzo in difformità dello stanziamento.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnalano quelli 10.2 e 10.5, che potrebbero dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda sull'opportunità di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere la relazione tecnica sul testo in titolo.

**(661) PREIONI: Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**

**(2401) Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgietti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri;

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge contiene norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori italiani rimasti disoccupati in Svizzera a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

L'onere finanziario relativo viene coperto attraverso la utilizzazione delle contribuzioni erogate in Svizzera e trasmesse all'INPS. Il disegno di legge perviene dalla Camera dei deputati e su di esso la Com-

missione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha formulato parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni di formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(65)NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(238)BETTONI BRANDANI ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule**

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio 1997.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare la formulazione del parere, in attesa della relazione tecnica a suo tempo richiesta e per ottenere chiarimenti da parte del Ministero della sanità. Con riferimento alle disposizioni contenute nel testo suddetto segnala che gli articoli 1 (commi da 3 a 7), 3 (commi 1 e 2), 6 (comma 3), 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 contengono previsioni normative che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi. La copertura di tali oneri è assicurata dall'articolo 22, sulla cui non correttezza dal punto di vista contabile si è registrata già lo scorso 12 novembre, l'opinione convergente del Tesoro che ha sottolineato come il Fondo sanitario nazionale si configuri come un capitolo ordinario di bilancio. Sono stati recentemente trasmessi numerosi emendamenti, tra i quali si segnala quello 3.2 che è finalizzato a riportare gran parte degli oneri previsti dal testo all'interno delle spese per la riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996. Conseguentemente, la clausola di copertura complessiva prevista all'articolo 22 viene riformulata dall'emendamento 22.1 e attribuita all'accantonamento della Presidenza del Consiglio sul fondo speciale di parte corrente. Sulla congruità di tale impostazione occorre acquisire l'avviso del Tesoro. Fa presente, inoltre, che l'articolo 9 ha una propria autonoma clausola di copertura finanziaria su cui, sempre nella seduta del 12 novembre, il Tesoro aveva formulato parere contrario. Gli emendamenti 6.1, 12.2, 12.6 e 12.14, infine, sembrano prevedere oneri aggiuntivi anche rispetto al testo del Comitato ristretto.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che le disposizioni contenute nel testo in esame segnalate dal relatore possono comportare oneri finanziari aggiuntivi. Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario su quello 3.2, in quanto manca l'esatta quantificazione degli oneri alla cui copertura si intende provvedere mediante la riorganizzazione della rete ospedaliera. Dichiara infine di concordare con il relatore

quanto agli emendamenti 6.1, 12.2, 12.6 e 12.14, che comportano oneri aggiuntivi.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, ad eccezione che sull'articolo 22, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 3.2, 6.1, 12.2, 12.6 e 12.14, per i quali il parere è contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge contiene varie disposizioni in materia di interventi in campo ambientale con una previsione di spesa quantificata dalla relazione tecnica nell'ordine di oltre 63 miliardi per il 1997, per la parte corrente, e oltre 140 miliardi per lo stesso anno finanziario, per la parte capitale, nonché ulteriori stanziamenti per i successivi due anni del triennio.

Si precisa al riguardo che l'accantonamento previsto per il Ministero dell'ambiente nel capitolo 6856 non presenta una capienza sufficiente per il 1997: occorrerebbe verificare se nel disegno di legge sono contenute disposizioni del decreto-legge n. 67 del 1997 per le quali sono stati previsti stanziamenti sullo stesso accantonamento.

Quanto al capitolo 9001 (parte capitale), si ricorda che non si è provveduto allo sblocco del fondo negativo a suo tempo attivato su di esso. Pertanto, è necessario un chiarimento da parte del Tesoro sulla copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che le disposizioni di cui al disegno di legge in titolo debbono essere coordinate con quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, che hanno utilizzato l'accantonamento del Ministero dell'ambiente di cui al capitolo 6856. Per quanto riguarda il capitolo 9001, segnala che è all'esame della Camera il disegno di legge n. 2372-*octies*, la cui approvazione dovrebbe consentire di realizzare lo sblocco dell'accantonamento in questione, tuttora assoggettato al vincolo del fondo globale negativo.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sulla quota della copertura finanziaria basata sull'accantonamento del Ministero dell'ambiente di cui al fondo globale di parte capitale per il 1997, sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, al coordinamento delle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo con quelle di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 67 del 1997.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)  
(8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 (2132).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15 e 20,30*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi bo-

schivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (2450).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).

- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- Proroga di termini (2287).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

III. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).



*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *g*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 95).

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI e altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Audizione dei Rappresentanti del CNEL.
  - Audizione dei Rappresentanti della SVIMEZ.
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
  - VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
  - BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
  - BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
  - LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).
- IV. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).
- V. Esame congiunto dei disegni di legge:
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
  - PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).

- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89).
- Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).

- FUMAGALLI CARULLI. – Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
  - UCCHIELLI. – Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
  - DE CORATO ed altri. – Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
  - BISCARDI ed altri. – Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
  - ELIA ed altri. – Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
  - MONTAGNA e VEDOVATO. – Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1608, tabella 16, dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 90).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).

- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
  - LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
  - CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155)
- 

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali (770).
- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).

- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).
- SERENA. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

### *In sede deliberante*

#### Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PREIONI. - Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (661).
- Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (2401) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

*dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri).*

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
  - DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
  - SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 15*

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.

*Procedure informative*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del rappresentante del Ministero degli affari esteri sulla preparazione dell'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

*Materie di competenza*

Politica multilaterale dello sviluppo sostenibile in vista della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNNGASS).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 8,30*

*Materie di competenza*

Sull'attività e sulle competenze della Giunta.

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).



- CIONI ed altri - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

## III. Esame dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 13*

Esame dei disegni di legge:

- Audizione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti**  
**gestori di forme obbligatorie di previdenza**  
**e assistenza sociale**

*Mercoledì 21 maggio 1997, ore 20*

*Procedura informativa*

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), e della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI).

